

## RESOCONTO STENOGRAFICO

85.

### SEDUTA DI MERCOLEDÌ 1° FEBBRAIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIUSEPPE AZZARO

INDI.

DEL VICEPRESIDENTE VITO LATTANZIO E DEL PRESIDENTE LEONILDE IOTTI

#### INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni . . . . .	6887, 6953	mini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227); Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); Trantino ed altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); Onorato ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria	
Dichiarazione di urgenza di un disegno di legge . . . . .	6889		
Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa . . . . .	6889		
Disegni di legge:			
(Annunzio) . . . . .	6888, 6953		
(Approvazione in Commissione) . . . . .	6978		
Disegno e proposte di legge: (seguito della discussione)			
Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692); Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei ter-			

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

PAG.	AL.
e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti (582); Felisetti ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . . 6953
PRESIDENTE 6890, 6894, 6895, 6896, 6897, 6898, 6899, 6900, 6905, 6911, 6912, 6913, 6914, 6915, 6916, 6917, 6918, 6924, 6933, 6934, 6935, 6936, 6937, 6938, 6939, 6944, 6945, 6946, 6947, 6952, 6955, 6957, 6958, 6962, 6963, 6964, 6968, 6970, 6975, 6976, 6977, 6978, 6983, 6984, 6985, 6991, 6994, 6995, 6996, 6997, 7005, 7006, 7007, 7012, 7013, 7014, 7016, 7017, 7018, 7023, 7024, 7025	<b>Interrogazioni e interpellanza:</b> (Annunzio) . . . . . 7032
CARPINO ANTONIO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . . 6911, 6912, 6946, 6957	<b>Risoluzioni:</b> (Annunzio) . . . . . 7032
CASINI CARLO (DC) . . . . . 6899, 6914, 6937, 6963, 6976, 6995, 7007	<b>Accademia dei lincei:</b> (Trasmissione) . . . . . 6889
CIFARELLI MICHELE (PRI) . . . . . 6914, 6946, 6976	<b>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla Loggia massonica P2:</b> (Sostituzione di un deputato componente) . . . . . 6888
DE LUCA STEFANO (PLI) . . . . . 6912, 6997, 7018	<b>Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria:</b> (Sostituzione di un deputato componente) . . . . . 6888
FELISETTI LUIGI DINO (PSI) . . . . . 6896, 6915, 6968, 7006	<b>Documento ministeriale:</b> (Trasmissione) . . . . . 6888, 6954
FIANDROTTI FILIPPO (PSI) . . . . . 6917	<b>Fissazione della data per lo svolgimento di un'interpellanza:</b> PRESIDENTE . . . . . 6952, 6953, 7032 LABRIOLA SILVANO (PSI) . . . . . 6952, 6953, 7032 TASSONE MARIO, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . . 7032
GARAVAGLIA MARIA PIA (DC) . . . . . 6952	<b>Per la fissazione della data della discussione di una mozione:</b> PRESIDENTE . . . . . 7030, 7031 ALMIRANTE GIORGIO (MSI-DN) . . . . . 7031 ORSINI BRUNO, <i>Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato</i> . . . . . 7031 VALENSISE RAFFAELE (MSI-DN) . . . . . 7030, 7031
MACERATINI GIULIO (MSI-DN) 6896, 6913, 6935, 6947, 6964, 6975, 6984, 7016, 7023	<b>Per lo svolgimento di interpellanze:</b> PRESIDENTE . . . . . 7032 LABRIOLA SILVANO (PSI) . . . . . 7032 MAMMI OSCAR, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . . 7032 RODOTÀ STEFANO (Sin. Ind.) . . . . . 7032
MACIS FRANCESCO (PCI) . . . . . 6913, 6975, 7016	<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978</b> . . . . . 6954
MARTINAZZOLI FERMO MINO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . . . . . 6896, 6934, 6945, 6977, 6995, 7014, 7016, 7025	<b>Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma, della legge n. 382 del 1978</b> . . . . . 6889
MELLINI MAURO (PR) . . . . . 6894, 6915, 6936, 6997, 7017	<b>Votazione per schede per la elezione di tre commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; tre</b>
ONORATO PIERLUIGI (Sin. Ind.) . . . . . 6898, 6916, 6937, 6945, 6985, 6996, 7013	
PRETI LUIGI (PSDI) . . . . . 6914	
POCHETTI MARIO (PCI) . . . . . 6935, 6945, 6962, 6970, 6975, 7006, 7014	
REGGIANI ALESSANDRO (PSDI) . . . . . 6916	
RIZ ROLAND (Misto-SVS), <i>Presidente della Commissione</i> . . . . . 6977, 6978	
RIZZO ALDO (Sin. Ind.) . . . . . 7006, 7013	
RUSSO FRANCO (DP) . . . . . 6912, 6924, 6938, 6958, 6996, 7013, 7016	
SANTINI RENZO (PSI) . . . . . 6976	
TESTA ANTONIO (PSI), <i>Relatore</i> 6895, 6911, 6914, 6936, 6945, 6957, 6983, 6994, 7013, 7014, 7015, 7024	
VIOLANTE LUCIANO (PCI) 6897, 6911, 6924, 6933, 6939, 6945, 6963, 6977, 6984, 6995, 7006, 7012, 7024, 7025	
<b>Proposte di legge:</b> (Annunzio) . . . . . 6887 (Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . . 6953	

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

	PAG.		PAG.
commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico; quattro commissari effettivi per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza; quattro commissari supplenti per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza . . . . .	6954, 6958, 6978	Votazioni segrete	6900, 6918, 6924, 6939, 6946, 6958, 6964, 6970, 6985, 6997, 7007, 7018, 7025
		Ordine del giorno della seduta di domani . . . . .	7033
		Trasformazione di documenti del sindacato ispettivo . . . . .	7033

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

---

**La seduta comincia alle 10,30.**

RENZO PATRIA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

**Missioni.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, i deputati Andreoni, Reina e Sanese sono in missione per incarico del loro ufficio.

**Annunzio di proposte di legge.**

PRESIDENTE. In data 31 gennaio 1984 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

RIGHI: «Assegnazione di un contributo annuo all'ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti, per il sostegno delle attività di comunicazione speciale» (1218);

MUNDO ed altri: «Interpretazione autentica dell'articolo 6, secondo comma, della legge 10 maggio 1983, n. 195, in materia di concorsi direttivi nelle scuole» (1219);

VERNOLA: «Collocamento a riposo anticipato a favore dei lavoratori ciechi dipendenti pubblici» (1220);

FIORI: «Norme per la semplificazione e lo snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni, la riorganizzazione delle direzioni provinciali del Tesoro, l'istituzione della direzione generale dei servizi periferici del Tesoro e l'adeguamento degli organici della ragioneria generale dello Stato e del personale amministrativo della Corte dei conti» (1221);

AMADEI e FIANDROTTI: «Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio» (1222);

SANGUINETI ed altri: «Modifiche all'ordinamento della professione di geologo» (1223);

RUBINO ed altri: «Nuove norme per la circolazione dei ciclomotori e modifiche del testo unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393» (1224);

FERRARI GIORGIO ed altri: «Riforma della Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei dottori commercialisti» (1225);

RUBINO ed altri: «Norme per la raccolta, la separazione e la distribuzione del sangue umano, dei suoi componenti e dei suoi derivati» (1226).

Saranno stampate e distribuite.

**Annuncio di disegni di legge.**

PRESIDENTE. In data 31 gennaio 1984 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal Ministro degli affari esteri:*

«Ratifica ed esecuzione dei Protocolli del 1983 relativi ad una ulteriore proroga della convenzione sul commercio del grano del 1971 e della convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1980 (aperti alla firma a Washington dal 4 aprile al 10 maggio 1983)» (1227);

*dal Ministro delle finanze:*

«Modifiche al sistema di rimborso spese di gestione necessarie per il funzionamento delle ricevitorie del lotto previsto dalla legge 2 agosto 1982, n. 528» (1228);

*dal Ministro della difesa:*

«Aumento del contributo annuo dello Stato a favore dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale e concessione di un contributo straordinario» (1229);

*dal Ministro della marina mercantile:*

«Modifica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, recante disciplina della assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile» (1230).

Saranno stampati e distribuiti.

**Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia massonica P2 il deputato Piero Angelini in sostituzione del deputato Lino Armellin.

**Sostituzione di un deputato componente della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria.**

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate relative alla riforma tributaria il deputato Vincenzo Visco in sostituzione del deputato Rubes Triva.

**Trasmissione dal ministro per la funzione pubblica.**

PRESIDENTE. Il ministro per la funzione pubblica, con lettera in data 27 gennaio 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, primo comma, della legge 29 marzo 1983, n. 93, la relazione sull'ipotesi di accordo fra Governo e organizzazioni sindacali del personale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, siglato il 4 gennaio 1984, con allegata copia dell'ipotesi di accordo stesso nonché copia dei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero presentati dal comitato di coordinamento delle federazioni unitarie CGIL-CISL-UIL e dall'AND ANAS-DIR-STAT.

Questi documenti saranno trasmessi alla Commissione competente.

**Trasmissione dal ministro della difesa.**

PRESIDENTE. Il ministro della difesa, con lettera in data 30 gennaio 1984, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 20 dicembre 1983 del Comitato per l'attuazione della legge 16 febbraio 1977, n. 38, sull'ammodernamento dei mezzi dell'aeronautica militare.

Questo documento sarà trasmesso alla Commissione competente.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

**Trasmissione dall'Accademia dei lincei.**

**PRESIDENTE.** Il presidente dell'Accademia dei lincei, con lettera in data 23 gennaio 1984, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1977, n. 593, la relazione consuntiva e programmatica per il triennio 1981-1983 sulle attività del Centro linceo interdisciplinare di scienze matematiche (doc. LIX, n. 1).

Questo documento sarà stampato e distribuito.

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 20, ultimo comma della legge n. 382 del 1978.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il ministro della difesa ha trasmesso, a' termini dell'articolo 20, ultimo comma, della legge 11 luglio 1978, n. 382 lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente sostituzione dei quadri relativi all'esercito e alla Guardia di finanza nella tabella B, annesso 2 al regolamento di attuazione della rappresentanza militare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1978, n. 691.

Questa documentazione è deferita, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, alla VII Commissione permanente (Difesa) la quale dovrà esprimere il proprio parere entro il 31 marzo 1984.

**Dichiarazione di urgenza di disegni di legge.**

**PRESIDENTE.** Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la dichiarazione di urgenza ai sensi dell'articolo 69 del regolamento e la fissazione del termine di cui all'articolo 107 del regolamento, per il seguente disegno di legge:

«Modifiche al libro VI del codice civile e norme di servizio ipotecario, in riferi-

mento alla introduzione di un sistema di elaborazione automatica nelle conservatorie dei registri immobiliari». (1055).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

*(È approvata)*

Pongo in votazione la richiesta di fissazione del termine di quindici giorni alla Commissione per riferire.

*(È approvata)*

Comunico che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, la dichiarazione di urgenza per il seguente disegno di legge:

«Integrazione del fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416» (1121).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

*(È approvata)*

**Assegnazione di un disegno di legge a Commissione in sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Ricordo di aver proposto in una precedente seduta, a norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, che il seguente disegno di legge sia deferito alla II Commissione permanente (Interni) in sede legislativa:

«Integrazione del Fondo per i contributi sui finanziamenti destinati allo sviluppo del settore della stampa quotidiana e periodica, di cui all'articolo 29 della legge 5 agosto 1981, n. 416» (1121) *(con parere della I, della V e della VI Commissione)*.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito)*

**Seguito della discussione del disegno di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria (692) e delle proposte di legge: Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria (227); Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria (421); Trantino ed altri: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva (464); Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria (492); Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali (549); Onorato ed altri: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali (563); Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti (582); Felisetti ed altri: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria (592).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria, e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Spagnoli ed altri: Norme relative alla riduzione dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria; Negri Antonio: Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria; Trantino, Pazzaglia, Servello, Valensise, Macaluso, Maccarini, Staiti di Cuddia delle Chiuse, Abbatangelo, Fini, Tassi, Manna, Forner, Ber-

selli, Agostinacchio, Matteoli e Zanfagna: Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva; Ronchi e Russo Franco: Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria; Casini Carlo: Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali; Onorato, Rodotà, Balbo Ceccarelli, Bassanini, Codrignani, Barbato, Mancuso, Masina, Ferrara e Rizzo: Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali; Bozzi: Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti; Felisetti, Alagna, Mundo, Romano e Testa: Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri è stato approvato l'articolo 1.

Passiamo dunque all'articolo 2. Ne do lettura:

«Il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 271 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

“Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

I termini di custodia preventiva decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza”».

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 271. — (*Decorrenza della custodia cautelare*). — La durata della custodia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254.

Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae dalla durata della pena, anche se questa è stata inflitta per un reato diverso da quello al quale conseguì la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purché il reato stesso non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare.

I termini di custodia cautelare, ai soli fini della scarcerazione, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza».

2. 7.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire l'articolo 2 con il seguente:*

L'articolo 271 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Art. 271 — (*Decorrenza della custodia cautelare*). — La durata della custodia cautelare decorre per ogni effetto dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato o dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del provvedimento emesso a norma del terzo comma dell'articolo 254.

Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato, si inizia dal giorno della notificazione del mandato o dell'ordine di cattura.

Agli effetti dell'articolo 137 del codice penale l'intera custodia cautelare sofferta dall'imputato si detrae in ogni caso dalla durata della pena, anche se questa è stata

inflitta per un reato diverso da quello al quale conseguì la custodia cautelare o in un distinto procedimento, purché il reato non sia stato commesso dopo la cessazione della custodia cautelare. In ogni caso il periodo di custodia cautelare, ancorché sofferto dall'imputato in relazione a reati o a procedimenti diversi, può essere detratto una sola volta dalle pene inflitte.

I termini di custodia cautelare, ai soli effetti dell'articolo seguente, decorrono anche durante il tempo in cui l'imputato è, per altro reato, detenuto per esecuzione di pena o internato per misura di sicurezza».

2. 9.

GOVERNO.

A quest'ultimo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

*Dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente:*

Tuttavia se i reati contestati all'imputato, ancorché in procedimenti separati, sono uniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'articolo 81 del codice penale o sono connessi ai sensi dei numeri 2) e 4) dell'articolo 45, la durata della carcerazione cautelare inizia a decorrere dalla notificazione del primo dei mandati o ordini di cattura, ma i suoi termini massimi sono computati in relazione al più grave dei reati contestati. Se però l'ultimo dei mandati o ordini di cattura è notificato a imputato per il quale siano già decorsi i termini massimi di carcerazione cautelare, o per il quale manchino meno di quindici giorni alla scadenza di tali termini, il giudice o il pubblico ministero competente, qualora ricorrano inderogabili esigenze istruttorie connesse al pericolo di inquinamento della prova, può, con decreto motivato, prorogare di trenta giorni i termini massimi stabiliti dal primo e dal quinto comma dell'articolo 272.

0. 2. 9. 2.

RODOTÀ, ONORATO, MANNUZZU.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

Nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale e quando per lo stesso fatto sono stati emessi più ordini o mandati di cattura, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo ordine o mandato e vengono commisurati in relazione al più grave dei reati contestati.

0. 2. 9. 1.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, CHELLA, BRINA, BINELLI, POCHETTI, ALASIA, BOCCHI, PICCHETTI, SANLORENZO, TRIVA, CUFFARO, SCARAMUCCI GUAITINI.

Sono stati presentati altresì i seguenti emendamenti:

*Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

Per i reati connessi ai sensi dell'articolo 45, nn. 1 e 2, ovvero uniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'articolo 81 del codice penale la durata della custodia preventiva inizia a decorrere dal giorno in cui l'imputato viene fermato o arrestato per il primo dei reati connessi o uniti dal vincolo della continuazione e la durata della custodia preventiva non può superare quella prevista per il più grave dei suddetti reati ancorché contestati in diverso procedimento.

Qualora un mandato o ordine di cattura per uno dei reati di cui al comma precedente venga notificato a persona per la quale siano già decorsi i termini massimi di carcerazione preventiva, per inderogabili esigenze istruttorie legate al pericolo di inquinamento della prova, il giudice con decreto motivato può prorogare di giorni trenta i termini di cui all'articolo 272.

2. 2.

RUSSO FRANCO, GORLA

*Aggiungere, in fine, i seguenti capoversi:*

Per i reati connessi ai sensi dell'articolo 45 nn. 1 e 2 ovvero uniti dal vincolo della continuazione ai sensi dell'articolo 81 del codice penale, la durata della custodia preventiva inizia a decorrere dal giorno in cui l'imputato venne fermato o arrestato per il primo dei reati connessi o uniti dal vincolo della continuazione.

In ogni caso la carcerazione preventiva non può superare la durata prevista per il più grave dei suddetti reati, ancorché contestati in diverso procedimento.

2. 3.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

In ogni caso la custodia preventiva non può superare la durata prevista per il più grave dei reati ancorché contestati in diverso procedimento.

2. 4.

FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

Il decorso dei termini di custodia cautelare opera ai soli effetti della scarcerazione ma non ai fini relativi al cumulo della pena.

2. 5.

GARGANI, CASINI, CARLO.

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

Nel caso che la persona si trovi in stato di detenzione per fatti sostanzialmente identici, ma qualificati diversamente nel nuovo ordine o mandato di cattura, nei termini di carcerazione preventiva va computato il tempo già sofferto a seguito di precedente ordine o mandato.

2. 8.

DE LUCA, BATTISTUZZI, FACCHETTI, PATUELLI, SERRENTINO, BOZZI.

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Passiamo dunque alla discussione sull'articolo 2 e sul complesso degli emendamenti e subemendamenti ad esso presentati.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, non intendo rubare del tempo prezioso per l'approvazione di un provvedimento che riveste carattere di urgenza, ma ritengo tuttavia di dover prendere la parola sull'articolo 2, che riguarda i cosiddetti «mandati a grappolo», perché l'esigenza di evitare gli abusi in questo campo è stata avvertita da tutte le parti politiche, tanto che in Commissione si sono svolti al riguardo una lunga discussione ed un confronto di cui dobbiamo dare atto.

Nella successiva elaborazione tecnica dell'articolo, però, sono sorte una serie di difficoltà e di problemi tali da determinare formulazioni tra loro alternative o integrabili. Si tratta ora di giungere ad una soluzione quanto più possibile equa di questo problema.

Vorrei innanzi tutto richiamare il nocciolo della questione. Anche in sede di prima formulazione di questo articolo, abbiamo affermato chiaramente che non eravamo contrari al fatto che il giudice potesse reiterare i mandati di cattura per adeguare l'imputazione alle risultanze processuali che scaturissero nel corso dell'istruzione. Ciò che abbiamo messo in discussione è che si facessero riaprire i termini della carcerazione preventiva alla emissione di ogni mandato di cattura. Alcuni giudici, infatti, hanno utilizzato la possibilità di contestare un nuovo reato e quindi di emettere un nuovo mandato di cattura alla scadenza dei termini di carcerazione preventiva relativi ad un precedente mandato, al fine di prolungare la carcerazione preventiva. Questa procedura patologica costituisce dunque un abuso di autorità da parte del giudice, ma non è solo questo il punto che viene in discussione a proposito dei «mandati a grappolo».

Vi è un'altra questione centrale di natura processuale. Infatti un intervento radi-

cale per evitare questi abusi non potrebbe essere che la riforma globale dei procedimenti istruttori. L'unico modo per controllare la legittimità di nuove emissioni di mandati di cattura sarebbe l'introduzione della cosiddetta udienza preliminare, nella quale è possibile sentire le parti dinanzi ad un giudice terzo, che possa decidere la liceità o meno dei nuovi mandati. In questo modo si avrebbe un controllo continuo di tali procedure. Tutto ciò però è al di là da venire, anche se su questo punto si è registrato un consenso generalizzato, che verificheremo peraltro in sede di discussione della riforma del codice di procedura penale. In questo momento occorre intanto intervenire con le norme di cui discutiamo.

Il problema, comunque, esiste e la stessa giurisprudenza ha tentato di ovviare ai meccanismi più perversi. Vi è stata, infatti, tutta una serie di sentenze che hanno cercato di porre un argine ai fenomeni più macroscopici, anzi patologici. Il punto più difficile, anche in Commissione, è stato quello dell'emissione di un nuovo mandato di cattura per fatti diversi.

Voglio qui dare atto all'onorevole Violante, e al gruppo comunista che si riconosce nel subemendamento Fracchia 0.2.9.1, di aver accolto un principio fondamentale, pervenendo non solo all'accoglimento delle fattispecie previste dall'articolo 45, nn. 1 e 2, del codice di procedura penale, ma anche al trasferimento del principio dell'articolo 81, cioè di una norma sostanziale, nel codice di procedura penale, sia pure limitatamente al primo comma dell'articolo 81, cioè all'ipotesi del cosiddetto concorso formale.

Da questa considerazione siamo partiti anche noi nella formulazione del nostro articolo, perché oggi la giurisprudenza precisa che l'illegittimità dei mandati di cattura a grappolo sussiste soltanto quando i fatti-reati costituiscono oggetto di nuovi mandati di cattura, che però sono già *sub iudice* al momento dell'emissione del primo mandato. In altri termini, si interviene semplicemente quando il giudice procedente è in condizione, sulla base delle prove raccolte, di contestare tutti i

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

reati in una sola soluzione con il primo mandato di cattura.

A questo proposito il relatore, onorevole Testa, ha obiettato giustamente che in questo modo cerchiamo la prova diabolica, perché non è possibile decidere se il giudice avesse in mano tutti gli elementi per contestare i successivi reati o meno. Se però è impossibile controllare il fatto che il giudice avesse fin dall'inizio la possibilità di emettere il mandato di cattura per tutti i reati, allora io sostengo che occorre intervenire radicalmente, trasferendo il principio contenuto nell'articolo 81 del codice penale, cioè in una norma sostanziale, in una norma processuale.

Se non facciamo questo, così come oggi avviene, continuiamo a rendere legittima l'emissione di successivi mandati anche quando gli ulteriori reati non erano noti al giudice al momento dell'emissione del primo mandato di cattura, secondo l'obiezione mossa dal relatore Testa.

Noi obiettiamo ulteriormente, a nostra volta, che questo è un «distinguo» sottile, in quanto riguarda una condizione che non sempre ricorre nella concreta realtà processuale, essendo difficile accertare il momento in cui l'autorità giudiziaria abbia raccolto, relativamente ai nuovi reati, indizi sufficienti a giustificare il mandato di cattura.

Noi riteniamo — e con noi il collega Violante ed anche il collega Onorato — che, quando si tratti di reati uniti non solo dalla connessione, ma anche dal vincolo della continuazione, quando cioè si tratti di reati oggettivamente connessi, la custodia preventiva debba decorrere dal giorno in cui è stato emesso il primo mandato di cattura e non possa superare i termini massimi del reato più grave contestato.

Questa modifica è conforme, a nostro parere, ad un criterio di giustizia sostanziale, che sta alla base dell'istituto della continuazione; altrimenti, non si comprenderebbe la *ratio* dell'articolo 81 del codice penale. Tale criterio porta, infatti, ad unificare, ai fini della pena, tutti i reati che si riferiscono al medesimo accadimento storico o allo stesso programma delittuoso.

Quindi, intervenendo in questa materia,

noi compiamo un atto di giustizia e ci proponiamo di impedire gli abusi che oggi si verificano. Tuttavia, non voglio fare una polemica sugli abusi che alcuni giudici compiono, perché spesso essi dipendono dalle norme attualmente in vigore, che sono estremamente complesse e danno adito a varie possibili interpretazioni. È solo trasferendo tutti i principi contenuti nell'articolo 81 del codice penale in norme processuali che eviteremo quella prova diabolica alla quale faceva riferimento il collega Testa. Abbiamo detto, sia in Commissione sia in Assemblea, che ci rendiamo conto della possibilità che venga scoperto un nuovo reato nel corso dell'istruttoria, sempre facente parte dello stesso disegno criminoso. E siamo quindi disponibili a modificare l'articolo in modo da concedere al giudice una proroga. È chiaro però che il giudice, se ha già scoperto tutta una serie di reati sempre facenti parte dello stesso disegno criminoso, nel momento in cui ne scopre un altro, sia pure gravissimo, ha già in mano tutte le prove e quindi non deve che aggiungere modesti tasselli ad un mosaico già ricostruito (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Ritengo, signor Presidente, che anche di questo articolo non si possa valutare la portata senza tener conto dell'ultima norma del provvedimento, quella relativa all'applicazione delle nuove disposizioni a coloro che siano già detenuti al momento dell'entrata in vigore della legge. In questo caso, poi, al problema dei termini della carcerazione preventiva se ne aggiungono altri, di carattere più sostanziale. L'emendamento proposto dalla Commissione, infatti, appare tale che non è logico pensare che la decorrenza della carcerazione preventiva in relazione alla notificazione del mandato di cattura a chi sia già detenuto per espiazione di pena possa avere effetti diversi secondo che la carcerazione sia iniziata prima o dopo

l'entrata in vigore della legge, anche per i riflessi che la norma può avere per l'imputato già condannato e per il quale sia richiesta un'ulteriore carcerazione preventiva. Si otterrebbe una disparità di trattamento che non ha nessun riferimento a diversità della situazione processuale: è un problema di fondo, perché i principi non possono essere diversi secondo che la carcerazione abbia avuto inizio prima o dopo l'entrata in vigore della nuova legge.

Se ci muoviamo su questa strada, rischiamo di fare affermazioni di principio che poi però si traducono in situazioni di fatto contraddittorie, con evidenti conseguenze di incostituzionalità.

Dunque, nel momento in cui fisseremo i termini delle entrate in vigore della norma, dovremo tener conto che finiremo anche per introdurre una differenziazione di fatto, segno di un mancato approfondimento della vera natura di queste norme e della loro possibilità di essere applicate compatibilmente con le regole costituzionali.

Certo, di questo dovremo discutere alla fine, quando affronteremo il tormentatissimo e fondamentale ultimo articolo. Ma è di tutta evidenza che una legge la cui portata debba essere valutata sulla base delle modificazioni e degli accorgimenti che saranno adottati nell'ultimo articolo deve in ogni sua parte corrispondere ad una identica e precisa volontà politica, perché altrimenti si rischia di trovarsi poi in condizioni di particolare disagio.

Credo che non siano fuor di luogo simili questioni, nel momento in cui discutiamo l'articolo 2, la cui portata varia in relazione alle risposte che si danno agli interrogativi che ora ho posto. Innanzitutto, la sua portata pratica, infatti, dipende in realtà dalle determinazioni che si adotteranno circa l'entrata in vigore. Inoltre, la compatibilità dell'articolo nel suo complesso con le norme costituzionali, oltre che nelle varie forme applicative secondo che ci si riferisca agli uni o agli altri casi nella discriminazione perpetrata dall'ultimo articolo, dipende appunto dall'ultima norma e noi facciamo una discussione sotto condizione.

Tutte le nostre valutazioni dipendono in realtà dall'ultimo articolo!

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola al relatore e al rappresentante del Governo affinché esprimano il parere sugli emendamenti, avverto che il subemendamento Fracchia 0. 2. 9. 1 è stato così riformulato dai presentatori:

*Dopo il terzo capoverso, aggiungere i seguenti:*

Quando sono stati emessi più ordini o più mandati di cattura per lo stesso fatto, i termini di carcerazione cautelare decorrono dal giorno in cui è iniziata l'esecuzione del primo ordine o mandato e vengono commisurati in relazione alla più grave delle imputazioni contestate.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche nei casi previsti dal primo comma dell'articolo 81 del codice penale.

0. 2. 9. 1.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, CHELLA, BRINA, BINELLI, POCETTI, ALASIA, BOCCHI, PICCHETTI, SANLORENZO, TRIVA, CUFFARO, SCARAMUCCI GUAITINI.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti e subemendamenti presentati all'articolo 2?

**ANTONIO TESTA, Relatore.** La Commissione ritira il suo emendamento 2.7 ed è favorevole al subemendamento Fracchia 0.2.9.1. nella sua seconda formulazione e all'emendamento del Governo 2.9; è contraria a tutti gli altri emendamenti e subemendamenti.

**PRESIDENTE.** Avverto che dai gruppi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria e dai deputati del PDUP è stato chiesto lo scrutinio segreto sul subemendamento Fracchia 0.2.9.1; decorre pertanto da questo momento il termine di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

preavviso di cui al quinto comma dell'articolo 49 del regolamento per la votazione segreta mediante procedimento elettronico.

Qual è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

Colgo l'occasione per proporre una correzione minimale al testo dell'emendamento del Governo 2.9. È una questione meramente grammaticale. Nel comma che recita: «Se l'imputato è detenuto per un altro reato, la predetta decorrenza rispetto al nuovo reato si inizia...» non si comprende bene, francamente, la ragione di quel «si», che proporrei di cancellare. Con questa correzione, il Governo insiste per l'approvazione del suo emendamento.

Concordo, per il resto, con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul subemendamento Rodotà 0.2.9.2. Ha chiesto di parlare l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. La parte politica per cui ho l'onore di prendere la parola non ritiene del tutto soddisfacente il testo dell'emendamento del Governo 2.9, sul quale ci asterremo: tale emendamento infatti non risolverebbe, qualora approvato — e non ripeterò quanto detto da altri colleghi —, i problemi che riguardano la materia che sinteticamente viene definita delle emissioni di mandati o di ordini di cattura a grappolo. Ci sono peraltro dei lati positivi: in particolare merita di essere segnalato il principio innovatore secondo il quale il periodo di carcerazione sofferto per espiazione di pena viene calcolato ai fini della decorrenza di termini di carcerazione preventiva relativa ad altra imputazione. Nella situazione precedente invece si verificava una sospensione della decorrenza dei termini. Nel complesso, a nostro avviso, non è stato però compiuto un sufficiente sforzo, neanche con il pregevole subemendamento Fracchia n. 0.2.9.1. a fir-

ma anche dell'onorevole Violante, per risolvere il problema dei reati connessi e legati dal vincolo della continuazione, che hanno suscitato le proteste degli interessati, che hanno subito certe iniziative giudiziarie, e degli studiosi della materia. Per questi motivi il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, innanzitutto devo ricordare all'Assemblea che sono il presentatore dell'emendamento 2.4. Le dichiarazioni rese dal relatore mi trovano sostanzialmente consenziente, per quel che riguarda il merito dei pareri espressi: sono preoccupato dal fatto che dichiarazioni di semplice opposizione a tutti gli emendamenti — ed in questo caso anche al mio, che sto cercando di illustrare — possano risultare successivamente non delle opposizioni, ma dei meccanismi di travolgimento e di inammissibilità nell'ipotesi che sia accolto l'emendamento del Governo. La questione in fondo è quella dei cosiddetti grappoli, e qui bisognerà che ci intendiamo per quello che vogliamo veramente fare. Non contesto nessuna posizione di merito che può essere assunta in questa materia, vorrei però che le questioni — scusate la mia presunzione — venissero comprese. Per esempio il subemendamento Fracchia 0.2.9.1 all'emendamento del Governo 2.9, riformulato dai colleghi comunisti, sul quale è stato espresso parere favorevole dalla Commissione, a mio giudizio non risolve la questione, in quanto esso non coglie la molteplicità dei fatti che possono dar luogo a plurimi mandati di cattura in successione l'uno all'altro. Essendo infatti il subemendamento unicamente attestato sulla previsione legislativa di cui al primo comma dell'articolo 81 del codice penale, esso riguarda esclusivamente più mandati che possono essere emessi, ma solo in relazione allo stesso fatto o a più fatti rientranti in un'unica azione od omissione. Poiché con un'unica azio-

ne od omissione si possono violare contemporaneamente più norme, o si può violare più volte la stessa disposizione, essendo l'unicità dell'azione sostanzialmente istantanea ed assorbente, noi non eviteremo mai, attraverso il sistema proposto, la proliferazione dei mandati ed ordini di cattura in fase istruttoria. Non intendiamo impedire che vi siano più atti di sottoposizione a vincolo, perché ricorrendo i presupposti e i motivi questi possono essere sacrosanti; e non ci preoccupiamo solo del fatto che un'esigenza sostanzialmente condivisibile, anzi lodevole, come quella di emettere mandati in successione, rischi di diventare lo strumento col quale i tempi massimi della carcerazione preventiva vengono allungati, attraverso un meccanismo di segmenti autonomi nella emissione dei mandati stessi. Con questo meccanismo un mandato può essere emesso in data odierna (scadendo tra un anno, ai fini della carcerazione preventiva), ma può essere surrogato da un successivo mandato, emesso dopo sei mesi, che ha un decorso autonomo e che allunga nel tempo la carcerazione preventiva. La somma dei periodi pertanto, è tale che il tetto non viene più rispettato.

Il nostro emendamento, dunque, tende a fare in modo che nel caso di più mandati, quando essi riguardino un unico processo, anche per fatti compiuti in tempi diversi e che siano legati dal vincolo della connessione o della continuazione (per cui il problema dell'unicità del processo è già stato risolto dal giudice), non sia possibile la loro emanazione. Tutto questo, naturalmente, ai fini della durata e della decorrenza della carcerazione preventiva e non della emissione dei mandati ed ordini di cattura; pertanto occorre prevedere un limite massimo che va rapportato al tempo previsto per la carcerazione preventiva per il più grave dei reati contestati, con un conseguente tetto massimo oltre il quale non può sussistere carcerazione preventiva.

Non considero la casistica che può essere critica in sede di applicazione pratica, dal punto di vista dei singoli fatti, da singoli magistrati: i fatti patologici — am-

messo che ve ne siano — non ci interessano e su questo possiamo essere tutti d'accordo. Tuttavia, ritengo che il magistrato abbia bisogno di una norma di questo tipo perché, in assenza di una regola che fissi il tetto massimo della detenzione preventiva a fronte di mandati di cattura plurimi, la continuazione nel tempo ed il proliferarsi dei mandati successivi può diventare una regola. Quindi, non potremmo fare processi alle cattive intenzioni altrui quando fossimo stati proprio noi — non fornendo determinazioni certe a proposito del limite massimo — a non fissare dei limiti corretti e legalmente validi per la carcerazione preventiva.

Di qui le ragioni che ci spingono a mantenere l'emendamento 2.4, che porta la firma mia e di alcuni colleghi.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Noi siamo contrari all'emendamento Felisetti 2.4, mentre siamo favorevoli naturalmente al nostro, che è stato recepito dall'emendamento 2.9 del Governo. Infatti occorre ribadire che stiamo discutendo del fenomeno della emissione di più mandati di cattura nei confronti della stessa persona.

Oggi accade, specie nei confronti della criminalità organizzata, che nel corso dell'istruttoria si scoprono man mano vari reati che vengono poi contestati con altrettanti mandati di cattura. La giurisprudenza della Cassazione, per evitare che il termine decorresse ogni volta con un nuovo mandato e per evitare che una misurazione artificiale dei tempi di emissione dei mandati prorogasse *sine die* la carcerazione preventiva, ha stabilito dei principi che la Commissione riconosce come positivi. Ebbene, in ogni caso, qualunque sia la data di emissione dei successivi mandati di cattura, il termine decorre dal momento in cui il giudice dispone di tutti gli elementi per emetterli.

Noi riteniamo che questa disciplina vada bene in tutti i casi, fatta eccezione per quelli in cui si discute di un fatto unico, come nell'eventualità di un incidente

stradale gravissimo nel quale un camion travolga più vetture, generando una serie di morti, alcune delle quali possono essere immediate ed altre successive nel tempo. In questo caso la Commissione, che ha accolto l'emendamento, stabilisce che i termini di decorrenza della carcerazione preventiva sono sempre quelli iniziali, trattandosi di un fatto unico. Anche nel caso in cui lo stesso fatto venga qualificato prima come furto aggravato e poi come rapina, i termini, proprio perché si tratta di uno stesso fatto, decorrono dall'inizio.

Diversa è l'opinione della Commissione sull'emendamento Felisetti 2.4, nell'ipotesi di fatti diversi. Infatti quest'ultimo emendamento — naturalmente senza volerlo — finirebbe col premiare la grande criminalità, perché chi ha commesso più reati ne sarebbe sostanzialmente favorito, essendo il suo termine di carcerazione preventiva commisurato soltanto al reato più grave, indipendentemente dal momento in cui gli altri reati sono stati scoperti. Inoltre questo emendamento si presta, forse in maniera più artificiosa, ad un certo «gioco» — ammesso che il magistrato voglia farlo: speriamo di no! — per cui si può far uscire un imputato e dopo un quarto d'ora emettere un secondo mandato: basterebbe infatti che fosse terminata la prima fase della carcerazione preventiva per non far più funzionare questo meccanismo tuzioristico.

Capiamo le ragioni del collega Felisetti, però riteniamo che, allo stato della disciplina del reato continuato e del concorso materiale di pene, sia meglio attenersi, nell'ipotesi di più fatti alla giurisprudenza della Cassazione. Qualora invece il fatto sia unico riteniamo che si debba ricercare una soluzione più garantista, che è quella proposta dalla Commissione.

Sono questi i motivi per i quali non voteremo a favore dell'emendamento Felisetti 2.4.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI ONORATO.** Signor Presidente, motiverò il nostro punto di vista su questo

problema dei mandati «a grappolo», che è assai travagliato. Noi voteremo a favore del subemendamento Fracchia 0.2.9.1, accolto dalla Commissione, perché, partendo dalla giurisprudenza della Corte di cassazione in materia, poc'anzi richiamata, esso introduce un'ulteriore garanzia quando si tratti di concorso formale di reati e quindi di uno stesso fatto qualificato diversamente. In questo caso la decorrenza della custodia preventiva inizia dall'esecuzione del primo mandato.

Riteniamo però — ecco il nostro assillo — che tutto questo sistema di garanzie sia insufficiente, perché è effettivamente vero che è assai difficile stabilire *per tabulas* quando il giudice poteva avere cognizione di un reato ed in ordine a questo reato non ha emesso un mandato di cattura. Allora noi abbiamo delineato un sistema diverso, tendente a disciplinare i casi in cui vi sono più fatti-reato diversi, e quindi ci siamo spinti oltre la tematica del subemendamento comunista accolto dalla Commissione, che riguarda soltanto il fatto del concorso formale. Ebbene, se questi fatti sono in qualche modo fra loro connessi sul piano probatorio — ecco che superiamo l'esigenza giurisprudenziale di verificare se il giudice conosceva già i fatti, perché c'è una connessione probatoria —, solo allora la carcerazione preventiva decorre dal primo mandato. Abbiamo, cioè, richiamato la continuazione fra i reati e soltanto la connessione di cui ai numeri 2 e 4 dell'articolo 45 del codice di procedura penale, concernenti il nesso teleologico fra i reati e il nesso probatorio, in cui la prova di un reato influisce sull'altro.

Riteniamo che questa sia una soluzione plausibile, soprattutto se si considera che qualora i termini di custodia preventiva stiano per scadere, nel momento in cui il giudice deve emettere un nuovo mandato ha la possibilità, per eccezionali esigenze istruttorie, di prorogare la durata massima della carcerazione preventiva già decorsa.

Non siamo invece d'accordo — e per questo ci asterremo — con la soluzione di democrazia proletaria, che applica il sistema che ho poc'anzi illustrato non solo ai

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

casi di continuazione — e va bene —, ma anche ai casi di connessione di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo 45, cioè ai casi di nesso teleologico, che sono richiamati anche da noi, nonché ai casi in cui si tratti di più reati, commessi anche da persone differenti.

Noi riteniamo che ciò sia, in certo modo, aberrante, perché più reati commessi da persone differenti, magari trattati in processi differenti, non possono giustificare il sistema di unificazione della custodia preventiva che, con questi emendamenti, andiamo a votare.

Per queste ragioni, ovviamente, voteremo a favore del subemendamento Rodotà 0.2.9.2, ci asterremo sull'emendamento Russo Franco 2.2, voteremo a favore del subemendamento Fracchia 0.2.9.1 e voteremo contro l'emendamento Felisetti 2.4 per le ragioni poc'anzi citate da Violante.

Vorrei fare ancora solo una piccola osservazione di carattere lessicale. Il subemendamento Rodotà 0.2.9.2 è riferito all'emendamento 2.9 del Governo, e comincia con le parole «Dopo il secondo capoverso aggiungere il seguente». Io non so quale sia l'accezione che di «capoverso» hanno gli uffici, ma direi che sarebbe meglio parlare di «comma» e non di «capoverso» (infatti, questa era la mia formulazione), perché il capoverso si distingue dall'alea e non coincide con l'accezione di comma. Dunque, questo subemendamento, in pratica, dovrebbe essere collocato dopo la parola «cattura» del secondo comma.

**PRESIDENTE.** Onorevole Onorato, le assicuro che, qualora approvato il subemendamento Rodotà 0.2.9.2, esso verrà collocato là dove lei ha indicato.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** Noi voteremo a favore dell'emendamento 2.9 del Governo e del subemendamento Fracchia 0.2.9.1, a favore del quale abbiamo già votato in Commissione.

Per quanto riguarda il testo del Gover-

no, che del resto ha aderito al complesso dei lavori della Commissione, vorrei sottolineare che finora la grande novità che ha rappresentato è stata trascurata in questo dibattito. Mi riferisco al fatto che, quando la legge sarà approvata, anche in caso di provvedimenti restrittivi della libertà in sede cautelare, il momento di decorrenza sarà costituito dalla notifica dell'ordine o del mandato di cattura, anche se l'imputato sta scontando una pena. È una forte innovazione rispetto al regime attuale ed è un fatto di grandissima civiltà, ispirato al principio che la carcerazione preventiva non è un anticipo di pena, ma soltanto una misura cautelare. Quindi, se l'imputato già si trova a disposizione del giudice per questa causa in esecuzione di pena, le esigenze istruttorie e di tutela della collettività sono garantite.

Sulla questione attinente al cosiddetto grappolo dei mandati od ordini di cattura, non avrei molto da aggiungere a ciò che ha detto il collega Violante, che mi trova consenziente, se non per integrare quanto da lui detto con riferimento ad alcuni interventi successivi. La Commissione si è lungamente soffermata su questo tema, riconoscendo che il principio secondo cui la carcerazione preventiva non costituisce un anticipo di pena dovrebbe anche giustificare una disciplina delle ipotesi di più mandati, pendenti non solo dinanzi allo stesso giudice, ma anche a giudici diversi. Ci siamo, però, trovati di fronte a difficoltà pratiche, che ci sono sembrate del tutto insuperabili.

Intanto, se leggiamo con attenzione l'emendamento Felisetti 2.4, ci accorgiamo che esso non si riferisce soltanto al caso di più mandati nello stesso procedimento, ma anche al caso di mandati esistenti in diversi procedimenti. E questo aggrava le difficoltà. Faccio un elenco rapidissimo delle difficoltà: si supponga di trovarsi nello stesso procedimento. Qui si pongono due ordini di problemi. In primo luogo, che cosa accade quando la scoperta del nuovo reato avviene mentre l'indagine sul primo è in un grado successivo? Si procede, ad esempio, per un furto (siamo già in grado d'appello o, addirittura, davanti alla

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Cassazione), si scopre che tale furto aveva come motivo quello di occultare un omicidio. Allora, se diciamo che i termini decorrono dall'inizio della carcerazione preventiva, l'omicidio per cui si apre l'istruttoria (ed i termini, secondo la legge, sono di un anno e sei mesi) non consentirà l'emissione di un ordine di cattura relativo alla fase istruttoria, perché già interamente decorsa. E questo è il primo ordine di problemi.

Secondo ordine di problemi: siccome la connessione — a cui si riferiscono alcuni emendamenti — deve essere contestata almeno per quanto riguarda la continuazione, che cosa succede se il giudice non la contesta?

Ma i problemi si aggravano ove si debba tener conto all'interno dello stesso processo, altrimenti introdurremmo un elemento di assoluta casualità nel determinare la lunghezza complessiva della carcerazione preventiva. Allora, se dovessimo prendere in considerazione delle carcerazioni pendenti in diversi processi, ci si dovrebbe domandare come stabilire il *dies a quo* nel caso in cui la legge, giustamente, richieda che il giudice emetta il provvedimento restrittivo della libertà personale solo quando sia in possesso di sufficienti elementi di colpevolezza.

Quindi due sono gli elementi che dovrebbero determinare questo *dies a quo*. Il primo: la conoscenza della carcerazione preventiva in atto per un altro reato; il secondo: la consapevolezza che vi sono sufficienti elementi di colpevolezza per il secondo reato. Come accertare queste elementi in modo chiaro, al fine di non determinare conflitti? La Commissione si è impegnata su questo punto, non è riuscita a trovare una soluzione e si è quindi attestata su ciò che è regolabile senza creare confusioni nei processi (che di confusione certo non hanno bisogno): e cioè il riferimento, anche per la esecuzione della pena, alla notifica dell'ordine o del mandato di cattura nonché l'ipotesi riduttiva, ma chiara, dell'articolo 81, prima parte, contenuta nel subemendamento Fracchia 0.2.9.1. Queste sono le ragioni per cui noi voteremo come già ho indicato.

Devo aggiungere che ritiro l'emendamento Gargani 2.5, di cui sono cofirmatario, perché il suo contenuto è stato meglio espresso nell'emendamento 2.9 del Governo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Rodotà 0.2.9.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	424
Votanti .....	279
Astenuti .....	145
Maggioranza .....	140
Voti favorevoli .....	62
Voti contrari .....	217

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo  
 Alberini Guido  
 Almirante Giorgio  
 Aloi Fortunato  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andreatta Beniamino  
 Andreoli Giuseppe  
 Anselmi Tina  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano

Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Becchetti Italo  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasini Oddo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonalumi Gilberto  
Bonetti Andrea  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Botta Giuseppe  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco

Caccia Paolo Pietro  
Cafiero Luca  
Capria Nicola  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Codrignani Giancarla  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Colzi Ottaviano  
Comis Alfredo  
Conte Carmelo

Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo  
Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
Di Bartolomei Mario  
Diglio Pasquale  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato

Ermelli Cupelli Enrico

Falcier Luciano  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Foti Luigi  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Galasso Giuseppe  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Genova Salvatore  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorla Massimo  
Grippe Ugo  
Guerzoni Luciano  
Gunnella Aristide

Ianniello Mauro

Labriola Silvano  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Maceratini Giulio  
Magri Lucio  
Mammi Oscar  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manna Angelo  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mastella Clemente  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Mazzotta Roberto  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Minervini Gustavo  
Monducci Mario  
Monfredi Nicola  
Moro Paolo Enrico

Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicoltra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Parlato Antonio  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perugini Pasquale  
Picano Angelo  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Preti Luigi  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola

Rabino Giovanni  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Ricciuti Romeo  
Righi Luciano  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Stegagnini Bruno  
Sullo Fiorentino

Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Tramarin Achille  
Tringali Paolo

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanfagna Marcello  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Amadei Ferretti Malgari  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Cocco Maria  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corvisieri Silverio  
Crippa Giuseppe  
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferri Franco  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francese Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido  
Iovannitti Bernardino Alvaro

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale

Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mannino Antonino  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Nicolini Renato

Olivi Mauro

Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmi Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Sanlorenzo Bernardo  
 Sannella Benedetto  
 Sapio Francesco  
 Sarti Armando  
 Sastro Edmondo  
 Satanassi Angelo  
 Scaramucci Guaitini Alba  
 Soave Sergio  
 Spataro Agostino  
 Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Trebbi Ivanne  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio

Zanini Paolo  
 Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Andreoni Giovanni  
 Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Corti Bruno  
 Forlani Arnaldo  
 Franchi Franco  
 Gioia Luigi  
 Pillitteri Giampaolo  
 Raffaelli Mario  
 Reina Giuseppe  
 Rubbi Antonio  
 Sanese Nicola  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Trantino Vincenzo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione il su-

bemendamento Fracchia 0.2.9.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento 2.9 del Governo, nel testo modificato dal subemendamento testè approvato, interamente sostitutivo dell'articolo 2, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Sono così preclusi i restanti emendamenti.

Passiamo all'articolo 3, che è del seguente tenore:

«Articolo 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

“ART. 272. — *(Durata della custodia preventiva).* — La durata della custodia preventiva, quando si procede con istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, un anno e sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi l'imputato deve essere scarcerato.

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore affinché si proceda con istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato:

1) per i reati di competenza del pretore: se sia decorso un mese dal decreto di citazione a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; se siano decorsi tre mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

2) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e per i quali la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni: *a)* se siano decorsi sei mesi dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio o dall'ordinanza di rinvio a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; *b)* se siano decorsi sei mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; *c)* se siano decorsi sei mesi dalla pronuncia della sentenza in grado di appello senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

3) per i reati per i quali il mandato di cattura è facoltativo e per i quali la legge prevede la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni, i termini indicati nel numero 2 sono ridotti della metà;

4) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e per i quali la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo: *a)* se sia decorso un anno e sei mesi dalla richiesta del decreto di citazione a giudizio o dalla ordinanza di rinvio a giudizio senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado; *b)* se

sia decorso un anno dalla pronuncia della sentenza di primo grado senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; *c)* se sia decorso un anno dalla pronuncia della sentenza in grado di appello senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna;

5) per i reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio e per i quali la legge prevede la pena della reclusione inferiore nel massimo a venti anni, i termini indicati nel numero 4 sono di un anno per ciascuna fase.

Nel caso in cui a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione, o per altra causa, il procedimento è rimesso ad altra autorità giudiziaria, dalla data della decisione decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

La durata complessiva della custodia preventiva non può tuttavia in alcun caso superare:

1) per i reati di competenza del pretore, cinque mesi;

2) per i reati previsti nel numero 2 del quinto comma, due anni e per quelli previsti nel numero 3, un anno;

3) per i reati previsti nel numero 4 del quinto comma, sei anni e per quelli previsti nel numero 5, quattro anni.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano per la competenza a decidere sulla scarcerazione le disposizioni dell'articolo 279 in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti dal presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria. Allo stesso modo possono provvedere, con la sentenza, i giudici di primo e secondo grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma. In questi casi i termini di custodia preventiva per ciascun fase decorrono dal momento del mandato di cattura».

Nell'articolo 275 del codice di procedura penale, le parole «nel quinto comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinto e nell'ottavo comma». A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, primo capoverso, sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) nei casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio, sei mesi. Alla scadenza, se esistono eccezionali esigenze istruttorie, il giudice istruttore, su richiesta del pubblico ministero, può disporre la proroga della custodia preventiva con ordinanza corredata di adeguata motivazione in ordine agli indizi di colpevolezza ed alle particolari esigenze istruttorie. Non possono essere disposte più di due proroghe di sei mesi ciascuna quando si procede per reati per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo ad anni venti o la pena dell'ergastolo; la proroga può essere disposta una sola volta in tutti gli altri casi. Avverso i provvedimenti di proroga è ammessa la richiesta di riesame da parte dell'imputato e dei suoi difensori.

3. 29.

DE LUCA, BATTISTUZZI, FACCHETTI,  
PATUELLI, SERRENTINO, BOZZI.

Al primo comma, primo capoverso, numero 2, sostituire le parole: un anno e sei mesi, con le seguenti: un anno; e le parole: un anno, con le seguenti: otto mesi.

3. 1.

RUSSO FRANCO, RONCHI, CALAMIDA.

*Al primo comma, primo capoverso, numero 2, sostituire le parole: un anno e sei mesi, con le seguenti: un anno.*

3. 2.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, primo capoverso, numero 2, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: otto mesi.*

3. 3.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, secondo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: L'imputato deve essere immediatamente scarcerato quando il pubblico ministero fa richiesta per la sentenza di proscioglimento.*

3. 4.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al primo comma, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:*

L'imputato deve essere immediatamente scarcerato quando il pubblico ministero fa richiesta per la sentenza di proscioglimento e il giudice istruttore non provvede entro 15 giorni nei casi previsti al n. 1) del primo comma del presente articolo e entro 30 giorni nei casi previsti nel n. 2) del primo comma del presente articolo.

3. 5.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al primo comma, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:*

Trascorsi quarantacinque giorni dal termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 372 senza alcun provvedimento del giudice istruttore, l'imputato detenuto deve essere scarcerato.

3. 30.

DE LUCA, BATTISTUZZI, FACCHETTI,  
PATUELLI, SERRENTINO, BOZZI.

*Al primo comma, dopo il secondo capoverso, aggiungere il seguente:*

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Quando il pubblico ministero nelle sue requisitorie a norma dell'articolo 369 abbia fatto richiesta di sentenza di proscioglimento, l'imputato o il suo difensore possono proporre istanza di riesame del provvedimento restrittivo, in merito alla persistenza della correlazione tra materiale probatorio raccolto e stato di carcerazione preventiva. L'istanza deve essere proposta con le forme previste dagli articoli 197 e 198 o dall'articolo 80 entro 5 giorni dall'avviso che il giudice istruttore ha fatto notificare ai difensori, a norma dell'articolo 372, secondo comma, non oltre il terzo giorno dalla presentazione delle requisitorie da parte del pubblico ministero. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 263-ter e 263-quater.

3. 6.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al primo comma, quinto capoverso, numero 1, sopprimere le parole da: se siano decorsi, fino a: sentenza irrevocabile di condanna.*

3. 7.

FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMANO.

*Al primo comma, quinto capoverso, numero 1, dopo le parole: tre mesi dalla pronuncia della sentenza di primo grado, aggiungere le seguenti: senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello; se siano decorsi tre mesi dalla pronuncia della sentenza in grado di appello.*

3. 8.

GOVERNO.

*Al primo comma, quinto capoverso, numero 4, lettera a), sostituire le parole: un anno e sei mesi, con le seguenti: un anno.*

3. 9.

RUSSO FRANCO, GORLA, CALAMIDA.

*Al primo comma, quinto capoverso, numero 4, lettera a), sostituire le parole: un anno e sei mesi, con le seguenti: un anno.*

3. 10.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, quinto capoverso, numero 5, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: otto mesi.*

3. 11.

RUSSO FRANCO, GORLA, CALAMIDA.

*Al primo comma, quinto capoverso, numero 5, sostituire le parole: un anno, con le seguenti: otto mesi.*

3. 12.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, sostituire il sesto capoverso con il seguente:*

Nel caso in cui a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione o per altra causa, il procedimento regredisca ad una fase o ad un grado di giudizio diversi ovvero sia rimesso ad altro giudice, dalla data del provvedimento che dispone il regresso ovvero la rimessione decorrono di nuovo i termini previsti dai commi precedenti.

3. 32.

GOVERNO.

*Al primo comma, sostituire il settimo e l'ottavo capoverso con i seguenti:*

La durata complessiva della custodia preventiva non può tuttavia superare:

1) per i reati di competenza del pretore, cinque mesi;

2) per i reati previsti nel numero 2 del quinto comma, due anni e per quelli previsti nel numero 3, un anno;

3) per i reati previsti nel numero 4 del quinto comma, sei anni e per quelli previsti nel numero 5, quattro anni.

I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica, se disposta su richiesta della difesa, e nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie ritenute indispensabili con espresse indicazioni nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

3. 28

GOVERNO.

A quest'ultimo emendamento sono stati presentati i seguenti subemendamenti:

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

*Al n. 1), sostituire le parole: cinque mesi con le seguenti: otto mesi.*

0. 3. 28. 1.

GOVERNO.

*Sopprimere le parole: se disposta su richiesta della difesa.*

0. 3. 28. 2.

LA COMMISSIONE.

*Sopprimere le parole: «o comunque per fatto a lui imputabile».*

0. 3. 28. 3.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, CHELLA, BRINA, BINELLI, POCCHETTI, ALASIA, BOCCHI, PICCHETTI, SANLORENZO, TRIVA, CUFFARO, SCARAMUCCI, GUAITINI.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sopprimere il settimo capoverso.*

3. 13.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, CRUCIANELLI.

*Al primo comma, sopprimere il settimo capoverso.*

3. 14.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al primo comma, settimo capoverso, sopprimere le parole: o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato.*

3. 15.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, sostituire l'ottavo capoverso con i seguenti:*

La durata complessiva della carcerazione cautelare non può superare in alcun caso i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato o della pena inflitta con sentenza di condanna non definitiva e comunque:

1) per i reati di competenza del pretore, cinque mesi;

2) per i reati previsti nel numero 2 del quinto comma due anni e per quelli previsti nel numero 3, un anno;

3) per i reati previsti nel numero 4 del quinto comma, sei anni e per quelli previsti nel numero 5, quattro anni.

Ai fini del computo della durata complessiva della carcerazione cautelare non si tiene conto del tempo in cui l'imputato è sottoposto ad osservazione psichiatrica disposta nella istruzione formale o nel dibattimento.

3. 33.

VIOLANTE, MACIS, FRACCHIA, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI, CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, CHELLA, BRINA, BINELLI, BOCCHI, POCCHETTI, ALASIA, SANLORENZO, CUFFARO, SCARAMUCCI, GUAITINI, TRIVA.

*Al primo comma, ottavo capoverso, numero 3, sostituire le parole: sei anni, con le seguenti: quattro anni.*

3. 17.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al primo comma, ottavo capoverso, numero 3, sostituire le parole: sei anni, con le seguenti: quattro anni.*

3. 18.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, ottavo capoverso, numero 3, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: tre anni.*

3. 19.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, ottavo capoverso, numero 3, sostituire le parole: quattro anni, con le seguenti: tre anni e quattro mesi.*

3. 20.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al primo comma, sostituire il nono capoverso con il seguente:*

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria quanto in quella del giudizio, quando si procede per un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo o per i

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

delitti previsti negli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, primo e secondo comma, del codice penale, ovvero per i delitti previsti dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, deve essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'articolo 282. Negli altri casi i suddetti obblighi possono essere imposti.

3. 27.

CASINI CARLO.

*Al primo comma, nono capoverso, sopprimere le parole: o più.*

3. 21.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, decimo capoverso, sostituire le parole: è per darsi con le seguenti: ha posto in essere azioni inequivocabilmente volte.*

3. 31.

DE LUCA, BATTISTUZZI, FACCHETTI,  
PATUELLI, SERRENTINO, BOZZI.

*Al primo comma, decimo capoverso, dopo le parole: o è per darsi alla fuga, aggiungere le seguenti: sulla base di concreti e probanti elementi.*

3. 22.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, tredicesimo capoverso, sostituire il primo periodo con il seguente:*

Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria, quando proceda per delitto per il quale è obbligatoria l'emissione del mandato di cattura.

3. 23.

FRACCHIA, ONORATO, RUSSO FRANCO,  
MACIS, VIOLANTE.

*Al primo comma, tredicesimo capoverso, dopo le parole: Tuttavia il giudice istruttore, aggiungere le seguenti: nel caso in cui l'imputato si sia dato alla fuga o sia per darsi alla fuga sulla base di elementi concreti e probanti.*

3. 24.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Al primo comma, tredicesimo capoverso, sostituire le parole: del mandato di cattura, con le seguenti: della cattura.*

3. 25.

GOVERNO.

*Al primo comma, tredicesimo capoverso, aggiungere, in fine, le parole: In ogni caso, la durata complessiva della carcerazione cautelare non può superare i termini massimi stabiliti nell'ottavo comma.*

3. 26.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, RIZZO,  
CRUCIANELLI.

Sono stati infine presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

Il quarto comma dell'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 304, è sostituito dal seguente:

«La non punibilità è dichiarata con ordinanza del giudice istruttore, alla conclusione della fase istruttoria, previo accertamento della non equivocità ed attualità della condotta di cui al primo e al secondo comma».

3. 01.

GAROCCHIO, GARAVAGLIA.

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

ART. 3-bis.

All'articolo 432-bis del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le cause di sospensione della decorrenza dei termini della carcerazione preventiva si applicano in ogni caso solo all'imputato cui esse si riferiscono».

3. 02.

LA COMMISSIONE.

Passiamo alla discussione sull'articolo 3 e sugli emendamenti, subemendamenti ed ar-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

ticoli aggiuntivi ad esso presentati. Ha chiesto di parlare l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, desidero solo informare la Presidenza e i colleghi che ritiriamo la seconda parte dell'emendamento 3.33 da noi presentato. Resta, ovviamente, in vita la prima parte dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Violante. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti subemendamenti e articolo aggiuntivi presentati all'articolo 3?

ANTONIO TESTA, *Relatore*. La Commissione è contraria agli emendamenti De Luca 3.29, Russo Franco 3.1, Maceratini 3.2 e 3.3, Russo Franco 3.4 e 3.5, De Luca 3.30, Russo Franco 3.6, Felisetti, 3.7. È altresì contraria all'emendamento 3.8 del Governo e agli emendamenti Russo Franco 3.9, Maceratini 3.10, Russo Franco 3.11, Maceratini 3.12. È favorevole agli emendamenti 3.32 e 3.28 del Governo e contraria ai subemendamenti 0.3.28.1 del Governo e Fracchia 0.3.28.3. Desidero, signor Presidente, motivare il parere contrario della Commissione su quest'ultimo subemendamento.

L'articolo 3 è uno degli articoli più importanti del provvedimento. Stiamo parlando dei termini della carcerazione preventiva. Nella struttura sono stati previsti termini di diversa entità, a seconda della fase processuale. È stato altresì previsto in alcuni casi un sistema di sospensione riduttivo rispetto alla attuale normativa della decorrenza dei termini e precisamente quando vi siano delle incombenze, che possano far decorrere i termini addebitandoli sostanzialmente ad atteggiamento dell'imputato.

L'emendamento proposto impedisce la sospensiva per fatto addebitabile all'imputato al contrario di quanto previsto nel testo licenziato. A questo proposito ricordo la possibilità della ricsuzione del magistrato da parte dell'imputato; infatti, un giudicabile che volesse far decorrere i brevi termini di carcerazione preventiva potrebbe impiantare una ricsuzione del magistrato procedente, che non può essere decisa dal magistrato

stesso, ma da un organo superiore, e promuovere un ricorso in cassazione, facendo così trascorrere un anno senza che l'istruttoria proceda e che vada avanti l'espletamento dell'incombenza della fase processuale per ottenere la scarcerazione.

Quindi, se non si prevede la sospensione per un fatto addebitabile all'imputato in realtà si crea una situazione di cui si avvantaggeranno soprattutto coloro che hanno più mezzi, più assistenza e quindi capacità di eludere la normativa.

Se questo emendamento dovesse essere approvato è facile prevedere che sarà usato dai delinquenti più pericolosi.

Raccomando alla Camera l'approvazione del subemendamento 0.3.28.2 della Commissione.

Proseguendo nell'espressione del parere, la Commissione è contraria agli emendamenti Onorato 3.13., Russo Franco 3.14., Maceratini 3.15., Violante 3.33., Russo Franco 3.17., Maceratini 3.18. e 3.19., Russo Franco 3.20., Casini Carlo 3.27., Maceratini 3.21., De Luca 3.31., Maceratini 3.22.

Inoltre, la Commissione esprime parere favorevole all'emendamento Fracchia 3.23., parere contrario all'emendamento Maceratini 3.24., parere favorevole all'emendamento 3.25 del Governo, parere contrario sull'emendamento Onorato 3.26 e sull'articolo aggiuntivo Garocchio 3.01. Raccomando infine alla Camera l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.02, della Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole Testa, la Presidenza vorrebbe essere certa di avere ben compreso il parere contrario della Commissione sull'emendamento 3.8 del Governo.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Sì, signor Presidente, la Commissione ha espresso parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, il Governo concorda con il parere contrario espresso dal relatore su tutti gli emendamenti presentati e dichiara di ritirare il subemendamento 0.3.28.1 e l'emendamento 3.8.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Invita infine gli onorevoli Garavaglia e Garocchio a voler ritirare il loro articolo aggiuntivo 3.01.

PRESIDENTE. Onorevole sottosegretario, qual è il parere del Governo sul subemendamento 0.3.28.2. della Commissione?

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con quanto esposto dal relatore.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo ora passare ai voti.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazioni di voto l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi insistiamo per la votazione del nostro emendamento 3.29 poiché riteniamo fondamentale ribadire l'esigenza di una maggiore garanzia. Sostanzialmente l'impianto del nostro emendamento ci sembra più garantista, anche se nella sostanza il complesso dei termini non è diverso da quello proposto dal testo della Commissione. Però sostanzialmente l'ipotesi che noi formuliamo è quella di un massimo di carcerazione preventiva di sei mesi con la possibilità di proroga, di volta in volta. Ciò serve a stimolare il giudice a compiere le attività istruttorie che deve compiere, perché altrimenti l'imputato non avrebbe nessuna possibilità di vedere accelerato il processo. Oltre tutto, di fronte all'inattività del giudice, qualora la carcerazione preventiva dovesse essere prorogata per un altro semestre, dovrebbe avvenire con provvedimento motivato, che può essere impugnabile. Ci rendiamo conto che questo comporta un aggravio di lavoro, ma il valore garantista di questa formulazione ci pare meriti un'attestazione maggiore rispetto a quella che sia il Governo che la Commissione hanno dato alla nostra proposta. Sostanzialmente questo emendamento riprende la formulazione del progetto Bozzi. Noi insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, farò una rapidissima dichiarazione di voto sull'emendamento De Luca 3.29. Infatti, anche il nostro progetto iniziale prevedeva il sistema delle proroghe per la carcerazione preventiva e quindi il controllo del giudice sulla permanenza di questa carcerazione secondo l'indicazione del Consiglio d'Europa. Riconosciamo però che con il nuovo sistema adottato dalla Commissione, cioè il computo per spezzoni separati, il sistema delle proroghe complica eccessivamente e, tutto sommato, è un sistema — questo delle proroghe — pressoché equivalente a quello del computo per spezzoni. Perciò, pur riconoscendo il valore di principio dell'emendamento, il gruppo della sinistra indipendente si asterrà dal voto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, pongo in votazione l'emendamento De Luca 3.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Onorevoli colleghi, dobbiamo ora votare a scrutinio segreto l'emendamento Russo Franco 3.1.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, farò una dichiarazione di voto sul mio emendamento 3.1 che varrà anche per tutti gli altri emendamenti con i quali noi abbiamo richiesto la riduzione dei termini della carcerazione preventiva. Abbiamo chiesto ciò, onorevoli colleghi, semplicemente per la fascia superiore prevista dall'attuale legge, perché per l'ultima fascia, per i reati più gravi con pena superiore ai venti anni, si richiede oggi un anno e sei mesi e per i reati con pena inferiore ai venti anni un anno: noi chiediamo otto mesi. Onorevoli colleghi, vi sono due motivi per i quali vi chiediamo di appoggiare i nostri emendamenti. Il primo è riferito alla lunghezza in sé. A noi sembra che un'istruttoria che duri un anno e sei mesi sia spro-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

sitata, anche per i reati più gravi; in secondo luogo — ed è la motivazione che più ci preme — noi crediamo che il processo penale debba essere sempre più spostato dalla fase dell'istruttoria, in cui il giudice istruttore è padrone assoluto del processo, in cui ogni cosa avviene nel segreto delle sue stanze, alla fase dibattimentale. Riteniamo quindi che abbreviare di sei mesi l'istruttoria non tolga niente alla possibilità di acquisizione delle prove, ma semplicemente sposti questo problema, evidentemente fondamentale nel processo, alla fase dibattimentale.

Si tratta dunque di una norma, a noi pare, che per un verso riduce i termini, e per l'altro introduce una modalità del processo, molto più garantista. Per questo invitiamo la Camera ad approvare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. Farò un'unica dichiarazione di voto su tutti gli emendamenti tendenti ad una diminuzione dei termini della carcerazione preventiva. Noi comprendiamo perfettamente le ragioni che hanno indotto i colleghi a questa proposta, e tendenzialmente le condividiamo, e pensiamo che il nostro processo penale debba andare verso i termini che ci auguriamo possano coincidere con quelli proposti ora, o anche essere ulteriormente ridotti.

Crediamo tuttavia che in questa legge — che per la prima volta si propone di invertire la tendenza che si è manifestata negli ultimi anni '70 — sarebbe forse velleitario cercare di introdurre delle riduzioni rispetto ai tetti e ai limiti che ci siamo dati con l'articolo 3. Crediamo infatti che queste proposte debbano sempre accompagnarsi ad una valutazione molto attenta della situazione delle strutture della nostra giustizia e ad un'attenzione profonda ai problemi che derivano dalle istruttorie, soprattutto per i delitti più gravi, per i delitti della grande criminalità organizzata, ed anche per quei processi del terrorismo che ancora non si sono esauriti. Pensiamo che vi sia un declino del terrorismo, ma crediamo che questa pagina non si sia ancora chiusa completamente.

Per questo ci asterremo dal voto su queste

proposte volte ad una riduzione dei termini sulle quali, ripeto, tendenzialmente siamo d'accordo, ma che contrastano con la situazione attuale delle strutture giudiziarie e con la necessità di opporre resistenza alla criminalità organizzata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, come mi ero permesso di far osservare prima, l'emendamento Russo Franco 3.1, ed i miei emendamenti 3.2 e 3.3 hanno sostanzialmente lo stesso contenuto (sia pure componendoli fra di loro). Mi pare quindi sia questo il momento adatto per fare una dichiarazione di voto.

Noi del Movimento sociale italiano-destra nazionale abbiamo chiesto la riduzione di questo termine per l'istruttoria — per i reati più gravi; ma vedremo poi che non sono i più gravi — da un anno e sei mesi, com'è nel testo della Commissione, ad un anno. Questo perché, come è stato già ricordato, per i reati più gravi vi è un aumento del terzo, che porta quindi questo termine ad un anno e mezzo.

Bisogna infatti intendersi. Il senso di questa legge — e questo è un emendamento, e costituisce quindi un momento estremamente significativo nell'iter complessivo della discussione — è questo: il Parlamento intende dare un segnale ai magistrati perché passino dalla cultura del sospetto alla cultura della prova, perché si acquisiscano prima le prove e poi si arresti. Questo dovrebbe essere il segnale civile, che si contrappone al sistema che oggi troppo spesso vede il cittadino in galera, mentre poi si acquisiscono le prove. Riteniamo che questo sia un fatto assolutamente incivile. Diciamo allora: se questo è il segnale, se alla cultura del sospetto si deve sostituire la cultura della prova, ebbene, un anno — che poi abbiamo visto essere un anno e sei mesi per reati più gravi — è più che sufficiente. Lasciare in piedi una carcerazione preventiva per l'istruttoria che raggiunge, come vedremo, il termine di due anni, a nostro avviso, significa vanificare largamente le buone intenzioni pur presenti in questo provvedimento.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Per questi motivi invitiamo tutti i deputati a valutare, in piena libertà di coscienza (nella votazione segreta che abbiamo richiesto), l'importanza dell'emenendamento proposto.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei far presente che l'ultimo comma dell'articolo 3 andrebbe inteso come articolo 3-bis. Per ragioni sistematiche, si potrebbe quindi votarlo separatamente.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, non occorre una votazione separata: la Presidenza terrà conto della sua osservazione in sede di coordinamento formale del testo approvato.

LUIGI PRETI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUIGI PRETI. Onorevole Presidente, a titolo personale, dichiaro di condividere le considerazioni svolte dall'oratore comunista e quindi di non poter votare a favore.

MICHELE CIFARELLI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, su tutti questi argomenti mi è sembrato giusto intervenire in sede di discussione degli articoli del disegno di legge, senza chiedere la parola in sede di dichiarazioni di voto, dato che mi trovo d'accordo con le conclusioni della Commissione. Giacché ho potuto constatare che colleghi di vari gruppi hanno chiesto la parola per caratterizzare la loro posizione su questo articolo senza dubbio importante e decisivo, eccomi qui a chiederla anch'io.

Ovviamente il mio intervento sarà telegrafico, perché il gruppo repubblicano condivide le conclusioni della Commissione e le intese raggiunte anche sugli emendamenti presentati dal Governo.

Desidero però sottolineare che non ci facciamo facilmente trasportare dalla differen-

za, che è solo verbale, tra la cultura del sospetto e la cultura del giudizio. Noi riteniamo infatti che ogni legge debba corrispondere all'epoca storica in cui viene approvata e siamo molto sensibili al travaglio del pericolo, non ancora superato, del terrorismo e soprattutto dei gravi pericoli derivanti dalla criminalità organizzata.

Siamo certo perfettamente d'accordo ad allentare l'eccessivo rigore dei termini di detenzione preventiva, ma riteniamo che, attenendosi ad una visione equilibrata e unitaria, siano giuste e sostenibili le conclusioni della Commissione. Riteniamo anzi che ci si debba guardare dal deflettere da esse, sia pure con motivazioni particolari che potrebbero avere un significato sul piano umanitario. Siamo qui, infatti, per approvare un provvedimento legislativo molto importante.

CARLO CASINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Signor Presidente, la questione dei termini rappresenta forse il cuore di tutto il provvedimento. Due sono le osservazioni che vanno fatte al riguardo. Innanzitutto va detto che la Commissione ed il Governo hanno operato molto intensamente per ridurre la carcerazione preventiva. Nel decidere il voto su questo punto occorre pertanto tener presente che, al di là dei termini numerici, così come indicati nel testo della Commissione e del Governo, gli stessi termini saranno calcolati in senso più favorevole all'imputato in quanto, in base all'articolo 1, non si terrà conto delle maggior parte delle circostanze aggravanti. Gli stessi termini inoltre sono, come si dice, «per segmenti» e, quindi, come è stato più volte chiarito in sede di discussione sulle linee generali, si avrà una ulteriore riduzione dei termini. Sul piano politico, sono già d'accordo con quello che è stato detto e quindi non lo ripeterò. Faccio soltanto una considerazione: nel tenere ancora consistenti i termini istruttori la Commissione si è lasciata guidare da un giudizio di fatto, e cioè che l'attuale lunghezza dei processi dipende, più che dalla lunghezza

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

delle istruttorie (spesso dovuta al fatto che la delinquenza che ci troviamo ad affrontare è nuova, perché complessa, ramificata, intelligente, mobile), dai tempi morti che esistono nel passaggio da una fase processuale all'altra. L'atto di coraggio compiuto dalla Commissione è consistito soprattutto nella riduzione dei termini post-istruttori, pur riducendo anche quelli istruttori.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Ho notato che gli interventi si susseguono in una specie di ritualità dichiarativa nei confronti di questo che è il cuore del problema. Ho sentito anche dichiarazioni dissenzienti da quelle del proprio gruppo, che rispetto, perché il problema è grave e delicato. Condivido, tuttavia, in modo convinto e pieno le conclusioni cui è pervenuta la Commissione, in uno sforzo di sintesi.

In sostanza, con questa disposizione invertiamo la rotta fino a questo punto seguita, sempre tendente all'aumento della carcerazione preventiva in funzione di esigenze processuali, e perveniamo ad una segmentazione, prima, e ad una riduzione, poi, dei singoli segmenti, privilegiando — se il verbo privilegiare in questo caso è opportunamente utilizzato —, quanto alla durata nel tempo, la fase iniziale, e cioè quella dell'accertamento istruttorio, che è certamente la più delicata e la più bisognosa di tempo per pervenire a convincimenti concreti; mentre il resto, viceversa, lo riduciamo notevolmente: noi riteniamo che questo sia il segno di una tendenza.

Sono fermamente convinto — e vorrei che lo fosse anche tutto il Parlamento — che, così come l'aumento della carcerazione preventiva non ha risolto i problemi del processo, allo stesso modo potrebbe essere un'illusione quella di credere che la riduzione della carcerazione preventiva possa sciogliere questo intricato nodo. Il vero problema sta nel processo, nel codice di procedura: soltanto se agiremo nel processo, creando uno strumento che consenta di rendere giustizia in tempi brevi, avremo risolto i problemi, e il

nodo della carcerazione preventiva, che in certi casi è sacrosanto, potrà conciliarsi con i principi di giustizia e di umanità, che stanno in una risposta di giustizia celere e certa.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Signor Presidente, credo che tutti dovremmo riflettere sulle considerazioni svolte anche poco fa dal collega Felisetti, sul fatto cioè che la soluzione dei problemi della carcerazione preventiva verrà dalla capacità di incidere sul processo.

Ieri ho fatto presente che mi pare ci si stia avviando verso una nuova legge Merli: in attesa delle strutture si sospendono le sanzioni, e qui le sanzioni sono i termini della carcerazione preventiva. In realtà, prorogando le disposizioni concernenti le sanzioni, le strutture non si cambiano.

Credo in proposito di poter sottolineare, ora che vi accingete a votare su questi emendamenti, quello che ho già affermato in sede di discussione generale. Sarà vero che le soluzioni deriveranno da questa palingenesi del processo penale, ma è anche vero che i termini di carcerazione preventiva (o meglio la loro assenza, quale c'è stata di fatto, per lo meno per certi reati ed in certe situazioni, fino ad oggi) creano le condizioni per processi mostruosi, per istruttorie monumentali che spesso sono soltanto monumenti di ignominia. Perché è un'ignominia fare processi con centinaia di imputati ed illudersi che il tempo perso in istruttoria (e la relativa carcerazione preventiva) possa essere recuperato nelle fasi successive! Si è voluto introdurre un nuovo concetto, in base al quale il termine della carcerazione preventiva finisce per essere non più garanzia per l'imputato ma garanzia per il giudice. Ma prevedere una carcerazione preventiva più lunga durante l'istruttoria significa consentire processi di dimensioni tali per cui, sulla pelle degli imputati e della stessa giustizia, si arriverà a procedimenti mostruosi, che tra l'altro daranno luogo più frequentemente a ricorsi in appello, visto che i processi con centinaia di imputati finiscono di solito con sentenze che sono in pratica delle estrazioni a sorte. Tutto

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

questo è possibile proprio perché c'è tutto il tempo per abbandonarsi alla tentazione di impostare maxiprocessi che, non solo richiedono maxitermini di carcerazione preventiva durante l'istruttoria, ma anche tempi molto più lunghi nelle fasi successive, per le quali parlare di accorciamento dei tempi è pura illusione.

Noi abbiamo fatto la nostra parte avviando questo processo politico di ritorno dalla situazione in cui era stata cacciata la giustizia con la legislazione speciale. Questo nostro contributo alla discussione potrà, se vorrete tenerne conto, fare in modo che questo fenomeno di ritorno non rimanga una mera volontà politica e che, una volta raggiunta la boa, si cominci veramente il viaggio in senso contrario. Sarebbe grave se, una volta arrivati alla boa, ci si fermasse lì, in attesa di chissà quali nuove misure e con il rischio di riprendere poi a muoversi nella direzione di prima.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Reggiani. Ne ha facoltà.

**ALESSANDRO REGGIANI.** Voteremo a favore di questa norma, anche se condividiamo le perplessità espresse a titolo personale dall'onorevole Preti. Siamo convinti che non è con una riduzione più o meno accentuata dei termini di carcerazione preventiva che si risolverà questo problema. È nostra fermissima convinzione che in molti casi la durata eccessiva della fase istruttoria non sia determinata da una perversa inclinazione dei magistrati (anche se ci sono le eccezioni in questo senso)...

**MAURO MELLINI.** Solo per i peculati!

**ALESSANDRO REGGIANI.** ... ma dal fatto che sulla magistratura e sull'attività giurisdizionale in genere si sono scaricati innumerevoli problemi di ordine pubblico. Non mi stancherò mai di ripetere che la causa va ricercata nell'estrema difficoltà dell'individuazione della prova, nella necessità di fronteggiare grandi fenomeni di criminalità organizzata che hanno assunto dimensioni territoriali che non coincidono più con le circoscrizioni giudiziarie e che devono quindi indurre il legislatore ad individuare competen-

ze territoriali diverse.

In una situazione di questo genere, il lavoro arretrato (perché di questo si tratta) si è andato accumulando ed è quindi inutile continuare ad illuderci che si possa, riducendo i termini di carcerazione preventiva, eliminare il fenomeno di per se stesso negativo della carcerazione preventiva. Dobbiamo accompagnare queste iniziative con una costante, attenta revisione delle circoscrizioni che completi gli organici dei cancellieri e dei segretari delle procure che quasi ovunque si aggirano al di sotto del 30 per cento escluse certe preture dove non vi sarebbe bisogno né di pretore, né di segretari né di cancellieri, perché sono preture che non fanno niente!

Fino a quando non saremo in grado di fornire agli uffici di istruzione, alle procure della Repubblica, la possibilità di fronteggiare questo lavoro, sarà opera assolutamente vana — e forse anche molto pericolosa — intervenire solo in astratto sui termini della carcerazione preventiva!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI ONORATO.** Nella votazione su tutti gli emendamenti che riducono ulteriormente i termini massimi di carcerazione preventiva per le singole fasi o per il tetto complessivo, noi ci asterremo dal voto: la riduzione (anche per il significato che assume nell'ambito del sistema adottato) ci sembra congrua; inoltre, ci preoccupiamo che una riduzione più drastica possa provocare qualche caso eclatante per l'opinione pubblica di uscita dal carcere di cosiddetti «mostri» che poi inducono il legislatore a tornare sui propri passi, a cedere alla tentazione di quella legislazione sussultoria, ondulatoria o schizofrenica di cui francamente abbiamo dato troppi esempi!

Con coscienza direi civile e democratica, ci asterremo dal voto sul punto e mi richiamo a quanto detto, ad esempio, dal collega Macis in materia. Aggiungo una brevissima motivazione del voto sugli emendamenti Russo Franco 3.5, De Luca 3.30, e Russo Franco 3.6, tutti intesi ad introdurre ulteriori termini (dopo la fase di istruzione formale), appunto per evitare una protrazione della carcerazio-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

ne preventiva; sono propenso ad astenermi su questi emendamenti perché mi sembrano inutili ed in questo senso inviterei i presentatori a ritirarli. Mi sembrano inutili perché il termine, lo sbarramento dopo l'istruzione formale, lo abbiamo stabilito con riferimento all'ordinanza di rinvio a giudizio. Alcuni di questi emendamenti si preoccupano del fatto che il pubblico ministero chieda il proscioglimento istruttorio, ma se questo non arriva, da parte del giudice istruttore, con la contemporanea scarcerazione per mancanza od insufficienza di indizi, vale lo sbarramento generale dell'ordinanza di rinvio a giudizio. Questi ulteriori sbarramenti non introducono nulla di nuovo ed anzi, in certi casi, protraggono lo sbarramento!

Anche nel caso di richiesta di proscioglimento istruttorio avanzata dal pubblico ministero, se entro quei dati termini (sei mesi, un mese, eccetera) non viene emessa ordinanza di rinvio a giudizio, ovviamente l'imputato deve essere scarcerato: questo sbarramento è sufficiente, anzi, in certi casi, è forse più garantista degli altri!

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare l'onorevole Fiandrotti, per esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal suo gruppo. Ne ha facoltà.

**FILIPPO FIANDROTTI.** Mi pronunzio infatti come dissenziente.

In via generale, sono favorevole agli emendamenti che propongono riduzioni della carcerazione preventiva e che, naturalmente, non richiamo uno per uno.

In occasione del dibattito sul caso Negri, ho avuto modo di dire che la carcerazione preventiva costituisce una ingiustizia, uno scarto tra il diritto ed il fatto; non costituisce cioè il momento di collegamento fra il diritto compiuto e la situazione di fatto. La carcerazione preventiva nasce dal fatto che, per esigenze particolari, la decisione del giudice non può essere immediata e la pena non può essere definitivamente enunciata. Questo però significa che il sistema deve partire dal presupposto che la carcerazione preventiva, che in ipotesi non dovrebbe esistere se non in limiti minimi, deve essere la più ridotta possibile. Gli stessi interventi del collega Reggiani e del collega Onorato, dimostrano che non

è fondata la tesi per la quale, considerata la situazione esistente, noi dobbiamo accettare i livelli di carcerazione preventiva che abbiamo prima costituiti e che ora intendiamo modificare secondo il parere della maggioranza. Non possiamo pensare che, poiché il processo non funziona, poiché le riforme non sono state compiute, poiché il Parlamento non ha compiuto i passi necessari per un perfetto funzionamento della macchina della giustizia, vi sia qualcuno che paghi per questo scarto. Si tratta qui di un tipico caso di contrasto fra la volontà generale dello Stato e quella particolare del cittadino, o meglio di un interesse generale rispetto ad uno particolare. Ebbene, questo è un caso in cui la ragione generale dello Stato limita e sopprime il diritto e l'interesse dell'individuo. Nessuna argomentazione, che parta dalla considerazione dello stato di fatto, è dimostrativa nel sostenere i livelli della carcerazione preventiva.

Mi rendo conto che la carcerazione preventiva è uno degli elementi del complesso ordinamento processuale, mi rendo anche conto che non si può cambiare solo questo aspetto ignorando gli altri, però insisto nel dire che non possiamo accettare che ci sia una limitazione del diritto dell'individuo, nel suo aspetto essenziale che è la libertà, per ragioni di carattere organizzativo, processuale e di fatto. Questa continua limitazione della volontà particolare, sulla base di esigenze di ordine generale, costituisce una violenza delle istituzioni che dobbiamo guardare con estremo sospetto e perplessità.

Ricordo ancora che oggi stiamo assumendo una decisione mentre prende l'avvio al Senato l'esame della proposta di legge di dissociazione dal terrorismo e mentre abbiamo tutti dichiarato che l'eliminazione della legislazione d'urgenza costituisce una condizione per combattere i nuovi fenomeni della criminalità organizzata. Mantenere un atteggiamento eccessivamente cauto nel ridurre i termini di carcerazione preventiva e nel riportare il nostro sistema a livelli accettabili di carcerazione preventiva in un sistema civile, mi sembra una limitazione, un ritardo rispetto a questi orientamenti. Noi dobbiamo insistere perché le strumentazioni, gli elementi materiali dell'organizzazione peniten-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

ziaria e processuale siano migliorati e portati ai livelli europei ed a quelli richiesti dalle convenzioni internazionali. D'altra parte sappiamo benissimo che quando muteranno le situazioni di fatto interverremo per modificare i livelli della carcerazione preventiva. Come lo siamo stati in passato, saremo sempre in ritardo nei confronti delle modifiche legislative e del sistema in essere. Intanto questi ritardi vengono pagati da cittadini e da famiglie che subiscono un torto ed una limitazione che non avranno mai alcun compenso. Dichiaro quindi il mio voto favorevole agli emendamenti che riducono la carcerazione preventiva ed il mio dissenso dalle dichiarazioni rese dal collega Felisetti.

**PRESIDENTE.** Prima di passare alle votazioni, vorrei ricordare che l'onorevole Maceratini faceva notare che i suoi due emendamenti 3.2 e 3.3 sono identici nella sostanza all'emendamento Russo Franco 3.1, quest'ultimo essendo la sintesi degli altri due. Porrò pertanto in votazione la prima parte dell'emendamento Franco Russo 3.1 fino alle parole «*con le seguenti: un anno*» e l'identico emendamento Maceratini 3.2. Porrò poi in votazione la restante parte dell'emendamento Franco Russo 3.1. e l'identico emendamento Maceratini 3.3.

**Votazioni segrete.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento Russo Franco 3.1, fino alle parole «*con le seguenti: un anno*» e sull'identico emendamento Maceratini 3.2, non accettati dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	424
Votanti .....	275
Astenuti .....	149
Maggioranza .....	138
Voti favorevoli .....	64
Voti contrari .....	211

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla restante parte dell'emendamento Russo Franco 3.1, e sull'identico emendamento Maceratini 3.3, non accettati dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	432
Votanti .....	274
Astenuti .....	158
Maggioranza .....	138
Voti favorevoli .....	57
Voti contrari .....	217

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 3.4, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	359
Votanti .....	344
Astenuti .....	15
Maggioranza .....	173
Voti favorevoli .....	25
Voti contrari .....	319

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abete Giancarlo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Aloj Fortunato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreatta Beniamino  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonelli Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armato Baldassare  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzolini Luciano  
  
Badesi Polverini Licia  
Balestracci Nello  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Becchetti Italo  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bodrato Guido  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio

Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi  
  
Caccia Paolo Pietro  
Cafiero Luca  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Capria Nicola  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Colzi Ottaviano  
Comis Alfredo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco  
  
D'Aimmo Florindo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Mese Paolo  
Di Bartolomei Mario  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
  
Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Fornasieri Giuseppe  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Fracchia Bruno  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo  
  
Galasso Giuseppe  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela

Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Guerzoni Luciano  
Gunnella Aristide  
  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
  
Labriola Silvano  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Loda Francesco  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro  
  
Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mammì Oscar  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Martino Guido  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Minervini Gustavo  
Misasi Riccardo  
Monducci Mario  
Monfredi Nicola  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Mundo Antonio  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicoitra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro

Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Sanguineti Mauro Angelo  
Santarelli Giulio  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Adolfo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scarlato Guglielmo  
Segni Mariotto  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Sondano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sospiri Nino  
Stegnanini Bruno  
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco  
Tancredi Antonio  
Tedeschi Nadir  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele

Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Baghino Francesco Giulio  
Fini Gianfranco  
Gabbuggiani Elio  
Maceratini Giulio  
Mazzone Antonio  
Mennitti Domenico  
Muscardini Palli Cristiana  
Pallanti Novello  
Poli Bortone Adriana  
Rallo Girolamo  
Rossino Giovanni  
Tassi Carlo  
Tringali Paolo  
Valensise Raffaele  
Zanfagna Marcello

*Si sono astenuti sulla prima parte dell'emendamento Russo Franco 3.1 e sull'emendamento Maceratini 3.2 di identico contenuto:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Amadei Ferretti Malgari

Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Cardinale Emanuele  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Crippa Giuseppe  
Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato  
Fabbri Orlando

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francesca Angela  
  
Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Elio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
  
Ianni Guido  
  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale  
  
Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Masina Ettore  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Motetta Giovanni  
  
Nebbia Giorgio  
  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria

Peggio Eugenio  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Provantini Alberto  
  
Quercioli Edilio  
  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni  
  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Soave Sergio  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio  
  
Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes  
  
Umidi Sala Neide Maria  
  
Vignola Giuseppe  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso  
  
Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

*Sono in missione:*

Andreoni Giovanni  
 Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Corti Bruno  
 Forlani Arnaldo  
 Franchi Franco  
 Gioia Luigi  
 Pillitteri Giampaolo  
 Raffaelli Mario  
 Reina Giuseppe  
 Rubbi Antonio  
 Sanese Nicola  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Trantino Vincenzo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Le chiedo scusa, onorevole Russo, ma non avevo assolutamente percepito il suo segnale di richiesta di dichiarazione di voto. Vorrei pregare i colleghi di farmene cenno prima che io dichiaro aperta la votazione.

**FRANCO RUSSO.** L'avevano percepita gli uffici!

**GUIDO POLLICE.** Guardi in giro, per favore!

**PRESIDENTE.** La Presidenza se ne è accorta quando la votazione era già in corso.

Dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento Russo Franco 3.5.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Desidero soltanto rispondere al collega Onorato, proprio per la stima che nutro per la sua competenza tecnica in materia. Tuttavia vorrei far notare che noi abbiamo proposto con gli emendamenti 3.4 e 3.5 una ulteriore riduzione della carcerazione preventiva. Perché questo?

La motivazione del collega Onorato — se mi consente — non risponde alle esigenze che noi abbiamo posto; infatti con l'emendamento 3.4 abbiamo prospettato semplice-

mente il problema del procedimento sommario, mentre con l'emendamento 3.5 abbiamo generalizzato la richiesta, qualora il pubblico ministero, titolare dell'azione penale, chieda una sentenza di proscioglimento. Noi riteniamo che se l'autorità procedente è convinta dell'innocenza di un imputato ed il giudice istruttore, in un lasso di tempo, che va da 15 a 30 giorni, non risponde all'istanza di una sentenza di proscioglimento, l'imputato deve essere scarcerato. Questa ipotesi è dunque diversa, secondo noi, dal problema del tetto sancito per le diverse fasi; qui, infatti, c'è un pubblico ministero che inizia un'azione penale, ma poi si convince, al termine della raccolta delle prove, che l'imputato deve essere prosciolto; quindi noi chiediamo che, se il giudice istruttore non ha nulla da eccepire al riguardo, l'imputato debba essere immediatamente scarcerato. È un caso completamente diverso, è un caso particolare, che secondo noi deve essere disciplinato. Per questo non mi sento di raccogliere l'invito dell'onorevole Onorato di ritirare l'emendamento. So perfettamente, dati gli orientamenti generali, che esso non sarà approvato, però ci preme richiamare l'attenzione su questo caso particolare che costituirebbe un ulteriore limite alla carcerazione preventiva.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Noi ci asterremo sull'emendamento Franco Russo 3.5, se non altro perché, se il pubblico ministero chiede il proscioglimento, evidentemente avrà scarcerato l'imputato.

**CARLO CASINI.** Lo deve scarcerare!

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti.

**Votazioni segrete.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 3.5, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	436
Votanti .....	257
Astenuti .....	179
Maggioranza .....	129
Voti favorevoli .....	31
Voti contrari .....	226

(*La Camera respinge*).

Pongo in votazione l'emendamento De Luca 3.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 3.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	430
Votanti .....	413
Astenuti .....	17
Maggioranza .....	207
Voti favorevoli .....	36
Voti contrari .....	377

(*La Camera respinge*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Felisetti 3.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Russo Franco 3.9 e Maceratini 3.10, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	427
Votanti .....	270
Astenuti .....	157
Maggioranza .....	136

Voti favorevoli .....

53

Voti contrari .....

217

(*La Camera respinge*).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Russo Franco 3.11 e Maceratini 3.12, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	418
Votanti .....	266
Astenuti .....	152
Maggioranza .....	134
Voti favorevoli .....	49
Voti contrari .....	217

(*La Camera respinge*).

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abete Giancarlo  
 Aiardi Alberto  
 Alberini Guido  
 Aloï Fortunato  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Angelini Piero  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Arisio Luigi  
 Armato Baldassare  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Azzolini Luciano  
 Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Barbalace Francesco  
 Battaglia Adolfo  
 Battistuzzi Paolo  
 Becchetti Italo  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchini Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Bianco Gerardo  
Biasini Oddo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonalumi Gilberto  
Bonetti Andrea  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Botta Giuseppe  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
  
Caccia Paolo Pietro  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Caldoro Antonio  
Campagnoli Mario  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Coloni Sergio  
Colzi Ottaviano  
Comis Alfredo  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
D'Aimmo Florindo

Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
De Carli Francesco  
Dell'Andro Renato  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Donato Giulio  
Diglio Pasquale  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
  
Falcier Luciano  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Grigoletto Laura  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fornasari Giuseppe  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo  
  
Galasso Giuseppe  
Garavaglia Maria Pia  
Genova Salvatore  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Grippò Ugo  
Gunnella Aristide  
  
Ianniello Mauro  
  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Ligato Lodovico  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Lussignoli Francesco Pietro	Potì Damiano
Magri Lucio	Preti Luigi
Mammì Oscar	Pumilia Calogero
Manchinu Alberto	Quarta Nicola
Mancini Vincenzo	Rabino Giovanni
Manfredi Manfredo	Ravaglia Gianni
Mannino Calogero	Ravasio Renato
Martinazzoli Mino	Rebulla Luciano
Martino Guido	Reggiani Alessandro
Marzo Biagio	Ricciuti Romeo
Massari Renato	Righi Luciano
Mastella Clemente	Rinaldi Luigi
Mattarella Sergio	Riz Roland
Meleleo Salvatore	Rizzi Enrico
Melillo Savino	Rocchi Rolando
Melis Mario	Rocelli Gianfranco
Memmi Luigi	Rognoni Virginio
Meneghetti Gioacchino	Romano Domenico
Mensorio Carmine	Rosini Giacomo
Merloni Francesco	Rossattini Stefano
Merolli Carlo	Rossi di Montelera Luigi
Micheli Filippo	Ruffini Attilio
Misasi Riccardo	Ruffolo Giorgio
Monducci Mario	Russo Ferdinando
Monfredi Nicola	Russo Francesco
Mora Giampaolo	Russo Giuseppe
Mundo Antonio	Russo Raffaele
Nenna D'Antonio Anna	Russo Vincenzo
Nicolazzi Franco	Sacconi Maurizio
Nicotra Benedetto	Salerno Gabriele
Nucara Francesco	Sangalli Carlo
Nucci Mauro Anna Maria	Sanguineti Mauro Angelo
Orsenigo Dante Oreste	Santarelli Giulio
Orsini Bruno	Santini Renzo
Orsini Gianfranco	Santuz Giorgio
Paganelli Ettore	Sanza Angelo Maria
Parlato Antonio	Saretta Giuseppe
Patria Renzo	Sarli Eugenio
Patuelli Antonio	Sarti Adolfo
Pellizzari Gianmario	Savio Gastone
Perugini Pasquale	Scaglione Nicola
Picano Angelo	Scaiola Alessandro
Piccoli Flaminio	Scarlato Guglielmo
Piermartini Gabriele	Segni Mariotto
Piredda Matteo	Senaldi Carlo
Piro Francesco	Serrentino Pietro
Poggiolini Danilo	Silvestri Giuliano
Pollice Guido	Sinesio Giuseppe
Pontello Claudio	Sodano Giampaolo
Portatadino Costante	Soddu Pietro
	Sorice Vincenzo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Sospiri Nino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Sullo Fiorentino  
  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
  
Urso Salvatore  
  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zaniboni Antonino  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Almirante Giorgio  
Amadei Ferretti Margari  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Auleta Francesco  
  
Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco Giulio  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo

Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi  
  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corvisieri Silverio  
Crippa Giuseppe  
Curcio Rocco  
  
D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Del Donno Olindo  
de Michieli Vitturi Ferruccio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato  
  
Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fini Gianfranco  
Fittante Costantino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Fracchia Bruno  
Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
  
Ianni Guido  
Iovannitti Bernardino Alvaro  
  
Labriola Silvano  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Lops Pasquale  
  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Masina Ettore  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Mennitti Domenico  
Miceli Vito  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Motetta Giovanni  
Muscardini Palli Cristiana  
  
Nebbia Giorgio  
  
Onorato Pierluigi  
  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo

Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
  
Quercioli Elio  
  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni  
  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Soave Sergio  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio  
  
Tagliabue Gianfranco  
Tassi Carlo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes  
  
Umidi Sala Neide Maria

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Valensise Raffaele  
 Vignola Giuseppe  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Zanfagna Marcello  
 Zanini Paolo  
 Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo Franco 3.6:*

Barbato Andrea  
 Bassanini Franco  
 Codrignani Giancarla  
 Ferrara Giovanni  
 Giovannini Elio  
 Guerzoni Luciano  
 Levi Baldini Ginzburg Natalia  
 Maceratini Giulio  
 Mannuzzu Salvatore  
 Masina Ettore  
 Minervini Gustavo  
 Nebbia Giorgio  
 Onorato Pierluigi  
 Pisani Lucio  
 Rizzo Aldo  
 Rodotà Stefano  
 Visco Vincenzo Alfonso

*Si sono astenuti sugli emendamenti identici Russo Franco 3.9 e Maceratini 3.10:*

Alasia Giovanni  
 Alborghetti Guido  
 Amadei Ferretti Malgari  
 Angelini Vito  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Auleta Francesco  
 Badesi Polverini Licia  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbato Andrea  
 Barbera Augusto  
 Barzanti Nedo  
 Bassanini Franco  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bianchi Beretta Romana  
 Binelli Gian Carlo  
 Birardi Mario

Bocchi Fausto  
 Bochicchio Schelotto Giovanna  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Boselli Anna detta Milvia  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Bottari Angela Maria  
 Brina Alfio  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Calonaci Vasco  
 Calvanese Flora  
 Cannelonga Severino  
 Canullo Leo  
 Capecchi Pallini Maria Teresa  
 Caprili Milziade Silvio  
 Cardinale Emanuele  
 Castagola Luigi  
 Ceci Bonifazi Adriana  
 Cerquetti Enea  
 Cerrina Feroni Gian Luca  
 Chella Mario  
 Cherchi Salvatore  
 Ciancio Antonio  
 Cocco Maria  
 Codrignani Giancarla  
 Colombini Marroni Leda  
 Cominato Lucia  
 Conte Antonio  
 Conti Pietro  
 Corvisieri Silverio  
 Crippa Giuseppe  
 Curcio Rocco

D'Ambrosio Michele  
 Danini Ferruccio  
 Dardini Sergio  
 Di Giovanni Arnaldo  
 Dignani Grimaldi Vanda  
 Donazzon Renato

Fabbri Orlando  
 Fagni Edda  
 Fantò Vincenzo  
 Ferrara Giovanni  
 Ferri Franco  
 Filippini Gobbi Giovanna  
 Fittante Costantino  
 Fracchia Bruno  
 Francese Angela  
 Gabbuggiani Elio  
 Gasparotto Isaia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
  
Ianni Guido  
  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale  
  
Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Masina Ettore  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Motetta Giovanni  
  
Nebbia Giorgio  
  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pernice Giuseppe  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario

Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
  
Quercioli Elio  
  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Rizzo Aldo  
Rodotà Stefano  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni  
  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Scaramucci Guaitini Alba  
Soave Sergio  
Spataro Agostino  
Strumendo Lucio  
  
Tagliabue Gianfranco  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbi Ivanne  
Triva Rubes  
  
Umidi Sala Neide Maria  
  
Vignola Giuseppe  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso  
  
Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Si sono astenuti sugli identici emendamenti Russo Franco 3.11 e Maceratini 3.12:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Amadei Ferretti Malgari  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Auleta Francesco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barbato Andrea  
Barzanti Nedo  
Bassanini Franco  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi  
  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corvisieri Silverio  
Crippa Giuseppe  
Curcio Rocco  
  
D'Ambrosio Michele  
Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Di Giovanni Armando  
Dignani Grimaldi Vanda

Donazzon Renato  
  
Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferrara Giovanni  
Ferri Franco  
Fracchia Bruno  
  
Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Geremicca Andrea  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerzoni Luciano  
  
Ianni Guido  
  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lops Pasquale  
  
Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Masina Ettore  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
  
Nebbia Giorgio  
  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pastore Aldo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pernice Giuseppe

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Petrocelli Edilio  
 Petruccioli Claudio  
 Picchetti Santino  
 Pierino Giuseppe  
 Pisani Lucio  
 Pochetti Mario  
 Poli Gian Gaetano  
 Polidori Enzo  
 Proietti Franco  
 Provantini Alberto  
  
 Quercioli Elio  
  
 Riccardi Adelmo  
 Ricotti Federico  
 Ridi Silvano  
 Rindone Salvatore  
 Rizzo Aldo  
 Rodotà Stefano  
 Ronzani Gianni Vilmer  
 Rossino Giovanni  
  
 Samà Francesco  
 Sandirocco Luigi  
 Sanfilippo Salvatore  
 Sanlorenzo Bernardo  
 Sannella Benedetto  
 Sapio Francesco  
 Sarti Armando  
 Sastro Edmondo  
 Satanassi Angelo  
 Scaramucci Guaitini Alba  
 Senaldi Carlo  
 Soave Sergio  
 Spataro Agostino  
 Strumendo Lucio  
  
 Tagliabue Gianfranco  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Trebbi Ivonne  
 Triva Rubes  
  
 Umidi Sala Neide Maria  
  
 Vignola Giuseppe  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Zanini Paolo  
 Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Andreoni Giovanni  
 Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Corti Bruno  
 Forlani Arnaldo  
 Franchi Franco  
 Gioia Luigi  
 Pillitteri Giampaolo  
 Raffaelli Mario  
 Reina Giuseppe  
 Rubbi Antonio  
 Sanese Nicola  
 Scàlfaro Oscar Luigi  
 Trantino Vincenzo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko

**Si riprende la discussione**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.32 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per esprimere una richiesta relativa all'emendamento 3.28 del Governo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Noi abbiamo presentato l'emendamento 3.33, del quale secondo le dichiarazioni che ho reso in precedenza resta in vita soltanto la prima parte, quella cioè che va dalle parole «La durata complessiva» fino alla parola «comunque».

Se votassimo gli emendamenti nell'ordine stabilito, il nostro emendamento sarebbe sicuramente precluso. Noi chiediamo perciò la votazione per parti separate dell'emendamento 3.28 del Governo. Chiediamo, cioè, che venga votata la prima parte dell'emendamento, costituita dalle parole «La durata complessiva della custodia preventiva non può tuttavia superare», separatamente da tutto il resto dell'emendamento stesso.

PRESIDENTE. Questa sua richiesta,

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

onorevole Violante, interverrà quando procederemo alla votazione dell'emendamento 3.28 del Governo.

LUCIANO VIOLANTE. La ringrazio, signor Presidente, ma mi sono permesso di intervenire adesso in quanto intendo fare una seconda richiesta, connessa alla prima. La richiesta è che la Commissione o il Governo accettino, se lo ritengono opportuno, come subemendamento all'emendamento 3.28 del Governo il nostro emendamento 3.33. Se questa richiesta venisse accettata, ritireremmo la richiesta di votazione per parti separate.

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Violante è in realtà rivolta al Governo. Se l'onorevole ministro lo ritiene opportuno, può pronunciarsi al riguardo.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo potrebbe essere d'accordo con la proposta dell'onorevole Violante purché il suo emendamento 3.33 fosse ulteriormente ridotto alla seguente formulazione: «La durata della carcerazione cautelare non può superare in alcun caso i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato».

In questo senso ritengo che sarebbe accettabile una norma di garanzia finale che, per la verità, risulterebbe abbastanza astratta, ma che non può escludere una sua eventuale incidenza. Non potrei invece accettare il riferimento alla «pena inflitta in concreto», anche se confesso di non avere riflessi particolarmente celeri e, quindi, non sono in grado di andare al di là di qualche atteggiamento problematico su materia che mi pare abbastanza difficile.

Direi comunque che, sotto questo profilo, problematicamente tendo ad immaginare che il riferimento alla «pena inflitta in concreto» registrerebbe complicità assolutamente indominabili.

LUCIANO VIOLANTE. Ringraziamo anzitutto il ministro per la precisione con la quale ci ha risposto. Tuttavia riteniamo — sempre con quel margine di problematicità cui ha fatto cenno il ministro — di dover mantenere ferma la seconda parte

dell'emendamento. E ne spiegherò il motivo.

Faccio un esempio. Si ha la rissa quando tre o più persone litigano; se da questo litigio scaturisce una lesione ad uno dei tre, la reclusione è da tre mesi a cinque anni. A questo punto noi chiediamo che la carcerazione preventiva si commisuri non ai cinque anni ma alla pena inflitta in concreto, visto che ci sono reati in ordine ai quali vi può essere uno scarto molto ampio tra la pena base inflitta in concreto e la pena massima. In questo caso che cosa succede? Che si infligge una pena di cinque, sei o sette mesi, ma la carcerazione preventiva la si valuta sulla base della situazione più grave.

Il secondo elemento è il seguente. Nell'ordinamento penitenziario chiediamo misure alternative alla pena detentiva quando il condannato abbia scontato già metà della pena. Qui, invece, andremmo ai due terzi.

Qual è la differenza con la situazione attuale? Mentre adesso l'imputato esce dal carcere se ha scontato tutta la condanna, in base al nostro emendamento ne uscirebbe quando ha scontato i due terzi della condanna inflitta. Perciò la norma che stabilisce che non si tratta di una condanna definitiva e che siamo in situazione di carcerazione preventiva mi sembra garantista.

Per questi motivi insisteremmo affinché siano stabiliti entrambi i tetti, sia quello astratto (pena prevista dalla legge), sia quello concreto (condanna effettivamente inflitta in primo o in secondo grado).

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Davvero non vorrei fare troppe postille, però ho l'impressione (lo ripeto, perché non sono certo di quello che dico) che gli esempi fatti dall'onorevole Violante si possano anche rovesciare. Ove accettassimo la sua impostazione, non è improbabile arrivare all'assurdo che, il giorno in cui diventasse definitiva o pressoché definitiva una sentenza di condanna, dovremmo liberare il pressoché condannato definitivamente perché nel frattempo sarebbero scaduti i due terzi della

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

pena concretamente inflitta poniamo in una sentenza appellata dal pubblico ministero.

Ripeto, non sono certo di quello che dico, ma intendo chiarire che ho enorme difficoltà ad accettare una soluzione che mi appare impraticabile. Se il problema è quello di una garanzia (astratta quanto volete ma l'unica verificabile), io sono d'accordo.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, la proposta da lei formulata, non è attuabile in concreto. Anche se noi votassimo per parti separate, la seconda parte — che è la parte sostanziale — finirebbe per precludere la sostanza del suo emendamento. La prima parte, infatti, è introduttiva della seconda, poiché la sostanza dell'intera norma risiede proprio in questa seconda parte. Dunque, una volta approvato l'emendamento al quale ci riferiamo non potrebbe non operare la preclusione.

In ogni caso, dovremmo effettuare preliminarmente alcune votazioni e, dunque, vi sarebbe tempo per la Commissione ed il Governo, per riflettere sulla proposta stessa. Onorevole Violante, le chiedo se il suo emendamento possa essere considerato quale subemendamento all'emendamento del Governo, senza, evidentemente, con ciò che Commissione e Governo, siano impegnati alla accettazione, ma siano d'accordo unicamente per rendere possibile una breve discussione, senza per altro che ciò costituisca precedente.

Onorevoli colleghi, riservandoci di tornare sull'argomento quando passeremo all'emendamento del Governo 3.28, procediamo nelle votazioni.

Ricordo che il subemendamento del Governo 0.3.28.1 è stato ritirato.

Pongo in votazione il subemendamento della Commissione 0.3.28.2, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo ora al subemendamento Fracchia 0.3.28.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

MARIO POCHELLI. Signor Presidente,

chiediamo che questo subemendamento sia votato a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sta bene.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo subemendamento. Il problema della sospensione della decorrenza dei termini è uno di quelli sui quali si è maggiormente soffermata la Commissione. A tutti ripugna, infatti, che esistano eventi durante i quali l'orologio del carcere non cammina, come è stato una volta detto, con suggestiva immagine, dall'onorevole Felisetti. Nella storia dei processi esistono dei fatti durante i quali il tempo, cronologicamente inteso, non scorre per il detenuto...

Si è discusso su tali eventi, si è cercato di limitarne il numero, ma si è addivenuti alla strana formulazione al nostro esame: «per fatto a lui imputabile», con riferimento all'imputato. Intanto, sembra a me che la dizione non sia tecnicamente esatta, poiché l'imputabilità ci hanno insegnato essere un concetto ben preciso nella dottrina penalistica e non mi pare che, nel caso in questione, si possa parlare di imputabilità; semmai, deve trattarsi di «addebitabilità», con riferimento ad un evento del processo che sia rapportabile all'imputato. Non certo, però, riferibile in modo che sia possibile costruire una penale responsabilità. Ma poi ci domandiamo quali sono questi eventi? A questo punto la risposta diventa difficile e pericolosa perché abbiamo sentito il relatore fare l'esempio della ricusazione.

La ricusazione non è mai nata nel nostro codice per motivi astratti ma per esigenze obiettive, così come tutti gli istituti processuali hanno alle loro spalle delle esigenze obiettive. Se l'uso di questi strumenti, che in alcuni casi può essere anche perverso, è importante per la regolarità del processo, non possiamo far ricadere nel concetto dell'imputabilità all'imputato l'uso legittimo di una facoltà prevista nel codice.

Concludendo, signor Presidente, colleghi, a noi sembra che già esistano dei motivi per cui i termini processuali sono sospesi spesso non in forma convincente; aggiungere anche il concetto dell'imputabilità in astratto all'imputato del ritardo non legata ad una precisa fattispecie significa, a nostro avviso, introdurre un elemento di discrezionalità estremamente pericoloso e quindi deplorabile.

Per questi motivi siamo favorevoli all'emendamento soppressivo di questo inciso.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Signor Presidente, vorrei che fosse chiara ai colleghi, nella complessa vicenda, l'incidenza di questo emendamento. Mi scuso, ma vorrei brevemente leggere la parte dell'emendamento in questione che recita: «I termini stabiliti nei commi precedenti rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto ad ossevizione psichiatrica, se disposta su richiesta della difesa, e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato ovvero a richiesta sua o del difensore o comunque per fatto a lui imputabile...».

Se questa parte dell'emendamento dovesse essere respinta molti imputati, come dicevo prima, potrebbero essere scarcerati solo perché più bravi; ho fatto prima l'esempio della riacusazione che nell'attuale disciplina è una procedura che può essere impiantata pretestuosamente rendendo possibile la scarcerazione di imputati, come fino ad ora è avvenuto nei procedimenti più gravi.

Questa disciplina già esiste nel codice di procedura penale e fino ad ora non ha dato adito ad alcun tipo di rilievo, e quindi se dovesse essere soppresso questo *status* noi andremmo incontro a gravissimi inconvenienti rendendo possibile la scarcerazione, soprattutto, di imputati di reati gravi.

Per questo sono assolutamente contrario al subemendamento 0.3.28.3.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare, per dichiarazioni di voto, l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Signor Presidente, quando furono presentate le norme di legge, approvate l'8 agosto 1977, tra le quali quelle relative alla sospensione dei termini della carcerazione preventiva, io fui — credo — uno dei pochissimi, se non l'unico, che in Commissione giustizia manifestò il proprio scandalo per queste norme.

Non bisogna dimenticare che l'imputato il quale richiama un rinvio, è un imputato che sollecita quell'atto di giustizia ordinatorio che è tale da chiunque sia sollecitato. Se il magistrato aderisce è segno che lo riconosce corrispondente ad un'esigenza di giustizia. Leggere in una legge di uno Stato civile la norma «legittimo impedimento o comunque fatto imputabile all'imputato», cioè un atto che è legittimo che è imputabile a colui che sollecita un atto legittimo è qualche cosa di semplicemente incredibile, signor Presidente! Siamo arrivati anche a questo! Quindi qualunque emendamento che tenda ad eliminare questa ignominia dalle nostre leggi, questa incapacità della giustizia del vedere la sostanza delle cose. Dire che una cosa imputabile all'imputato perché è stata indicata dall'imputato, in quanto se proviene dall'imputato, se è a lui imputabile, deve rimanere in galera senza che l'orologio del carcere cammini, come è stato detto in maniera estremamente espressiva, solo perché quell'atto di giustizia invece che dal pubblico ministero, invece che d'ufficio, è stato sollecitato, indicato nell'esercizio di quello che è un diritto di difesa... e il diritto di difesa diventa un elemento di presunzione di pretestuosità, perché questo voi scrivete nella legge, avete scritto nella legge. Cancellarlo io credo che in questo momento sia un elementare dovere. Certo, devono rimanere quegli atti che automaticamente sospendono il procedimento? Ma un imputato che si trova di fronte un giudice prevenuto, che non sia un giudice, che non abbia quel carattere di terzo nel procedimento dialettico, e che lo

faccia valere, è a carico suo: resta in galera in attesa che sia tolto al giudizio di quello che è un nemico piuttosto che un giudice; quando verrà riconosciuto che quello non può essere il suo giudice — questo significa la riconsuazione — tuttavia gli viene addebitato a suo danno. È vero che può essere un espediente... ma se non siete capaci di distinguere l'espediente da quella che è la sacrosanta espressione di un diritto di difesa...! Allora l'imputato deve restare il galera perché comunque c'è la presunzione che venendo un certo atto dall'imputato deve essere fatto carico a lui... chi vuole giustizia l'abbia, ma resti nel frattempo in galera, e il tempo e l'orologio non corra agli effetti della carcerazione preventiva. Andiamo...! E qui si parla di rendere più razionali, più umane le leggi...! Ma innanzitutto si cominci a renderle più logiche, perché credo che non vi sia umanità, non vi sia rispondenza, non vi sia ragionevolezza, visto che questo termine, tra l'altro, lo dobbiamo tener presente anche in forza di disposizioni di carattere internazionale, cui siamo obbligati... E che sia ragionevole dire che *imputet sibi* l'imputato che ha osato riconsuare il giudice, anche quando la riconsuazione sia stata ritenuta fondata. La richiesta del rinvio proviene da lui: è sospetta. Credo che a questo punto veramente se non si ha presente questa esigenza primaria, si denuncia una deformazione che permane, che è quella dell'atmosfera con la quale furono emanate quelle leggi cui avete ceduto allora, e continuate oggi ad ubbidire a quella logica, che è una logica perversa.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. Vorrei che i colleghi, signor Presidente, si rendessero possibilmente conto di che cosa stiamo parlando. Perché questa è la questione. Quando si dice di eliminare le parole «per fatto a lui imputabile», non ci si riferisce all'altra ipotesi, su cui nessuno ha proposto emendamenti e su cui quindi non c'è discussione, che è la ipotesi di sospensione dei ter-

mini quando vi è un rinvio a richiesta dell'imputato, che è cosa su cui nessuno ha fatto questioni.

MAURO MELLINI. Male!

CARLO CASINI. Quindi parliamo di un'altra cosa, a prescindere da questa, cioè una necessità di rinvio per fatto non inserito nel percorso legale del processo dovuto all'imputato. E qui di esempi se ne possono fare molti, dal caso clamoroso della bomba buttata nell'aula ad episodi molto più semplici, come la lettera anonima per rinviare il processo, perché ad esempio il processo è alle soglie della scadenza del termine. Ricordatevi che i segmenti sono l'aspetto più rischioso della legge di cui stiamo discutendo; il rischio sarà continuo. Allora vi può essere una lettera anonima, che annuncia la presenza di una bomba nell'aula, e quindi impone il rinvio, per raggiungere il termine fissato dalla legge; o altri casi simili, che anche dal punto di vista penalistico hanno scarsa rilevanza, mi pare che giustamente debbano determinare una sospensione del termine, se sono voluti dall'imputato, cioè se sono organizzati, e programmati dall'imputato.

Di questo si sta discutendo, e su questo credo si debba dare un voto sereno.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, vorrei fare una dichiarazione di voto anche su questo subemendamento, perché, essendo nella linea dei nostri emendamenti, anche se non si avvicina alla sostanza, ha il nostro voto favorevole.

Credo però, signor Presidente, che ora sarebbe bene fare un po' il punto della situazione sul settimo ed ottavo capoverso di questo articolo 3.

Siamo in sede dei subemendamenti all'emendamento del Governo 3.28; ma ci sono degli emendamenti, nostri e del gruppo di democrazia proletaria, soppressivi del settimo comma, che dovrebbero essere

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

votati per primi; dopo di che si dovrebbe passare a votare l'emendamento 3.28 del governo, di cui, se mi permette, signor Presidente, spiego adesso la portata normativa.

Gli emendamenti soppressivi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria vogliono la soppressione del settimo comma perché non accettano che vi sia sospensione della durata della carcerazione preventiva nell'ipotesi di rinvio del dibattimento, imputabile o no all'imputato (mi si perdoni il bisticcio), e nemmeno in sede di perizia psichiatrica, sia essa richiesta o no dalla difesa. Noi siamo quindi contrari a che ci sia una sospensione della durata della carcerazione cautelare in pendenza di questi adempimenti processuali.

Viene poi l'emendamento del Governo 3.28, che ha una portata emendativa di questo valore: inverte il settimo e l'ottavo comma del testo della Commissione con questa conseguenza. La Commissione diceva: si sospende — durante l'osservazione psichiatrica, durante il rinvio del dibattimento — la carcerazione preventiva; però (ottavo comma) la durata complessiva in ogni caso non può superare alcuni tetti. Il Governo opera un'inversione di questi commi, con la conseguenza che il tetto complessivo della durata della carcerazione preventiva è sospeso, quando ricorrano questi fatti. Non so se sono stato chiaro.

Dico fin da ora, dal momento che ho la parola, che noi siamo contrari a questa inversione, perché riteniamo contrario ad un principio di civiltà giuridica non solo che ci sia una sospensione della durata della carcerazione preventiva, ma che, ove si accetti questa sospensione, non ci siano dei tetti massimi. Sarebbe infatti possibile, da una perizia psichiatrica all'altra, tenere in galera una persona senza limiti di tempo. Questo è un punto sul quale l'Assemblea è chiamata a rispondere. I limiti di tempo, a mio avviso, debbono esserci; saranno ampi, saranno modesti, ma debbono esserci; non si può lasciare questo margine di discrezionalità.

Direi quindi che l'emendamento del Go-

verno 3.28 deve essere votato dopo il mio emendamento 3.13 e l'emendamento Russo Franco 3.14.

Rimane l'emendamento Violante 3.33 che in un primo tempo aveva una portata emendativa analoga a quella dell'emendamento governativo, in quanto anche esso non computava il tetto massimo della carcerazione preventiva nei casi di sospensione. L'onorevole Violante, però, ha ritirato l'ultima parte di questo emendamento e, quindi, a questo punto, possiamo dire che la proposta emendativa è più vicina al testo della Commissione, in quanto non opera una inversione, fa rimanere fisso al tetto massimo anche nei casi di sospensione.

Per queste ragioni la proposta emendativa che noi condividiamo è quella di stabilire l'ulteriore sbarramento dei due terzi calcolati in ordine alla pena edittale massima o alla pena concreta: un problema già affrontato dai presentatori degli emendamenti e dall'onorevole ministro.

In conclusione, ripeto che bisognerebbe votare prima il mio emendamento 3.13 e l'emendamento Russo Franco 3.14; poi l'emendamento del Governo 3.28 con i subemendamenti ed infine l'emendamento Violante 3.33, se ne viene ritirata l'ultima parte.

Credo di aver formulato il quadro sullo stato degli emendamenti che abbiamo votato, esprimendo nel contempo la nostra posizione su tutto il pacchetto degli emendamenti.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Signor Presidente, dopo l'intervento del collega Onorato, non mi dilungherò ulteriormente. Desidero semplicemente precisare che sono perfettamente d'accordo con quanto sostenuto dal collega e di aver chiesto alla Presidenza chiarimenti circa l'ordine della votazione degli emendamenti.

L'emendamento 3.28 del Governo afferma testualmente, all'inizio, che «la durata

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

complessiva della custodia preventiva non può tuttavia superare:...» Viceversa, se si accetta il discorso della sospensione, i tetti vengono sfondati. Su questo primo elemento di sostanza posto dal collega Onorato siamo perfettamente d'accordo.

Inoltre, crediamo che sia da respingere il settimo comma nel suo complesso, cioè il discorso sulla sospensione. Ciò per molteplici motivi. Ne richiamerò solo uno. Molto spesso nei processi la perizia psichiatrica viene richiesta dall'imputato, ma la stessa perizia spesso viene imposta dal giudice per prolungare i tempi del processo. Questa constatazione empirica avvalorava la necessità di sopprimere questo capoverso.

Noi non riteniamo che la sospensione possa essere accettata in quanto in questo modo a pagare le lungaggini e gli accadimenti del processo è sempre la parte più debole, cioè l'imputato. Si tratta di un problema di giustizia sostanziale.

Per queste ragioni, ripeto, ritenimo che si debba assolutamente abrogare il settimo comma. Ovviamente, se venisse invece accettata la sospensione dei termini di carcerazione preventiva, saremmo favorevoli a tutti quegli emendamenti che avvantaggiano l'imputato.

In conclusione, ci schieriamo sulle conclusioni del collega Onorato circa gli emendamenti che ci accingiamo a votare e riteniamo che la Presidenza debba riflettere su questo.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Desidero replicare brevemente alle obiezioni poste dal relatore e dal collega Casini al nostro emendamento.

Gli esempi fatti sono quelli della ricusazione del giudice, della bomba buttata nell'aula d'udienza e della lettera minatoria che fa rinviare il dibattimento.

Per quanto riguarda la ricusazione, in base alle norme vigenti, gli atti urgenti possono essere comunque compiuti, salvo

che la ricusazione non sia accolta. Sospendendo la carcerazione preventiva, facciamo pesare sull'imputato l'esistenza del motivo di ricusazione, il che ci sembra profondamente ingiusto. Per quanto riguarda l'esempio della bomba, è evidente che se l'imputato ha buttato la bomba sarà imputato di strage, che comporta la carcerazione preventiva fino a cinque anni, e non pone problemi di sospensione. Per quanto riguarda la lettera minatoria, se essa è stata inviata dall'imputato, questi sarà imputato di minacce gravi, reato che comporta la carcerazione preventiva almeno fino a due anni.

Quindi, tutti quelli citati sono casi assolutamente infondati. In realtà, noi vogliamo evitare che la sospensione dei termini di carcerazione preventiva sia subordinata a un fatto incerto. Inoltre, desideriamo che ci sia in questo progressivo aggiustamento della normativa che stiamo predisponendo certezza sui diritti dell'imputato e sui diritti del giudice, perchè, quando il giudice obietterà che deve sospendere dal giorno A al giorno B perchè quel fatto è imputabile all'imputato, scatterà un meccanismo di sfiducia e di contrasto tra difesa e giudice che non giova assolutamente all'equilibrio della decisione. È per questi motivi che noi insistiamo per la votazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo procedere alla votazione a scrutinio segreto del subemendamento Fracchia 0.3.28.3.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Fracchia 0.3.28.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:  
Presenti e votanti . . . . . 421

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Maggioranza .....	211
Voti favorevoli .....	212
Voti contrari .....	209

*(La Camera approva — Commenti all'estrema sinistra — Applausi a destra)*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Almirante Giorgio  
 Aloï Fortunato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Andreatta Beniamino  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano  
  
 Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barzanti Nedo  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo

Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasini Oddo  
 Binelli Gian Carlo  
 Birardi Mario  
 Bisagno Tommaso  
 Bocchi Fausto  
 Bochicchio Schelotto Giovanna  
 Bodrato Guido  
 Boetti Villanis Audifredi  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Andrea  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Bonferroni Franco  
 Bonfiglio Angelo  
 Bortolani Franco  
 Bosco Bruno  
 Boselli Anna detta Milvia  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bottari Angela Maria  
 Bozzi Aldo  
 Bressani Piergiorgio  
 Briccola Italo  
 Brina Alfio  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi  
  
 Caccia Paolo Pietro  
 Cafiero Luca  
 Caldoro Antonio  
 Calonaci Vasco  
 Calvanese Flora  
 Campagnoli Mario  
 Cannelonga Severino  
 Canullo Leo  
 Capecchi Pallini Maria Teresa  
 Caprili Milziade Silvio  
 Caradonna Giulio  
 Cardinale Emanuele  
 Carelli Rodolfo  
 Caria Filippo  
 Carlotta Natale  
 Carpino Antonio  
 Carrus Nino  
 Casalnuovo Mario  
 Casati Francesco  
 Casini Carlo  
 Casini Pier Ferdinando  
 Castagnetti Guglielmo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Castagnola Luigi  
Castellina Luciana  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Cifarelli Michele  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco  
  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
de Michieli Vitturi Ferruccio  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Giovanni Arnaldo

Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
  
Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Fausti Franco  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo  
  
Gabbuggiani Elio  
Galasso Giuseppe  
Garavaglia Maria Pia  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Graniti Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippo Ugo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano  
Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iovannitti Bernardino Alvaro  
Labriola Silvano  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lega Silvio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Lo Bello Concetto  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mammi Oscar  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Meleleo Salvatore  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Giocchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merloni Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo

Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Misasi Riccardo  
Monducci Mario  
Monfredi Nicola  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana  
Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nicolazzi Franco  
Nicostra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco  
Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmi Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pumilia Calogero  
  
Quarta Nicola  
Quercioli Elio  
  
Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
  
Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo

Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico  
  
Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tatarella Giuseppe  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes  
  
Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario  
  
Valensise Raffaele

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanfagna Marcello  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Andreoni Giovanni  
 Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Corti Bruno  
 Forlani Arnaldo  
 Franchi Franco  
 Gioia Luigi  
 Pillitteri Giampaolo  
 Raffaelli Mario  
 Rubbi Antonio  
 Sanese Nicola  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Trantino Vincenzo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dobbiamo ora discutere la delicata questione della priorità delle votazioni relativamente all'emendamento 3.28 del Governo. L'onorevole Onorato ha chiesto che prima dell'emendamento del Governo vengano posti in votazione il suo emendamento 3.13 e l'emendamento Russo Franco 3.14 perchè ritiene tali proposte di modificazione le più lontane dal testo.

Vi è una seconda richiesta, quella di far precedere alla votazione dell'emendamento Violante 3.33, se viene ritirata, come pare sia stato fatto, la seconda parte di questo emendamento.

Vi è infine la richiesta dell'onorevole Violante di votare il suo emendamento 3.33 per parti separate, con l'obiettivo di evitare l'eventuale preclusione del suo emendamento.

Su queste questioni desidero fare le seguenti dichiarazioni.

Prima di tutto, l'emendamento del Governo 3.28 comprende materie contenute sia nel settimo che nell'ottavo comma del capoverso ed ha quindi una portata molto più ampia rispetto alle proposte emendative degli onorevoli Onorato e Franco Russo. Questa è la ragione fondamentale per la quale la proposta del Governo ha la priorità nella votazione. Se gli onorevoli Onorato e Franco Russo, avessero presentato la loro proposta emendativa come subemendamenti, questi avrebbero allora avuto la priorità nella votazione. Questo però non è stato fatto né può essere fatto ora.

La seconda questione è stata posta dall'onorevole Violante, al quale ho già fatto presente che la votazione per parti separate, da lui proposta, non risolve a mio parere il problema regolamentare perchè, una volta che fosse approvata la prima parte e respinta la seconda (che non prevede il tetto da lui indicato), ciò che risulterebbe approvato finirebbe per essere sostanzialmente preclusivo della proposta Violante, sia pure divisa a metà. Avevo anche proposto (e il Governo si era detto d'accordo) di considerare la proposta Violante come un subemendamento, a condizione che fosse eliminata l'ultima parte, quella relativa alla sentenza definitiva. Se il Governo è ancora d'accordo e intende accogliere come subemendamento la proposta Violante, posso considerarla già inclusa nell'emendamento del Governo 3.28. Se invece, l'onorevole Violante insiste nel mantenere la sua proposta così com'è, dico subito che dovrò considerarla preclusa nel caso di approvazione dell'emendamento del Governo.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

PIERLUIGI ONORATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Vorrei prima sentire il parere della Commissione e quello del Governo, anche perchè, onorevole Onorato, mi rendo conto che gli interessati possono avere pareri diversi ma, alla fine, sono io a dover prendere una decisione.

PIERLUIGI ONORATO. Quello che devo dire, signor Presidente, non interferisce affatto con il parere che devono esprimere sia la Commissione che il Governo. Vorrei infatti sapere se sia possibile chiedere ora — ed eventualmente io la chiederei - la votazione per parti separate dell'emendamento del Governo 3.28, votando prima la parte che sostituisce il settimo comma e poi quella che sostituisce l'ottavo. In tal caso, quale sarebbe la priorità di votazione degli emendamenti, visto che il nuovo ottavo comma diventa in tal caso meno lontano dal testo originario rispetto al mio emendamento soppressivo?

Chiedo quindi la votazione per parti separate dell'emendamento del Governo e comunque insisto nel dire che in ogni caso l'emendamento del Governo è, pur nella sua complessività, meno lontano dal nostro emendamento soppressivo.

PRESIDENTE. Prendo atto, onorevole Onorato, della eleganza e della sottigliezza della questione da lei sollevata. Le dico però che si può chiedere la votazione per parti separate con un obiettivo sostanziale e non procedurale.

Qual è il parere del Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Se ho ben capito, il Presidente ci ha detto che il contenuto dell'emendamento Violante dovrebbe diventare un subemendamento del Governo al suo emendamento 3.28. Accetto tale proposta formulando quindi il seguente subemendamento non al primo comma, ma come comma aggiuntivo all'attuale articolo 3.

Il subemendamento è del seguente tenore:

*Aggiungere, in fine, il seguente capoverso:*

La durata della custodia preventiva non può comunque superare i due terzi del massimo della pena prevista per il reato contestato.

0.3.28.4.

GOVERNO.

PRESIDENTE. Onorevole Violante?

LUCIANO VIOLANTE. accetto la proposta del ministro e ritiro il mio emendamento 3.33.

PRESIDENTE. La Commissione?

ANTONIO TESTA, *Relatore*. La Commissione concorda con il ministro.

MARIO POCHETTI. Ritiriamo la richiesta di votazione segreta, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene. Dobbiamo passare ai voti.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, chiedo di parlare per una precisazione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Signor Presidente, la priorità delle votazioni è quella da lei decisa, ma sull'emendamento del Governo 3.28 chiediamo la votazione per parti separate, nel senso di votare prima il primo comma dell'emendamento, e quindi il secondo comma, dalle parole «I termini stabiliti» fino a quelle «di rinvio». Chiedo, a nome del mio gruppo, lo scrutinio segreto sull'emendamento 3.28.

PRESIDENTE. Avverto che è pervenuta da alcuni gruppi una richiesta di votazione per scrutinio segreto dell'emendamento 3.28 del Governo.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

MICHELE CIFARELLI. Signor Presidente, sulla questione procedurale, è chiaro che vale quanto da lei deciso, ma siamo inoltre veramente lieti del subemendamento del Governo che recepisce una istanza valida che, una volta ripensato l'emendamento del Governo, era giusto fosse recepita dal testo.

Siamo d'accordo anche con la formulazione del subemendamento, in quanto la possibilità del tetto massimo sia ancorata alla pena edittale; altrimenti, brancalemmo nel fluido e nell'opinabile, mantenendo il riferimento alla pena inflitta con sentenza per altro non definitiva. Voteremo quindi a favore del subemendamento presentato dal ministro.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla prima parte dell'emendamento del Governo 3.28, dalle parole «La durata» fino a quelle «quattro anni», accettata dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	437
Maggioranza .....	219
Voti favorevoli .....	409
Voti contrari .....	28

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla seconda parte dell'emendamento del Governo 3.28, dalle parole «I termini» a quelle «di rinvio», accettate dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	438
Votanti .....	437
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	219
Voti favorevoli .....	357
Voti contrari .....	80

*(La Camera approva).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'emendamento del Governo 0.3.28.4, accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	441
Votanti .....	440
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	221
Voti favorevoli .....	420
Voti contrari .....	20

*(La Camera approva).*

L'esito di questa votazione preclude quindi gli emendamenti Onorato 3.13, Russo Franco 3.14, Maceratini 3.15, Russo Franco 3.17, Maceratini 3.18 e 3.19, Russo Franco 3.20. Dobbiamo ora votare l'emendamento Casini 3.27.

CARLO CASINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Casini. Dobbiamo allora votare a scrutinio segreto l'emendamento Maceratini 3.21.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 3.21, non accettato dalla Commissione, nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	411
Votanti .....	410
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	206
Voti favorevoli .....	52
Voti contrari .....	359

(La Camera respinge).

Pongo in votazione l'emendamento De Luca 3.31, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione segreta dell'emendamento Maceratini 3.22. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maceratini. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, questo emendamento ripropone il problema sollevato nel precedente emendamento De Luca 3.31. Il concetto di «darsi alla fuga», nonostante i tentativi della Casazione, non è chiaro: noi pertanto ci proponiamo proprio di renderlo chiaro ed obiettivo, altrimenti l'arbitrio può trovare ingresso in tali situazioni. Ecco la ragione di questo emendamento ed ecco la necessità che la Camera rifletta su di esso e lo approvi.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 3.22, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	409
Maggioranza .....	205
Voti favorevoli .....	68
Voti contrari .....	341

(La Camera respinge).

Pongo in votazione l'emendamento

Fracchia 3.23, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È approvato).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Maceratini 3.24, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	415
Votanti .....	414
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	208
Voti favorevoli .....	59
Voti contrari .....	355

(La Camera respinge).

Hanno preso parte alle votazioni:

Abete Giancarlo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Almirante Giorgio  
 Aloï Fortunato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andreoli Giuseppe  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Auleta Francesco  
 Azzolini Luciano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Badesi Polverini Licia	Caccia Paolo Pietro
Baghino Francesco Giulio	Cafiero Luca
Balestracci Nello	Calamida Franco
Balzardi Piero Angelo	Caldoro Antonio
Bambi Moreno	Calonaci Vasco
Baracetti Arnaldo	Calvanese Flora
Barbalace Francesco	Campagnoli Mario
Barbato Andrea	Cannelonga Severino
Barzanti Nedo	Canullo Leo
Bassanini Franco	Capecchi Pallini Maria Teresa
Battaglia Adolfo	Caprili Milziade Silvio
Becchetti Italo	Caradonna Giulio
Belardi Merlo Eriase	Cardinale Emanuele
Bellini Giulio	Carelli Rodolfo
Bellocchio Antonio	Caria Filippo
Benevelli Luigi	Carlotto Natale
Bernardi Guido	Carpino Antonio
Bianchi Fortunato	Carrus Nino
Bianchi Beretta Romana	Casalinuovo Mario
Bianchi di Lavagna Vincenzo	Casati Francesco
Bianchini Giovanni	Casini Carlo
Bianco Gerardo	Casini Pier Ferdinando
Biasini Oddo	Castagnetti Guglielmo
Binelli Gian Carlo	Castagnola Luigi
Birardi Mario	Castellina Luciana
Bisagno Tommaso	Ceci Bonifazi Adriana
Bocchi Fausto	Cerquetti Enea
Bodrato Guido	Cerrina Feroni Gian Luca
Boetti Villanis Audifredi	Chella Mario
Bonalumi Gilberto	Cherchi Salvatore
Boncompagni Livio	Ciafardini Michele
Bonetti Andrea	Ciampaglia Alberto
Bonetti Mattinzoli Piera	Ciancio Antonio
Bonferroni Franco	Cifarelli Michele
Bonfiglio Angelo	Ciocia Graziano
Borri Andrea	Cirino Pomicino Paolo
Bortolani Franco	Citaristi Severino
Bosco Bruno	Cobellis Giovanni
Boselli Anna detta Milvia	Cocco Maria
Bosi Maramotti Giovanna	Codrignani Giancarla
Botta Giuseppe	Colombini Marroni Leda
Bottari Angela Maria	Columba Mario
Bozzi Aldo	Colzi Ottaviano
Bressani Piergiorgio	Cominato Lucia
Briccola Italo	Conte Antonio
Brina Alfio	Conti Pietro
Brocca Beniamino	Contu Felice
Bruni Francesco	Corsi Umberto
Bruzzani Riccardo	Corvisieri Silverio
Bubbico Mauro	Cresco Angelo
Bulleri Luigi	Crippa Giuseppe
	Crucianelli Famiano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Cuojati Giovanni	Formica Rino
Curci Francesco	Fornasari Giuseppe
Curcio Rocco	Forte Francesco
D'Aimmo Florindo	Fortuna Loris
Dal Castello Mario	Fracchia Bruno
Dal Maso Giuseppe	Francese Angela
D'Ambrosio Michele	Franchi Roberto
Da Mommio Giorgio	Fusaro Carlo
Danini Ferruccio	Gabbuggiani Elio
D'Acquisto Mario	Galasso Giuseppe
D'Aquino Saverio	Garavaglia Maria Pia
Dardini Sergio	Gasparotto Isaia
De Carli Francesco	Gatti Giuseppe
Del Donno Olindo	Gelli Bianca
Dell'Andro Renato	Genova Salvatore
Dell'Unto Paris	Geremicca Andrea
Del Mese Paolo	Germanà Antonino
De Luca Stefano	Ghinami Alessandro
de Michieli Vitturi Ferruccio	Gianni Alfonso
De Rose Emilio	Giovagnoli Sposetti Angela
Di Bartolomei Mario	Giovannini Elio
Di Donato Giulio	Gitti Tarcisio
Di Giovanni Arnaldo	Gorgoni Gaetano
Diglio Pasquale	Gorla Massimo
Dignani Grimaldi Vanda	Gradi Giuliano
Di Re Carlo	Graduata Michele
Donazzon Renato	Granati Caruso Maria Teresa
Drago Antonino	Grassucci Lelio
Dujany Cesare Amato	Grippe Ugo
Ermelli Cupelli Enrico	Grottola Giovanni
Fabbri Orlando	Gualandi Enrico
Fagni Edda	Guerrini Paolo
Falcier Luciano	Guerzoni Luciano
Fantò Vincenzo	Ianni Guido
Fausti Franco	Ianniello Mauro
Felisetti Luigi Dino	Iovannitti Bernardino Alvaro
Ferrara Giovanni	Labriola Silvano
Ferrari Giorgio	Lanfranchi Cordioli Valentina
Ferrari Marte	La Penna Girolamo
Ferrari Silvestro	La Russa Vincenzo
Ferrarini Giulio	Lega Silvio
Ferri Franco	Levi Baldini Ginzburg Natalia
Fiandrotti Filippo	Ligato Lodovico
Filippini Gobbi Giovanna	Lo Bello Concetto
Fincato Grigoletto Laura	Loda Francesco
Fini Gianfranco	Lodi Faustini Fustini Adriana
Fioret Mario	Lodigiani Oreste
Fiorino Filippo	Lo Porto Guido
Fittante Costantino	

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Lops Pasquale  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mammi Oscar  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mastella Clemente  
Matarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Meleleo Salvatore  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Misasi Riccardo  
Monducci Mario  
Monfredi Nicola  
Montanari Fornari Nanda  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio

Nicolazzi Franco  
Nicoitra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pernice Giuseppe  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santarelli Giulio  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Adolfo  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo

Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serrentino Pietro  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tatarella Giuseppe  
Tedeschi Nadir  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore  
Usellini Mario

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Virgili Biagio  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso

Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanfagna Marcello  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto:*

Andreatta Beniamino

*Si è astenuto sulla seconda ed ultima parte dell'emendamento del Governo 3.28:*

Migliasso Teresa

*Si è astenuto sull'emendamento Macerattini 3.21:*

Zolla Michele

*Si è astenuto sull'emendamento Macerattini 3.24:*

Nucci Mauro Anna Maria

*Sono in missione:*

Andreoni Giovanni  
Benedikter Johann  
Cattanei Francesco  
Corder Marino  
Corti Bruno  
Forlani Arnaldo  
Franchi Franco  
Gioia Luigi  
Pillitteri Giampaolo  
Raffaelli Mario  
Rubbi Antonio  
Sanese Nicola  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Trantino Vincenzo  
Tremaglia Pierantonio Mirko

### **Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 3.25 del Governo, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Onorato 3.26, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 3, nel testo modificato dal subemendamento e dagli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Dobbiamo passare alla votazione dell'articolo aggiuntivo Garocchio 3.01.

MARIA PIA GARAVAGLIA. Ritiro l'articolo aggiuntivo Garocchio 3.01, di cui sono cofirmataria, dal momento che le istanze in esso rappresentate ci sembrano ricomprese nelle successive norme di cui all'articolo 5.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Garavaglia.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 3.02 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Prima di sospendere la seduta fino alle 16, avverto i colleghi che essa riprenderà con le votazioni di cui al quarto punto dell'ordine del giorno.

### **Per lo svolgimento di una interpellanza.**

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Ieri abbiamo preannunciato una richiesta di votazione per fissare la data di svolgimento di una inter-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

pellanza. Se il Governo accetta la data che abbiamo indicato, cioè la prima seduta successiva alla sospensione dei lavori della Camera in occasione del congresso di democrazia proletaria, noi ci potremmo ritenere soddisfatti. Altrimenti, se il Governo non è in condizione di accogliere questa data, noi insisteremo su quella votazione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Labriola, non so cosa risponderà il Governo, ma vorrei invitarla a riproporre la questione come è consuetudine, al termine della seduta.

**SILVANO LABRIOLA.** Sta bene, signor Presidente; però, a mia volta, pregherei la Presidenza di intervenire presso il Governo perché ci dia una risposta, che potrebbe rendere inutile la votazione.

**PRESIDENTE.** Sospendo la seduta fino alle 16.

**La seduta, sospesa alle 13,30,  
è ripresa alle 16.**

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
VITO LATTANZIO**

#### **Missioni.**

**PRESIDENTE.** Informo che i seguenti deputati, componenti della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, attualmente riunita, sono in missione: Andò, Armellin, Battaglia, Bellocchio, Crucianelli, Formica, Gabbuggiani, Garocchio, Ghinami, Mattarella, Matteoli, Mora, Occhetto, Petruccioli, Rizzo, Teodori, Tesini, Trabacchi, Ventre e Vincenzi.

#### **Annunzio di un disegno di legge.**

**PRESIDENTE.** È stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

*dal Ministro dei trasporti:*

«Modificazioni ed integrazioni della leg-

ge 6 giugno 1974, n. 298, concernente istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina dell'autotrasporto di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcilla per i trasporti di merci su strada» (1231).

Sarà stampato e distribuito.

#### **Proposta di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.**

**PRESIDENTE.** Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della prossima seduta l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali la VIII Commissione permanente (Istruzione), cui erano stati assegnati in sede referente, ha chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento:

**CASATI:** «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano» (568); **FERRI** ed altri: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano» (726); **SERVELLO** ed altri: «Aumento del contributo annuo dello Stato a favore del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano» (774) *(la Commissione ha proceduto all'esame abbinato).*

#### **Assegnazione di proposta di legge a Commissioni in sede referente.**

**PRESIDENTE.** A norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, comunico che le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

*IX Commissione (Lavori pubblici):*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

ROCELLI ed altri: «Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze» (798) (con parere della I, della V e della VI Commissione);

*XIV Commissione (Sanità):*

PASTORE ed altri: «Norme di indirizzo alle regioni per l'attuazione degli articoli 34 e 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente istituzione del servizio sanitario nazionale» (940) (con parere della I, della V e della XIII Commissione).

**Richiesta ministeriale di parere parlamentare ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 14 del 1978.**

PRESIDENTE. Il ministro del tesoro ha inviato, a' termini dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Mario Crenca a presidente del Fondo centrale di garanzia per le autostrade e le ferrovie metropolitane.

Tale richiesta, a' termini del quarto comma dell'articolo 143 del regolamento, è deferita alla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro).

#### **Trasmissione di un documento ministeriale.**

PRESIDENTE. Nel mese di gennaio il ministro della difesa ha comunicato, in adempimento alle disposizioni previste dall'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, le autorizzazioni revocate e concesse a dipendenti di quel Ministero a prestare servizio presso organismi internazionali.

Queste comunicazioni sono depositate negli uffici del Segretario generale a disposizione degli onorevoli deputati.

**Votazione per schede per l'elezione di tre commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; di tre commissari per**

**la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico; di quattro commissari effettivi per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza; di quattro commissari supplenti per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la votazione per schede per l'elezione di tre commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca; di tre commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico; di quattro commissari effettivi per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza; di quattro commissari supplenti per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza.

Ricordo che, a norma del primo comma dell'articolo 56 del regolamento, sulle schede concernenti i commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sull'Amministrazione del debito pubblico non potranno essere iscritti più di due nomi. Su quelle concernenti i commissari effettivi e supplenti per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti non potranno essere scritti più di tre nomi.

Procedo ora all'estrazione a sorte dei nomi dei dodici componenti della commissione di scrutinio.

*(Segue il sorteggio).*

Comunico che la commissione di scrutinio risulta costituita dai deputati: Pierino, Caccia, Arisio, Ronchi, Manchinu, Gradi, Facchetti, Ruffini, Bianchi, Olivi, Antonio Bernardi e Misasi.

Indico la votazione segreta per schede.

*(Segue la votazione).*

Avverto che le urne rimarranno aperte e si proseguirà, nel frattempo, nell'esame degli articoli del progetto di legge sulla carcerazione preventiva.

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 4, che è del seguente tenore:

«L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15 è sostituito dal seguente:

“I termini previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale sono prolungati, per la sola fase istruttoria e senza effetti per le fasi successive, di un terzo per i delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dall'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

4. 1.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU,  
CRUCIANELLI.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

4. 2.

RUSSO FRANCO, GORLA, CALAMIDA,  
RONCHI, CAPANNA, POLLICE, TAMINO.

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

L'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

«I termini previsti dal primo comma

dell'articolo 272 del codice di procedura penale possono essere prorogati fino ad un terzo dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale, su istanza motivata del giudice istruttore, limitatamente ai delitti previsti dagli articoli 416-bis e 630 del codice penale e dell'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'istanza del giudice istruttore è comunicata al pubblico ministero e all'imputato».

4. 5.

LANFRANCHI CORDIOLI, MACIS, VIO-  
LANTE, FRACCHIA, BOTTARI,  
CURCIO, GRANATI CARUSO, PE-  
DRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO  
SCHELOTTO, TRABACCHI, CHEL-  
LA, BRINA, BINELLI, POCETTI,  
SANLORENZO, ALASIA, CUFFARO,  
SCARAMUCCI GUAITINI, PIC-  
CHETTI, BOCCHI.

*Sostituire le parole:* nonché per i delitti commessi per la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento costituzionale, *con le seguenti:* e in tutti i casi in cui non può essere concessa la libertà provvisoria.

4. 3.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Dopo le parole:* ordinamento costituzionale *aggiungere le seguenti:* esclusi quelli di cui all'articolo 1 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

4. 4.

FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, ROMA-  
NO.

Sono stati inoltre presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è abrogato.

4. 01.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU,  
CRUCIANELLI.

*Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 253 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente:

«ART. 253-bis. — Qualora sia applicabile una causa di estinzione del reato o della pena il giudice, in ogni stato e grado del processo, in deroga agli articoli 253 e 259, può disporre con decreto motivato di non emettere il mandato di cattura o di revocare quello già emesso, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa estintiva del reato o della pena, tenuto conto anche della eventuale carcerazione cautelare sofferta.

Il giudice provvede allo stesso modo qualora ritenga, in relazione ad elementi specifici particolarmente rilevanti attinenti alle caratteristiche e modalità del fatto o alla personalità dell'imputato, che non sussista pericolo di fuga, pericolo per l'acquisizione delle prove o pericolo per la tutela della collettività».

L'articolo 277-bis del codice di procedura penale è abrogato.

4. 02.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU,  
CRUCIANELLI.

A questo articolo aggiuntivo è riferito il seguente subemendamento:

*Sostituire il primo capoverso con il seguente:*

ART. 253-bis. — Qualora sia applicabile una causa di estinzione del reato o della pena il pubblico ministero o il giudice, in ogni stato e grado del procedimento, può, in deroga agli articoli 253 e 259, con decre-

to motivato, disporre di non emettere l'ordine o il mandato di cattura e concedere la libertà provvisoria, se ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della causa di estinzione del reato o della pena, e tenuto conto della eventuale carcerazione cautelare.

0. 4. 02. 1.

GRANATI CARUSO, VIOLANTE, MACIS,  
FRACCHIA, BOTTARI, CURCIO,  
LANFRANCHI CORDIOLI, BO-  
CHICCHIO SCHELOTTO, PEDRAZZI  
CIPOLLA, TRABACCHI, CHELLA,  
BRINA, BINELLI, POCETTI,  
ALASIA, SANLORENZO, BOCCHI,  
TRIVA, CUFFARO, PICCHETTI,  
SCARAMUCCI GUAITINI.

È stato infine presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

ART. 4-bis.

Dopo l'articolo 276 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«ART. 276-bis. — (Arresti domiciliari) Quando le esigenze cautelari non impongono la custodia in carcere, il giudice può in ogni caso applicare con ordinanza la misura dell'arresto dell'imputato nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, ovvero in un luogo pubblico di cura e di assistenza.

Con la stessa ordinanza il giudice determina le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari e, in particolare, le facoltà dell'imputato in ordine alle comunicazioni con persone diverse da quelle che con lui coabitano, alle comunicazioni postali e telefoniche, all'uscita dalla propria abitazione per un tempo non superiore a due ore al giorno.

Nei casi di assoluta indigenza o se l'imputato non ha persone che possono provvedere alle sue necessità, il giudice lo autorizza a lasciare l'abitazione per il numero di ore strettamente indispensabili. In ogni caso possono essere imposti uno o più tra

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

gli obblighi e i divieti previsti dagli articoli 282 e 284. La polizia giudiziaria può controllare in ogni momento l'adempimento delle prescrizioni.

Per ogni effetto, un giorno di carcerazione cautelare equivale a due giorni di arresti domiciliari.

Alla misura prevista nel primo comma si applicano le disposizioni degli articoli 278, 279, 280, 281, 292, primo e secondo comma, 375, terzo comma, e 503 ultimo comma».

4. 03.

VIOLANTE, ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU, FRACCHIA, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, SCARAMUCCI GUAITINI, TRIVA, BOCCHI, ALASIA, POCHEZZI, PICCHETTI, SARTI ARMANDO, BINELLI, BRINA.

A questo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

*Sopprimere il quarto capoverso.*

0. 4. 03. 1.

PAZZAGLIA, MACERATINI, TRANTINO, ZANFAGNA.

Nessuno chiedendo di parlare, passiamo ai pareri della Commissione e del Governo.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli, colleghi, credo che, per rendere comprensibile il parere della Commissione, sia necessario spendere un minuto per sottolineare come questo articolo della legge che stiamo approvando, innovando tutta l'attuale disciplina, preveda l'aumento di un terzo dei termini di carcerazione preventiva unicamente per la fase istruttoria. Tale aumento viene previsto per quei reati che nel testo della Commissione e in quello dei vari progetti sono ritenuti non già i più gravi, ma quelli per le cui indagini, ai fini dell'accertamento della verità processuale, occorre più tem-

po. Questa la ragione per cui è qui previsto un aumento di un terzo dei termini per i reati di cui all'articolo 426-bis (organizzazione di tipo mafioso, associazione a delinquere di tipo mafioso), e all'articolo 630 del codice penale (sequestri di persona), che in genere richiedono indagini complesse, nonché all'articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (cioè organizzazione, vendita, spaccio di droga), nonché per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, perché si sono dimostrati più complessi nell'accertamento della verità. Voglio affermare questo concetto perché penso che vi ritorneremo. La ragione, dunque, per cui esprimiamo parere contrario sugli emendamenti Onorato 4.1, Russo Franco 4.2, Lanfranchi Cordioli 4.5, Maceratini 4.3, Felisetti 4.4, nonché sugli articoli aggiuntivi e sui relativi subemendamenti è proprio questa: noi cioè abbiamo puntato ad istituire una tipologia in cui abbiamo fissato termini rigidi, sapendo che dovremo rinviare il processo incidentale — questo lo dico soprattutto per quanto riguarda l'emendamento Lanfranchi Cordioli 4.5 — ad una disciplina ulteriore, come abbiamo già detto in sede di discussione sulle linee generali ed anche intervenendo questa mattina. Per cui prevedere la possibilità di una proroga vuol dire prevedere un controllo, un'impugnativa, ed una conseguente dinamica all'interno delle strutture processuali, che non può essere creata per un singolo episodio, ma deve essere istituita come strumento permanente. Queste sono le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi ed esprime parere favorevole al testo così come attualmente formulato.

PRESIDENTE. Il Governo?

ANTONIO CARPINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo concorda con quanto detto dal relatore ed esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ed articoli aggiuntivi, con i relativi subemendamenti, presentati all'articolo 4.

**Chiusura della votazione per schede.**

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la votazione per schede ed invito la commissione di scrutinio a procedere, nell'apposita sala, alle operazioni di scrutinio.

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Rapidamente, signor Presidenti Ho chiesto di parlare sull'articolo 4 perché avviene nuovamente un fatto abbastanza grave. Per quanto riguarda i termini di carcerazione preventiva per la fase istruttoria si reintroduce un prolungamento di un terzo: potrebbe sembrare una cosa insignificante, mentre per noi è un punto di principio, in quanto si reintroduce per alcune fattispecie di reato, il prolungamento della fase istruttoria. Ma queste fattispecie, in verità, vanno a individuare alcune figure di rei per i quali torniamo a introdurre una legislazione speciale.

Mi sono allora permesso di intervenire nuovamente, in sede di dichiarazione di voto, sull'intero articolo 4, e non solo sugli emendamenti, per richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi sul fatto che, con la votazione sull'articolo 4, noi reintroduciamo alcuni principi di legislazione speciale, che fanno perno su una visione in cui il ruolo del magistrato non è quello di indagare, raccogliere le prove e giudicare, ma quello del poliziotto o del crociato a difesa di certi valori. Contemporaneamente reintroduciamo nella legislazione penale delle norme specificamente derogatorie in funzione della figura del reo.

Per questi motivi abbiamo presentato un emendamento soppressivo dell'articolo 4. Annuncio che comunque noi voteremo in favore di quegli emendamenti che attenuano la proposta introduzione di norme speciali nell'ambito del diritto penale.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare per dichiarazione di voto,

passiamo alla votazione sugli identici emendamenti Onorato 4.1. e Russo Franco 4.2.

Su questi emendamenti è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Onorato 4.1 e Russo Franco 4.2, non accettati dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	365
Votanti .....	232
Astenuti .....	133
Maggioranza .....	117
Voti favorevoli .....	64
Voti contrari .....	168

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alois Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amalfitano Domenico  
 Amodeo Natale  
 Aniasi Aldo  
 Arbasino Alberto  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astori Gianfranco  
 Azzaro Giuseppe

Balestracci Nello  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Baslini Antonio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Bassanini Franco  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Biasini Oddo  
Bisagno Tommaso  
Bodrato Guido  
Bonalumi Gilberto  
Bonfiglio Angelo  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Botta Giuseppe  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco

Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Campagnoli Mario  
Caradonna Giulio  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castellina Luciana  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Codrignani Giancarla  
Colucci Francesco  
Colzi Ottaviano  
Comis Alfredo  
Contu Felice  
Corsi Umberto  
Cresco Angelo  
Crucianelli Famiano  
Curci Francesco

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe

Da Mommio Giorgio  
D'Acquisto Mario  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
de Michieli Vitturi Ferruccio  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Diglio Pasquale  
Di Re Carlo  
Drago Antonino

Falcier Luciano  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Frelisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Fiandrotti Filippo  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Formica Rino  
Fortuna Loris  
Foti Luigi

Garavaglia Maria Pia  
Genova Salvatore  
Ghinami Alessandro  
Gianni Alfonso  
Giovannini Elio  
Gorla Massimo  
Guerzoni Luciano

Ianniello Mauro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
La Russa Vincenzo  
Lega Silvio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Lodigiani Oreste

Maceratini Giulio  
Madaudo Dino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Magri Lucio  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannuzzu Salvatore  
Martino Guido  
Masina Ettore  
Mazzotta Roberto  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Minervini Gustavo  
Monducci Mario  
Moro Paolo Enrico  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pazzaglia Alfredo  
Pellegatta Giovanni  
Pellizzari Gianmario  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Piccoli Flaminio  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Poggiolini Danilo  
Poli Bortone Adriana  
Pollice Guido  
Poti Damiano  
Prete Luigi

Quarta Nicola

Rabino Giovanni  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Ricciuti Romeo  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Romano Domenico  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco

Salerno Gabriele  
Sangalli Carlo  
Santini Renzo  
Sanza Angelo Maria  
Saretta Giuseppe  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scarlato Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Sinesio Giuseppe  
Soddu Pietro  
Sospiri Nino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo

Urso Salvatore

Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vincenzi Bruno  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zolla Michele  
Zoppi Pietro  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Alasia Giovanni  
Alborghetti Guido  
Amadei Ferretti Margari  
Ambrogio Franco  
Angelini Vito  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Auleta Francesco

Badesi Polverini Licia  
Baracetti Arnaldo  
Barzanti Nedo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Benevelli Luigi  
Bianchi Beretta Romana  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Boncompagni Livio  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Bottari Angela Maria  
Brina Alfio  
Bruzzi Riccardo

Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Cardinale Emanuele  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonfazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciopardini Michele  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cocco Maria  
Cominato Lucia  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Corvisieri Silverio  
Crippa Giuseppe  
Curcio Rocco

Danini Ferruccio  
Dardini Sergio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Donazzon Renato

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Fantò Vincenzo  
Ferri Franco  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fittante Costantino  
Fracchia Bruno  
Francesca Angela

Gabbuggiani Elio  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Giadresco Giovanni  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo

Ianni Guido  
Iovannitti Bernardino Alvaro

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Lanfranchi Cordioli Valentina  
Loda Francesco  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Macis Francesco  
Mainardi Fava Anna  
Mannino Antonino  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Migliasso Teresa  
Minozzi Rosanna  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni

Olivi Mauro

Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Pierino Giuseppe  
Pochetti Mario  
Polesello Gian Ugo  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Quercioli Elio

Riccardi Adelmo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Rindone Salvatore  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio

Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Sapio Francesco  
Sastro Edmondo  
Serri Rino

Soave Sergio  
Strumendo Lucio

Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Trebbe Ivanne  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Vignola Giuseppe  
Violante Luciano  
Virgili Biagio

Zanini Paolo  
Zoppetti Francesco

*Sono in missione:*

Andò Salvatore  
Andreoni Giovanni  
Battaglia Adolfo  
Bellocchio Antonio  
Benedikter Johann  
Cattanei Francesco  
Corder Marino  
Corti Bruno  
Forlani Arnaldo  
Franchi Franco  
Garocchio Alberto  
Gioia Luigi  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mora Giampaolo  
Raffaelli Mario  
Reina Giuseppe  
Sanese Nicola  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Teodori Massimo  
Trantino Vincenzo

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Lanfranchi Cordioli 4.5.

MARIO POCCHETTI. Chiediamo la votazione a scrutinio segreto, signor Presidente.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Pochetti.

**LUCIANO VIOLANTE.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Questo emendamento, colleghi, si pone a metà strada fra la soluzione proposta dalla Commissione, di aumentare in tutti i casi di un terzo i termini massimi per la carcerazione preventiva in fase istruttoria, e quella proposta dai colleghi della sinistra indipendente e di democrazia proletaria, che volevano assolutamente equiparare i previsti reati particolarmente gravi agli altri.

Noi riteniamo che, quando il giudice non abbia terminato l'istruttoria, possa chiedere al tribunale della libertà che la carcerazione preventiva sia prolungata di un terzo. È il tribunale che verifica se sussistano veramente esigenze istruttorie o meno, e decide la proroga dopo aver valutato nel merito l'istruttoria.

Si tratta sostanzialmente di una ipotesi che lascia il termine di un anno e sei mesi per tutti i casi, con la possibilità però di aumentare di un terzo nei casi più gravi, ma solo la possibilità.

**CARLO CASINI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** Desidero esporre brevemente le ragioni di opposizione della Commissione a questo emendamento presentato dal gruppo comunista.

In sede di discussione sulle linee generali e qua e là nel corso dell'esame dei singoli articoli, abbiamo tutti riconosciuto che il vero problema del processo, il nodo che prima o poi dovremo affrontare, è quello della sua lunghezza.

Ogni tentativo di ridurre i termini della carcerazione preventiva è destinato a fallire se non incidiamo anche sui meccanismi che provocano i ritardi del processo. Il meccanismo della proroga proposto

dall'emendamento comunista non trova in astratto da parte nostra una opposizione radicale, tuttavia è da noi valutato gravemente in quanto determina un ulteriore elemento di ritardo in una procedura già pesante e macchinosa. A norma della stessa Costituzione, infatti, ogni provvedimento che incide sulla libertà provvisoria è passibile almeno di ricorso per Cassazione. Il che significa che la decisione sulla proroga determina un procedimento incidentale che porta a quell'allungamento dei processi, che noi vogliamo evitare.

Questa è la ragione fondamentale della opposizione all'emendamento comunista ed il motivo per cui ci sembra preferibile stabilire un termine sicuro, certo, non aleatorio e non rimesso alla discrezionalità del giudice.

Riduciamo, dunque, questi termini, ma non stabiliamo elementi di discrezionalità attribuibili al magistrato, che possano far giocare elementi di tipo casuale. Ad esempio, la maggiore lentezza o pigrizia con cui viene condotta l'istruttoria. Nel caso di un giudice che non riesca a concludere l'istruttoria si chiederà, ad esempio, la proroga, mentre nel caso di un giudice molto solerte la proroga non sarà necessaria. Tutte queste ragioni, anche in punto di certezza del diritto, militano a favore di un termine ridotto ed equilibrato, che non ritardi però il processo e non introduca elementi di discrezionalità.

Vorrei anche tranquillizzare i colleghi invitandoli a riflettere sulla fortissima riduzione complessiva dei termini già attuata con una norma proposta dal partito comunista ed accettata dalla Commissione, che esamineremo più avanti, che, modificando l'articolo 8 della "legge Cossiga", prevede il mandato di cattura obbligatorio per reati più gravi di quelli attualmente previsti. Intendo dire che occorre tener conto del meccanismo della libertà provvisoria e della riduzione della possibilità di mandato di cattura obbligatorio.

Per tutte queste ragioni esprimo parere contrario all'emendamento in questione.

**GIULIO MACERATINI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo emendamento che, a nostro avviso, è obiettivamente migliorativo del testo della Commissione che stabilisce, senza possibilità di deroghe, l'aumento di un terzo per determinati reati. Nella proposta avanzata vi è almeno una possibilità di proroga affidata alla responsabile discrezionalità dei magistrati.

Poiché si tratta di migliorare una situazione legislativa che, obiettivamente, allo stato non ci soddisfa, voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare per dichiarazione di voto, passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lanfranchi Cordioli 4.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo, interamente sostituito dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	402
Maggioranza .....	202
Voti favorevoli .....	214
Voti contrari .....	188

*(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido

Alinovi Abdon  
 Aloi Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Malgari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arbasino Alberto  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Biasini Oddo  
 Binelli Gian Carlo  
 Birardi Mario  
 Bisagno Tommaso  
 Bocchi Fausto  
 Bochicchio Schelotto Giovanna  
 Bodrato Guido  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Andrea

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonfiglio Angelo  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagneti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Castellina Luciana  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cirino Pomicino Paolo

Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Colucci Francesco  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Michieli Vitturi Ferruccio  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Formica Rino  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Garavaglia Maria Pia  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gorla Massimo  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Russa Vincenzo  
Lega Silvio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico

Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredino  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Matteoli Altero  
Mazzotta Roberto  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Monducci Mario  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Nenna D'Antonio Anna  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe

Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Francesco

Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Sanza Angela Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Soddu Pietro  
 Sospiri Nino  
 Staiti di Cuddia delle Chiuse  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio  
 Strumendo Lucio  
 Susi Domenico

Tamino Gianni  
 Tancredi Antonio  
 Tassi Carlo  
 Tassone Mario  
 Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Tiraboschi Angelo  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Tramarin Achille  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivanne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore

Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanfagna Marcello  
 Zanini Paolo  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Andò Salvatore  
 Battaglia Adolfo  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Corti Bruno  
 Forlani Arnaldo  
 Franchi Franco  
 Garocchio Alberto  
 Gioia Luigi  
 Mattarella Sergio  
 Occhetto Achille  
 Pillitteri Giampaolo  
 Raffaelli Mario  
 Reina Giuseppe  
 Sanese Nicola  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Teodori Massimo  
 Trantino Vincenzo

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Credo che la Commissione concorderà con me che, a seguito dell'emendamento testé approvato, gli emendamenti Maceratini 4.3 e Felisetti 4.4 risultino preclusi.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha la facoltà.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Il mio emendamento 4.4 sicuramente non è precluso, perché riguarda un'ipotesi diversa.

**PRESIDENTE.** Onorevole Felisetti, l'emendamento Lanfranchi Cordioli 4.5 è interamente sostitutivo dell'articolo 10 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625; non vedo, quindi, come possa essere inserito l'emendamento 4.4, inteso a modificare il predetto articolo 10.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento Lanfranchi Cardoli 4.5 sostanzialmente pre-

vede che all'aumento di un terzo dei termini di carcerazione preventiva, limitatamente ai reati aggravati dalla finalità di terrorismo, si fa luogo soltanto con il meccanismo della richiesta motivata del giudice istruttore, sulla quale decide il tribunale della libertà.

Se è così, quello che propone il mio emendamento 4.4 è cosa del tutto diversa. Sostanzialmente io propongo che per un certo tipo di reati, anch'essi aggravati dalla finalità di terrorismo, non si faccia luogo, nemmeno per la via della richiesta facoltativa del giudice istruttore, all'aumento del terzo.

Non credo che un meccanismo tecnico possa sopprimere un contenuto sostanziale diverso, che si poneva sia a fronte del testo precedente della Commissione sia a fronte dell'emendamento che è stato approvato.

Tant'è che la mia proposta prende in considerazione, tra le varie categorie di reati aggravati dall'aggravante del terrorismo, i casi particolari di cui tutti parliamo quando si tratta di spendere parole ma di cui tutti sistematicamente ci scordiamo quando si tratta di fare delle leggi. Sto alludendo ai casi di cui all'articolo 1 della cosiddetta «legge dei pentiti», secondo il quale, per coloro i quali siano colpiti semplicemente da un'accusa di associazione terroristica o di banda armata, senza commissione di fatti specifici gravi, è possibile addirittura la declaratoria di non punibilità.

Ricordo anche che questa mattina la collega Garavaglia ha ritirato un proprio emendamento, con il quale si proponeva che la declaratoria di non punibilità attualmente prevista solo per il momento del giudizio venisse anticipata anche alla fase istruttoria; e lo ha ritirato affermando che comunque negli articoli successivi questo concetto sarebbe stato accolto. E uno di quei successivi possibili punti di accoglimento è proprio questo, perchè io propongo, in fondo, una possibilità di distinguere tra le varie aggravanti di terrorismo.

**PRESIDENTE.** Onorevole Felisetti, lei sta riaprendo la discussione. Io non entro

nel merito; noto soltanto che, a termini di regolamento, lei avrebbe dovuto presentare un subemendamento all'emendamento Lanfranchi Cordioli 4.5. In questo caso avrebbe avuto mille ragioni per chiedere la votazione; ma, non essendo andate così le cose, io non sono in condizioni di poter mettere in votazione il suo emendamento. Del resto, si tratta dello stesso problema che è sorto questa mattina e che è stato risolto in questo modo. Io non posso far altro che applicare il regolamento e la prego di non entrare nel merito: si tratta chiaramente di una questione di pura tecnica regolamentare.

**LUIGI DINO FELISETTI.** Io entro nel merito soltanto della questione che lei ora ha sollevato, dopo di che mi arrenderò per ragioni di regolamento alla sua decisione. Mi lasci però dire che questa è a mio giudizio errata, perchè il mio emendamento è autonomo e non subordinato né al precedente testo del Governo né al testo quale risulta dopo l'accoglimento dell'emendamento testè approvato. Un emendamento è precluso quando sia, in un senso o nell'altro, assorbito. Qui invece le cose non stanno così, perchè si prevede una diversa disciplina tra gli accusati con l'aggravante del terrorismo, stabilendo un trattamento diverso tra coloro che sono in quella stessa condizione. E per chiarire che si tratta di un emendamento autonomo basta questa considerazione: se il mio emendamento passasse, ne deriverebbe che, nei casi di cui si tratta nell'emendamento votato poco fa, non produrrebbe effetti, nel senso che si potrebbe sempre dire che in quei casi non si applica nemmeno quella regola perchè si applica per eccezione questa.

Comunque, la Presidenza è responsabile delle proprie decisioni, alle quali io mi sottopongo per ragioni regolamentari. Desidero però che rimanga agli atti che il mio parere è assolutamente diverso.

**PRESIDENTE.** Ho già detto prima e confermo che la mia decisione non riguarda il merito della sua impostazione, che io posso anche condividere sul piano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

personale. Qui si tratta di una questione regolamentare e lei mi darà atto che proprio questa mattina un analogo problema è stato affrontato e risolto come io intendo fare, proprio perchè io non posso far altro che applicare il regolamento.

Passiamo alle votazioni.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Onorato 4.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	430
Votanti .....	405
Astenuti .....	25
Maggioranza .....	203
Voti favorevoli .....	57
Voti contrari .....	348

*(La Camera respinge).*

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo alla votazione del subemendamento Granati Caruso 0.4.02.1.

**MARIO POCHETTI.** Chiedo la votazione a scrutinio segreto.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Pochetti.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Granati Caruso 0.4.02.1.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato votazione:

Presenti e votanti .....	432
Maggioranza .....	217
Voti favorevoli .....	218
Voti contrari .....	214

*(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra e a destra).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Aloï Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arbasino Alberto  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Battistuzzi Paolo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzi Riccardo  
Bulleri Luigi

Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe

Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Castellina Luciana  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Luca Stefano  
de Michieli Vitturi Ferruccio  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Formica Rino  
Fortuna Loris  
Foti Luigi  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo  
  
Gabbuggiani Elio

Garavaglia Maria Pia  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippio Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido  
Ianniello Mauro  
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lagorio Lelio  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lega Silvio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DEI '1 FEBBRAIO 1984

Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzotta Roberto  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Monducci Mario  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino

Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Piermartini Gabriele  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Portatadino Costante  
Poti Damiano  
Prete Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco

Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlatto Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Soddu Pietro  
Sospiri Rino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Strumendo Lucio  
Susi Domenico

Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Trabacchi Felice  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tremaglia Pierantonio Mirko  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Viscardi Michele  
Visco Vincenzo Alfonso  
Viti Vincenzo  
Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanfagna Marcello  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sull'articolo aggiuntivo  
Onorato 4.01:*

Agostinacchio Paolo  
Alpini Renato  
Baghino Francesco Giulio

Boetti Villanis Audifredi  
 Caradonna Giulio  
 Del Donno Olindo  
 de Michieli Vitturi Ferruccio  
 Fini Gianfranco  
 Maceratini Giulio  
 Martinat Ugo  
 Mennitti Domenico  
 Miceli Vito  
 Muscardini Palli Cristiana  
 Pazzaglia Alfredo  
 Pellegatta Giovanni  
 Poli Bortone Adriana  
 Rallo Girolamo  
 Rauti Giuseppe  
 Servello Francesco  
 Sospiri Nino  
 Tassi Carlo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tringali Paolo  
 Valensise Raffaele  
 Zanfagna Marcello

*Sono in missione:*

Andò Salvatore  
 Battaglia Adolfo  
 Bellocchio Antonio  
 Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Corti Bruno  
 Forlani Arnaldo  
 Franchi Franco  
 Garocchio Alberto  
 Gioia Luigi  
 Occhetto Achille  
 Pillitteri Giampaolo  
 Raffaelli Mario  
 Sanese Nicola  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Teodori Massimo  
 Trantino Vincenzo

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo aggiuntivo Onorato 4.02. Anche per questa votazione chiede lo scrutinio segreto, onorevole Pochetti?

MARIO POCHETTI. No, signor Presidente.

FRANCESCO MACIS. Chiedo di parlare per un chiarimento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO MACIS. L'approvazione del subemendamento Granati Caruso 0.4.02.1 preclude la votazione del primo comma dell'articolo aggiuntivo Onorato 4.02: credo quindi che si debba procedere alla votazione per parti separate, limitatamente ai commi secondo e terzo di tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Dovrò ora porre in votazione l'articolo aggiuntivo Onorato 4.02 nel testo modificato dal subemendamento Granati Caruso 0.4.02.1, che è stato testé approvato e che, quindi, ha sostituito il primo capoverso del predetto articolo aggiuntivo.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Onorato 4.02, non accettato dalla Commissione ne' dal Governo, così come modificato dal subemendamento Granati Caruso 0.4.02.1.

*(È respinto)*

FRANCESCO MACIS. Ma signor Presidente, vi era la richiesta di votazione segreta!

PRESIDENTE. Niente affatto: prima l'ho domandato espressamente, onorevole Macis; d'altronde, ha visto che ho indetto la votazione che si è già conclusa. Passiamo alla votazione del subemendamento Pazzaglia 0.4.03.1.

GIULIO MACERATINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIULIO MACERATINI. Questo subemendamento mira a sopprimere il quarto capoverso dell'emendamento Violante 4.03, presentato dai colleghi del gruppo comunista, con il quale si propone che un gior-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

no di carcerazione cautelare equivalga a due giorni di arresti domiciliari. La cosa in astratto potrebbe avere forse qualche giustificazione, ma a nostro avviso ci sembra che un cittadino agli arresti domiciliari sia fortemente limitato nella sua libertà e questo mercanteggiamento, un giorno di arresti domiciliari per mezza giornata di carcere, non ci convince. Diciamo che questo nostro subemendamento verrà sostenuto da noi nella previsione di un voto favorevole che daremo all'emendamento comunista che invece innova, come da noi richiesto con altro emendamento che risulterà precluso, e regola tutta la materia degli arresti domiciliari. Chiediamo quindi che questo nostro subemendamento venga accolto, in quanto non credo sfugga a nessuno che questo meccanismo dei due giorni di arresti domiciliari pari ad un giorno di arresto preventivo, non sia convincente e non si collochi nell'alveo della nostra tradizione giuridica.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Santini. Ne ha facoltà.

**RENZO SANTINI.** Signor Presidente, dichiaro il voto contrario del gruppo socialista per le ragioni che sono state esposte durante l'intervento del presidente della Commissione e che riguardano l'ottica generale che il gruppo — che si è comportato con coerenza in questa fase della votazione — ha assunto.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cifarelli. Ne ha facoltà.

**MICHELE CIFARELLI.** Il gruppo repubblicano voterà a favore dell'articolo aggiuntivo 4.03 proposto dal gruppo comunista perché esso rappresenta uno sforzo per dare una moderna sistemazione al problema degli arresti domiciliari. Con la modifica della detenzione preventiva, avremo uno sviluppo dell'istituto degli arresti domiciliari. Nel sistema si prevede che l'ordinanza del magistrato debba sod-

disfare le esigenze dei doveri e dei diritti di chi è sottoposto agli arresti domiciliari. Non posso però tacere la perplessità che è stata espressa per quanto riguarda il penultimo comma di questo articolo aggiuntivo; però a questo riguardo occorre dire che vi è già un precedente nella nostra legislazione e quindi in realtà non innoviamo. Ecco perché il nostro voto sarà favorevole.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** L'articolo aggiuntivo ed il subemendamento ad esso riferito riguardano la materia degli arresti domiciliari. Faccio notare che stiamo trattando una materia estremamente delicata che non può essere valutata asetticamente senza rendersi conto della complessità dei problemi. Da nove anni a questa parte noi abbiamo disciplinato una serie di misure alternative o sostitutive sia della pena detentiva, sia delle misure cautelari che consistono nella restrizione in carcere. Già nel 1975 con la riforma dell'ordinamento penitenziario abbiamo introdotto la semilibertà, l'affidamento al servizio sociale, la liberazione anticipata ed il regime delle licenze e dei permessi; con la legge di depenalizzazione abbiamo previsto ancora che in sede di giudizio, per pene inferiori a sei mesi o a tre mesi di reclusione, il giudice possa applicare la semidetenzione oppure la libertà vigilata; con la legge sui tribunali della libertà, abbiamo introdotto il nuovo istituto degli arresti domiciliari.

Tutta questa materia, che vede diverse sovrapposizioni e che tocca aspetti sui quali a tutta prima non si riflette (come sul regime delle impugnazioni), ritengo che meriti una attenta riflessione. È per questa ragione che un voto su questa materia, in contrapposizione e senza un'attenta meditazione da parte di chi in Commissione ha lungamente costruito il testo che oggi viene proposto alla Camera e da parte del Governo, che certamente ha una visione di carattere operativo e pratico su

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

queste cose, andrebbe attentamente valutato. Mi chiedo cioè se non sia più opportuno trovare il modo di un momento di riflessione su questa materia.

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. Signor Presidente, a nome del Comitato dei nove, chiedo una breve sospensione per poter esaminare la proposta del gruppo comunista e quelle del Governo tendenti allo stesso fine. Il Comitato è unanime nel formulare questa richiesta.

PRESIDENTE. Per quanto tempo, onorevole Riz?

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. Sarebbe sufficiente mezz'ora, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro intende aggiungere qualcosa?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, signori deputati, mi rendo conto che la mia proposta potrebbe apparire provocatoria a chi ritiene — essendo legittimato a farlo — che le opportunità aritmetiche debbano essere assecondate: io non chiedo una sospensione, ma chiederei ai presentatori dell'emendamento di volerlo ritirare, considerando che questa materia merita, anche a mio parere, correzioni incisive ed una risistemazione accurata. Risolvere questi problemi non è semplice!

In un passaggio quasi surrettizio rispetto alla materia che discutiamo, senza prendere in considerazione i nessi e le relazioni che certamente sussistono con il tema delle misure alternative, con quello della semilibertà e con una serie di istituti che già esistono erraticamente nella nostra situazione processuale ed assumendo il Governo l'impegno di presentare tempestivamente un disegno di legge specifico e di assecondare le iniziative del Parlamento; mi pare che in questa condizione sia doveroso da parte mia questo tipo di esortazione. Non lo dico per polemica, ma troverei abbastanza schizofrenica l'idea che

si proceda con fanfare eccessive su questo versante per presentare poi troppe interrogazioni al ministro il giorno che un qualsiasi Zaza fugga mentre è agli arresti domiciliari.

PRESIDENTE. A questo punto, vorrei chiedere al Comitato dei nove se accoglie la richiesta di ritiro dell'emendamento avanzata dal ministro.

MARIO POCHETTI. Deve chiederlo ai presentatori!

PRESIDENTE. Onorevole Pochetti, l'onorevole Riz aveva avanzato una richiesta a nome della Commissione!

ROLAND RIZ, *Presidente della Commissione*. Noi avevamo chiesto una sospensione della seduta, ma poco fa il ministro ha invitato l'onorevole Violante ed il gruppo comunista a ritirare l'articolo aggiuntivo Violante 4.03. Penso quindi che sarebbe opportuno conoscere l'opinione dell'onorevole Violante.

PRESIDENTE. Onorevole Violante, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4.03 che il Governo ha invitato a ritirare?

LUCIANO VIOLANTE. Non per polemica con il ministro, ma Zaza è scappato perché gli arresti domiciliari sono senza una disciplina. Noi, invece, con questo articolo aggiuntivo proponiamo una disciplina per gli arresti domiciliari. È questa la differenza di fondo.

Il Governo ha presentato quattro articoli aggiuntivi (6.03, 6.04 e 6.05) sulla stessa materia e francamente non comprendo come mai il ministro ci chieda di rinviare la disciplina degli arresti domiciliari, quando presenta, al successivo articolo 6, ben quattro articoli aggiuntivi. Questa cosa non la capisco, signor ministro, e quindi vorrei pregarla di spiegarcela. Lei dunque, per coerenza, dovrebbe ritirare quegli articoli aggiuntivi; ma anche in questo caso non saremmo disposti a ritirare il nostro emendamento perché lasceremmo gli arresti domiciliari senza alcuna disci-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

plina, dando così occasione al ripetersi di fughe deleterie, che si sono già verificate e, nel contempo, scaricando sulla magistratura e sulla polizia la responsabilità della custodia di pericolosi imputati, senza alcuna disciplina del legislatore (*Applausi alla estrema sinistra*).

**PRESIDENTE.** È dunque evidente che l'onorevole Violante non ritira il suo articolo aggiuntivo. Comunque, prima di sospendere la seduta, vorrei sentire il parere del presidente della Commissione.

**ROLAND RIZ, Presidente della Commissione.** A questo punto insisto per la sospensione di mezz'ora, per dare la possibilità al Comitato dei nove di esaminare la questione.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Riz.

#### Approvazioni in Commissione.

**PRESIDENTE.** Comunico che nella riunione di oggi della VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti disegni di legge:

«Aumento della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI)» (879);

«Partecipazione italiana alla III ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo» (877);

«Aumenti della quota di partecipazione dell'Italia al capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo (BIRS)» (872);

«Proroga della gestione del servizio di tesoreria provinciale dello Stato» (715).

Sospendo quindi la seduta.

**La seduta, sospesa alle 17,25  
è ripresa alle 18,20.**

**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE  
LEONILDE IOTTI**

#### Risultato della votazione per schede.

**PRESIDENTE.** Comunico il risultato della votazione per l'elezione di tre commissari per la vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca:

Presenti e votanti 429.

Hanno ottenuto voti i deputati: Contu 212; Giorgio Ferrari 195; Bellocchio 166; Agostinacchio 33.

Voti dispersi: 15.

Schede bianche: 11.

Schede nulle: 1.

Proclamo eletti i deputati: Contu, Giorgio Ferrari e Bellocchio.

Comunico il risultato della votazione per l'elezione di tre commissari per la vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico:

Presenti e votanti: 429.

Hanno ottenuto voti i deputati: Ianniello 206. Sarli 197, Peggio 170, Mazzone 30, Santini 5.

Voti dispersi: 8.

Schede bianche: 12.

Proclamo eletti i deputati Ianniello, Sarli e Peggio.

Comunico il risultato della votazione per l'elezione di otto commissari, quattro effettivi e quattro supplenti, per la vigilanza sulla Cassa depositi e prestiti e sugli istituti di previdenza:

Presenti e votanti: 429.

Hanno ottenuto voti come membri effettivi i deputati: Zolla 203; Alagna 195; Poggiolini 187; Armando Sarti 169; Martinat 30; Colucci 7; Caccia 6.

Voti dispersi: 14.

Schede bianche: 11.

Schede nulle: 1.

Hanno ottenuto voti come membri supplenti i deputati: Caccia 196; Caria 193; Colucci 187; Bruzzani 167; Pellegatta 30.

Voti dispersi: 29.

Schede bianche: 11.

Schede nulle: 3.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Proclamo eletti membri effettivi i deputati: Zolla, Alagna, Poggiolini e Armando Sarti.

Proclamo eletti membri supplenti i deputati: Caccia, Caria, Colucci e Bruzzani.

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Aloi Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arbasino Alberto  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo

Battistuzzi Paolo  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasini Oddo  
 Binelli Gian Carlo  
 Birardi Mario  
 Bisagno Tommaso  
 Bocchi Fausto  
 Bochicchio Schelotto Giovanna  
 Bodrato Guido  
 Boetti Villanis Audifredi  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Andrea  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Bonfiglio Angelo  
 Bortolani Franco  
 Boselli Anna detta Milvia  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bottari Angela Maria  
 Bressani Piergiorgio  
 Briccola Italo  
 Brina Alfio  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo  
 Cafiero Luca  
 Calamida Franco  
 Calonaci Vasco  
 Calvanese Flora  
 Campagnoli Mario  
 Cannelonga Severino  
 Canullo Leo  
 Capecchi Pallini Maria Teresa  
 Caprili Milziade Silvio  
 Caradonna Giulio  
 Cardinale Emanuele  
 Carelli Rodolfo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagneti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciòfi degli Atti Paolo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cocco Maria  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Aquino Saverio  
D'Aquisto Mario  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo

Dell'Andro Renato  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Luca Stefano  
De Michieli Vitturi Ferruccio  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Giovanni Arnaldo  
Diglio Pasquale  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato

Fabbri Orlando  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fittante Costantino  
Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Fortuna Loris  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo

Ianni Guido  
Intini Ugo  
Iovannitti Alvaro  
Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lega Silvio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Manca Enrico  
Manchinu Alberto  
Mancini Vincenzo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzotta Roberto  
Meleleo Salvatore

Melillo Savino  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Monducci Mario  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocelli Gianfranco  
Romano Domenico  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio

Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse Tomaso  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Sullo Fiorentino  
Susi Domenico

Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tatarella Giuseppe

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Tedeschi Nadir  
 Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Tiraboschi Angelo  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Trabacchi Felice  
 Tramarin Achille  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivanne  
 Tremaglia Pierantonio Mirko  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore  
 Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Vernola Nicola  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Viti Vincenzo

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanfagna Marcello  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zuech Giuseppe

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore, la prego di riferire all'Assemblea sul risultato dei lavori del Comitato dei nove.

**ANTONIO TESTA, Relatore.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, nella breve sospensione della seduta, il Comitato dei nove ha approfondito, in relazione alla questione che stiamo esaminando, cioè in relazione alla disciplina degli arresti domiciliari, le posizioni che si erano già mani-

festate nell'ambito della stessa Commissione e le posizioni che esprime il Governo. Tutti i componenti della Commissione giustizia avevano convenuto sulla necessità di arrivare ad una più compiuta disciplina della carcerazione diciamo alternativa rispetto al carcere.

La stessa posizione espressa dall'onorevole Cifarelli a nome del gruppo repubblicano va interpretata in questa direzione, vale a dire come presa di coscienza dell'esistenza del problema nel nostro paese.

Oggi la decisione in ordine agli arresti domiciliari è sostanzialmente rimessa all'apprezzamento del magistrato, il quale fissa le relative modalità senza un indirizzo legislativo, ma semplicemente adattandole alle condizioni ambientali.

Il Comitato dei nove, comunque, non ha provveduto a fissare una disciplina degli arresti domiciliari, proprio perché il Governo ha fatto insistentemente presente che sarebbe più responsabile attendere una normativa generale della materia, date le sue implicazioni ed i controlli che richiede. È noto che per controllare una persona agli arresti domiciliari sono necessarie all'incirca venti guardie, data l'alternanza dei turni. Vi sono cioè una serie di ragioni che impongono di non disciplinare incidentalmente un problema che pure è aperto. Ed il ministro della giustizia, anche d'intesa con il ministro dell'interno, si è riservato di farsi carico di tutti i problemi che una esauriente disciplina comporta.

Sappiamo che vi sono problemi particolari, che vengono affrontati dall'articolo aggiuntivo Violante 4.03; tra questi quello sollevato dal collega Maceratini circa l'equivalenza di un giorno di carcerazione cautelare a due giorni di arresti domiciliari, quello relativo alle ore di libertà e alle ragioni che possono permettere all'imputato di uscire dalla propria abitazione. In altre parole, una serie di ragioni di merito che sembrano non sufficientemente ponderate e valutate ci porterebbe a respingere comunque questa disciplina che, secondo noi, è affrettata e non compiutamente meditata.

Il Governo ha fatto presente in Commissione che gli emendamenti da esso presentati, migliorativi solo in relazione alla disciplina di cui all'articolo 254 del codice di procedura penale (relativi al caso in cui il mandato di cattura è facoltativo e, quindi, non in via generale, cioè anche nel caso in cui la carcerazione può essere sostituita dal mandato di cattura obbligatorio, come avverrebbe ove fosse approvato questo emendamento), vengono ritirati perché sono di natura puramente tecnica. E ciò anche perché il Governo ritiene che la materia debba essere disciplinata con un'apposita legge e che, in questo momento, la strada migliore sia quella di lasciare l'istituto così com'è, rimettendolo alla prudente valutazione del magistrato, senza andare a discipline particolari che bloccherebbero, di fatto, ogni ulteriore ponderazione da parte del Parlamento.

Per queste ragioni la maggioranza ritiene di poter accogliere le reiterate richieste fatte dal ministro di grazia e giustizia anche a nome del Governo, e cioè di non accedere alla domanda — che pure ha una sua giustificazione — di andare in questa sede ad una disciplina attraverso sentimenti di partito.

**PRESIDENTE.** Onorevole Violante, dopo le dichiarazioni del relatore, mantiene il suo articolo aggiuntivo 4.03?

**LUCIANO VIOLANTE.** Sì, signor Presidente. Vorrei svolgere una dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Non accettiamo la richiesta di ritirare l'articolo aggiuntivo 4.03 perché non vi è nessuna ragione di farlo. Tutta la maggioranza, infatti, è convinta dell'opportunità di una disciplina, ed il Governo ha presentato tre emendamenti in materia di arresti domiciliari, emendamenti che sono sostanzialmente analoghi ai nostri. Non è esatto quanto ha affermato il relatore, che cioè tale disciplina riguarderebbe soltanto gli arresti domiciliari dati nei casi in cui il mandato di cattura

è facoltativo, poiché la giurisprudenza ha oggi esteso gli arresti domiciliari anche ai casi in cui il mandato di cattura è obbligatorio. Noi, dunque, colleghi, siamo in questa situazione: il giudice e la polizia non sanno cosa fare quando debbono dare gli arresti domiciliari. Ed allora le fughe, i contrasti, i conflitti si scaricano sui giudici e sulla polizia. Perché non dare una disciplina? È quanto cerchiamo di fare.

Colleghi della maggioranza, non vogliamo fare di questo problema una questione di schieramento, ma di ragionevolezza. Poiché oggi la situazione è di assenza di disciplina, visto che quella che proponiamo è una disciplina e che anche il Governo ne propone una, non comprendiamo per quale motivo non dovremmo responsabilmente andare ad una decisione su questa materia. Successivamente, magari, quando avremo più elementi, miglioreremo questa disciplina. Quella che proponiamo credo sia una cosa sufficientemente seria per poter essere approvata dalla Camera.

**GIULIO MACERATINI.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIULIO MACERATINI.** Poiché credo che la Camera sarà chiamata a votare sul subemendamento che abbiamo presentato, ritengo di dover dire due parole dal momento che questo voto, a mio avviso, va assolutamente sdrammatizzato. Non si tratta di innovare alcunché ma si tratta, al massimo, di regolamentare l'esistente che, per giudizio generale, non è soddisfacente. Si tratta, quindi, di dare a questi arresti domiciliari, che vengono oggi irrogati dai magistrati italiani, un minimo di organicità e di disciplina, senza pregiudicare minimamente tutte le riforme che in materia sono auspicabili e che il Governo — come ha detto — avrà agio di proporre nei prossimi mesi.

Nessuno deve pensare che con questa norma accadrà la rivoluzione. Se rivoluzione dovesse accadere, sarebbe in forza delle norme che già esistono... Quindi, non c'è nessun pericolo da questo punto di vista.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Difendo il subemendamento Pazzaglia 0.4.03.1 perché, insisto, non mi piace la tesi che ciò che è già carcerazione preventiva, sia pure denominata «arresti domiciliari», valga due giorni rispetto al giorno passato in carcere. Non mi sembra accettabile.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Onorato. Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI ONORATO.** Sarò telegrafico, signor Presidente, anche perché l'articolo aggiuntivo Violante 4.03 reca anche la nostra firma. Vi è stata, per altro, una discussione che richiede, a mio giudizio, una qualche precisazione. Siamo favorevoli all'emendamento Violante 4.03 prima di tutto perché esso introduce lo strumento degli arresti domiciliari, per norma espressa legislativa, anche nei casi di mandato di cattura obbligatorio; canonizza, cioè, legislativamente una giurisprudenza che già esiste e rientra nella ispirazione con la quale abbiamo seguito l'intero provvedimento.

In secondo luogo, tale emendamento disciplina il contenuto degli arresti domiciliari, e lo fa evitando che esso assuma aspetti discriminatori, a secondo che l'arrestato al suo domicilio viva in una villa o in una catapecchia, che abbia una servitù in grado di approvvigionarlo oppure non l'abbia. A me pare che questa sia una disciplina che rientra nello spirito dell'articolo 3 della Costituzione. In terzo luogo perché non è vero — lo dico alla maggioranza — che questo emendamento introduca, per quanto riguarda il controllo dell'arresto domiciliare, un sovraccarico per gli organi di polizia, perché prevede che la polizia possa provvedere a controllare in ogni momento l'adempimento delle prescrizioni. Quindi, si rilascia alla discrezionalità della polizia e alle sue possibilità funzionali l'effettuazione o meno di questo controllo, mentre introduce uno strumento di controllo interno e non eteronomo quale quello della cauzione, per il quale forse sarebbe stato bene richiamare anche in sede di sanzione il terzo comma dell'articolo 292.

Come ultima considerazione vorrei dire che noi siamo favorevoli alla soppressione del penultimo comma dell'articolo aggiuntivo Violante 4.03, come proposto dal subemendamento Pazzaglia n. 0.4.03.1, innanzitutto perché gli arresti domiciliari a ben pensarci sono uno strumento di cautela e come tali devono essere equiparati agli altri strumenti di cautela e non valere il doppio o la metà; inoltre, perché è assurdo che valgano il doppio o la metà quando il contenuto di questo arresto disciplinare può variare da caso a caso, se è vero che può esserci un arresto domiciliare che comporti la fuoriuscita, l'ora d'aria e così via e un altro che non comporti queste possibilità.

Per queste ragioni voteremo a favore del subemendamento Pazzaglia 0.4.03.1 e dell'articolo aggiuntivo Violante 4.03.

#### Votazioni segrete.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sul subemendamento Pazzaglia 0.4.03.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	510
Maggioranza .....	256
Voti favorevoli .....	254
Voti contrari .....	256

*(La Camera respinge — Commenti).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico sull'articolo aggiuntivo Violante 4.03, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione)*

Dichiaro chiusa la votazione.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	507
Votanti .....	506
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	254
Voti favorevoli .....	261
Voti contrari .....	245

*(La Camera approva — Applausi all'estrema sinistra).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Aloï Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco

Barbato Andrea  
 Barbera Augusto  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Battistuzzi Paolo  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasini Oddo  
 Binelli Gian Carlo  
 Birardi Mario  
 Bisagno Tommaso  
 Bocchi Fausto  
 Bochicchio Schelotto Giovanna  
 Bodrato Guido  
 Boetti Villanis Audifredi  
 Bogi Giorgio  
 Bonalumi Gilberto  
 Boncompagni Livio  
 Bonetti Andrea  
 Bonetti Mattinzoli Piera  
 Bonferroni Franco  
 Bonfiglio Angelo  
 Borgoglio Felice  
 Borruso Andrea  
 Bortolani Franco  
 Bosco Bruno  
 Boselli Anna detta Milvia  
 Bosi Maramotti Giovanna  
 Botta Giuseppe  
 Bottari Angela Maria  
 Bressani Piergiorgio  
 Briccola Italo  
 Brina Alfio  
 Brocca Beniamino  
 Bruni Francesco  
 Bruzzani Riccardo  
 Bulleri Luigi

Caccia Paolo  
 Cafiero Luca

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Castellina Luciana  
Cavigliasso Paola  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Colombo Emilio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro

Contu Felice  
Correale Paolo  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco  
  
D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Luca Stefano  
de Michieli Vitturi Ferruccio  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro  
  
Ermelli Cupelli Enrico  
  
Fabbri Orlando  
Fabbri Seroni Adriana  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Fraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Fortuna Loris  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippò Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido

Ianniello Mauro  
Intini Ugo  
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Mammì Oscar  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannino Calogero  
Mannuzzu Salvatore  
Marianetti Agostino  
Marrucci Enrico  
Martelli Claudio  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Mazzotta Roberto  
Medri Giorgio  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Misasi Riccardo  
Monducci Mario  
Monfredi Nicola  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo

Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele  
Russo Vincenzo

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlatto Guglielmo

Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio  
Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tedeschi Nadir  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Tiraboschi Angelo  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Tortorella Aldo  
Trabacchi Felice  
Tramarin Achille  
Troppoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno  
Violante Luciano

Virgili Biagio  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Viti Vincenzo  
 Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanfagna Marcello  
 Zangheri Renato  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto sull'articolo aggiuntivo Violante 4.03:*

Dutto Mauro

*Sono in missione:*

Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Corti Bruno  
 Forlani Arnaldo  
 Franchi Franco  
 Gioia Luigi  
 Raffaelli Mario  
 Sanese Nicola  
 Scàlfaro Oscar Luigi  
 Teodori Massimo  
 Trantino Vincenzo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 5, che è del seguente tenore:

«Sono abrogate, anche relativamente ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, tutte le di-

sposizioni che pongono divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

Tuttavia la libertà provvisoria non può essere concessa a chi sia imputato di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo o dei delitti previsti negli articoli 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, 630, primo e secondo comma, del codice penale ovvero dei delitti previsti dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

Nel concedere la libertà provvisoria, nei casi in cui è consentita, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali né sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

Anche nei casi previsti nel secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se si tratta di imputato minore degli anni diciotto al momento della commissione del fatto ovvero quando il giudice ritiene che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o quando sussista una causa di estinzione della pena».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

Sono abrogati l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, l'articolo 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532, e ogni altra disposizione che ponga divieti alla facoltà di concessione della libertà provvisoria.

5. 17.

BOTTARI, MACIS, FRACCHIA, VIOLANTE, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, CHELLA, BRINA, BINELLI, POCETTI, SANLORENZO, ALASIA, BOCCHI, PICCHETTI, CUFFARO, SCARAMUCCI GUAITINI.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

*Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:*

Nel concedere la libertà provvisoria, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali né sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

5. 1.

ONORATO, RODOTÀ, MANNUZZU,  
CRUCIANELLI.

*Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:*

Nel concedere la libertà provvisoria, il giudice valuta che non vi ostino ragioni processuali né sussista la probabilità, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettività.

5. 2.

RUSSO FRANCO, GORLA, CALAMIDA,  
CAPANNA, RONCHI, POLLICE, TAMINO.

*Sostituire il secondo, terzo e quarto comma con il seguente:*

La concessione della libertà provvisoria è subordinata alla valutazione da parte del giudice che non vi ostino ragioni processuali né sussistano fondati timori, in relazione alla personalità dell'imputato e alle circostanze del fatto, che questi, lasciato libero, possa commettere ulteriori reati o darsi alla fuga.

5. 15.

DE LUCA, BATTISTUZZI, FACCHETTI,  
PATUELLI, SERRENTINO, BOZZI.

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Tuttavia la libertà provvisoria non può essere concessa a chi sia imputato di delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo o a chi sia imputato di uno dei delitti previsti negli articoli 289, 289-bis, primo e secondo comma, 416-bis, 422, 430, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma 630, primo e secondo comma, del codice penale ovvero

del delitto previsto dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.

5. 3.

GOVERNO.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: di un delitto per cui è prevista la pena dell'ergastolo o.*

5. 4.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: 289-bis, primo e secondo comma.*

5. 5.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: 416-bis.*

5. 6.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere la cifra:422.*

5. 7.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere la cifra: 575.*

5. 8.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sostituire le parole:*

628, terzo comma, 629, secondo comma, con le seguenti: 628, terzo comma, e 629 secondo comma, sempre che, quando la violenza o minaccia è commessa con armi, si tratti di armi funzionanti che rientrino nella previsione dell'articolo 1, primo comma e dell'articolo 2, primo e secondo comma della legge 18 aprile 1975, n. 110.

5. 18.

MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, CHELLA, BRINA, BINELLI, POCCHETTI, SANLORENZO, ALASIA, BOCCHI, PICCHETTI, CUFFARO, SCARAMUCCI GUAITINI.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

A questo ultimo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Sopprimere la parola: funzionanti.*  
0.5.18.1.

LA COMMISSIONE.

Sono stati inoltre presentati i seguenti emendamenti:

*Al secondo comma, sopprimere le parole: 628, terzo comma.*  
5. 9.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: 629, secondo comma.*  
5. 10.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: 630, primo e secondo comma.*  
5. 11.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Al secondo comma, sopprimere le parole: ovvero dei delitti previsti dall'articolo 75, primo e terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685.*  
5. 12.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

Anche nei casi previsti nel secondo comma può essere concessa la libertà provvisoria se trattasi di imputato minore degli anni 18 al momento della commissione del fatto o di persona la quale si trovi in imminente pericolo di vita o in condizioni di salute particolarmente gravi e tali da imporre una duratura e continua degenza in una casa di cura, ovvero quando il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena che rientri nei limiti della sospensione condizionale o di una causa di estinzione della pena, tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.

5. 13.

GOVERNO.

*Al quarto comma, aggiungere, in fine, le parole: , tenuto conto della eventuale carcerazione preventiva.*

5. 14.

LA COMMISSIONE

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Nei casi previsti dal secondo comma e non rientranti nelle eccezioni di cui al quarto comma il giudice, qualora sussistano le ragioni soggettive di cui al terzo comma, può disporre la scarcerazione dell'imputato sostituendola con gli arresti domiciliari, anche in mancanza delle condizioni indicate nell'articolo 247 del codice di procedura penale.

5. 16.

DE LUCA, BATTISTUZZI, FACCHETTI, PATUELLI, SERRENTINO, BOZZI.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Nei casi previsti dal secondo comma, alla sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari provvede, nella fase istruttoria, il tribunale competente ai sensi dell'articolo 263-ter del codice di procedura penale.

5. 19.

PEDRAZZI CIPOLLA, VIOLANTE, MACIS, FRACCHIA, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, CHELLA, BRINA, BINELLI, POCCHETTI, SANLORENZO, ALASIA, BOCCHI, PICCHETTI, CUFFARO, SCARAMUCCI GUAITINI.

Sono stati altresì presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

L'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, l'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, nonché l'articolo 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532, sono abrogati.

5. 01.

RUSSO FRANCO, GORLA, CALAMIDA, RONCHI, TAMINO, CAPANNA, POLLICE.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

Dopo il penultimo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«Anche quando il mandato di cattura è obbligatorio, il giudice può sospendere la esecuzione della carcerazione preventiva e disporre la liberazione dell'imputato se questi si trova in imminente pericolo di vita o in condizioni di salute particolarmente gravi e tali da imporre una duratura e continua degenza in una casa di cura».

All'ultimo comma, dell'articolo 259 del codice di procedura penale, le parole: «previsto nel comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «previsto nei commi precedenti».

5. 02.

RIZZO.

A quest'ultimo articolo aggiuntivo è stato presentato il seguente subemendamento:

*Sostituire le parole: casa di cura con le seguenti: luogo pubblico di cura.*

0. 5. 02 1.

VIOLANTE.

Sono stati infine presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

L'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, è sostituito dal seguente:

«Per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, punibili con la reclusione superiore nel massimo a cinque anni, è sempre obbligatoria la cattura».

5. 03.

MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, TRABACCHI, CHEL-

LA, BRINA, BINELLI, POCETTI, SANLORENZO, ALASIA, BOCCHI, PICCHETTI, CUFFARO, SCARAMUCCI GUAITINI.

*Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:*

ART. 5-bis.

Il terzo e quarto comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale sono abrogati.

5. 04.

FRACCHIA, VIOLANTE, MACIS, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, BOCHICCHIO SCHELOITO, TRABACCHI, MAINARDI FAVA, MANNINO ANTONINO, POCETTI, CERQUETTI, GUERRINI, MARRUCCI, IANNI, MACCIOTTA, TRIVA, LODA.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi presentati all'articolo 5.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Signor Presidente, ricordo che l'articolo 5 riguarda la libertà provvisoria, uno dei temi-cardine del provvedimento al nostro esame. L'emendamento Bottari 5.17, in realtà, dice le stesse cose del primo comma dell'articolo 5, che mira ad abolire ogni limite fino ad ora vigente nella possibilità di concedere la libertà provvisoria.

Vi è stata ampia discussione, e il Comitato dei nove sostanzialmente accetta l'emendamento Bottari 5.17, perchè ritiene che una maggiore specificazione non possa nuocere.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la prego, si fermi.

Onorevoli colleghi, ma vi pare possibile che da settore a settore si intrattengano delle conversazioni?! Ma questa è una Babilonia, non è più un Parlamento, scusate! (*Applausi a destra*). Vi prego di fare un po' di

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

silenzio. Onorevoli colleghi! Onorevoli colleghi, dovrò chiamarli per nome per ottenere di essere ascoltata? Onorevole Seppia, lei che è anche questore della Camera, aiuti la Presidenza, non le pare?

Onorevole relatore, riprenda a parlare.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Dicevo che sull'emendamento Bottari 5.17 la Commissione esprime parere favorevole, per le ragioni che avevo poc' anzi espresso, anche se credo che non molti colleghi le abbiano inteso, in base alle quali riteniamo che non nuoccia una specificazione abrogativa dei limiti tuttora vigenti per quanto riguarda la possibilità di concedere la libertà provvisoria, anche se riteniamo che una dichiarazione generale di abrogazione di tutte le disposizioni impeditive sarebbe stata sufficiente. Il parere, comunque, è, come ho detto, favorevole.

Esprimo invece parere contrario sugli emendamenti Onorato 5.1, Russo Franco 5.2, De Luca 5.15, sull'emendamento 5.3 del Governo, sugli emendamenti Russo Franco 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8.

Sono favorevole all'emendamento Macis 5.18, con una precisazione; è stato presentato un subemendamento volto ad eliminare dall'emendamento in questione la parola «funzionanti»: si tratta dell'emendamento 0.5.18.1 della Commissione. Poichè qualche collega mi sollecita a spiegare di che cosa io stia parlando, voglio dire che, nel secondo comma, è previsto che per alcuni reati non vi sia la possibilità di concedere la libertà provvisoria. Questi reati sono stati individuati in relazione alla loro gravità (a differenza di quanto previsto per la carcerazione, a riguardo della quale guardavamo alla difficoltà dell'indagine, qui guardiamo alla gravità del reato). Si tratta dei reati puniti con la pena dell'ergastolo: gli omicidii, i reati di sequestro di persona, di organizzazione mafiosa; il reato di rapina (di cui stiamo parlando) in quanto sia aggravato; e in particolare per le armi di cui vi è menzione nell'emendamento accolto dalla Commissione. La norma, quindi, non vale per le rapine più semplici.

La Commissione quindi esprime parere contrario agli emendamenti Russo Franco

5.9, 5.10, 5.11 e 5.12. L'emendamento 5.13 del Governo è stato ritirato. Parere favorevole, evidentemente, all'emendamento 5.14 della Commissione. Parere contrario agli emendamenti De Luca 5.16 e Pedrazzi 5.19, all'articolo aggiuntivo Russo Franco 5.01, al subemendamento Violante 0.5.02.1 e all'articolo aggiuntivo Rizzo 5.02. Parere favorevole all'articolo aggiuntivo Macis 5.03. Parere contrario all'articolo aggiuntivo Fracchia 5.04.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Ritiro gli emendamenti 5.3 e 5.13 del Governo e concordo per il resto con il parere del relatore.

CARLO CASINI. Chiedo di parlare per una precisazione sul subemendamento presentato all'emendamento Macis 5.18.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARLO CASINI. A mio avviso, signor Presidente, occorre sopprimere non solo la parola «funzionanti» bensì tutto il periodo «si tratti di armi funzionanti», altrimenti il testo non è chiaro.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, Onorevole Casini.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, il relatore ha espresso parere contrario sull'articolo aggiuntivo Fracchia 5.04 sulla base, però, di una sorta di determinazione precedente all'approvazione dell'emendamento che ha introdotto la disciplina degli arresti domiciliari. Il terzo e quarto comma dell'articolo 277 riguardano ora una materia già disciplinata con l'emendamento testé approvato. Per questa ragione ritengo che l'articolo aggiuntivo Fracchia 5.04 in questione vada necessariamente approvato.

La materia contenuta nel terzo e quarto comma dell'articolo 277 del codice di pro-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

cedura penale è ora disciplinata dall'emendamento approvato poco fa. Se dichiarassimo precluso questo articolo aggiuntivo, nel codice si avrebbe una doppia disciplina. Per queste ragioni ritengo si debba votare a favore.

**PRESIDENTE.** Prima di porre in votazione l'articolo aggiuntivo Fracchia 5.04 sentiremo nuovamente il relatore.

**FRANCO RUSSO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**FRANCO RUSSO.** Signor Presidente, desidero richiamare l'attenzione dei colleghi sul secondo comma dell'articolo 5 e sugli emendamenti da me al riguardo presentati a nome del gruppo di democrazia proletaria.

Noi proponiamo di sopprimere il secondo comma dell'articolo 5 e, in via subordinata, di correggerlo perchè, così come è successo per l'articolo 4, mentre si concede la discrezionalità al giudice — in questo caso la libertà provvisoria — si reintroducono poi dei divieti che limitano ancora una volta questa discrezionalità, individuando nuovamente una serie precisa di reati (articoli 289-bis, 416 e via dicendo). Inoltre, nella formulazione di questo secondo comma, invece di indicare specificamente le fattispecie che si vuole colpire, si usa la formula generica delitti puniti con l'ergastolo.

La prima considerazione che voglio fare è che Governo e maggioranza devono assumersi per intero la responsabilità, quando parlano di ergastolo, di specificare quali reati si vogliono ritenere esclusi dalla concessione della libertà provvisoria. Dico chiaramente che qui il Governo compie un'operazione ipocrita, perchè vuole colpire specificamente gli imputati di insurrezione armata, reato che è stato ormai esteso a centinaia di persone implicate in processi di terrorismo. Chiedo allora al Governo di indicare con nome e cognome gli imputati e i reati che si vogliono colpire con la dizione «ergastolo»; e ciò perchè noi abbiamo l'impressione che si voglia escludere dalla con-

cessione della libertà provvisoria chi è imputato di insurrezione armata.

Pertanto, chiediamo la soppressione di questo comma; se però la Camera non dovesse accogliere questa nostra proposta, abbiamo presentato una serie di emendamenti tendenti a sopprimere via via tutte le fattispecie che ricadono nella previsione di questo comma. Riteniamo, infatti, che non si possa prima concedere la libertà di decisione al giudice e poi rimmettergli una camicia di Nesso; noi siamo per ritornare all'articolo 277, così come formulato dopo la battaglia politica che porta il nome di Valpreda, che, appunto, dava al giudice la possibilità di concedere sempre la libertà provvisoria (*Applausi dei deputati del gruppo di democrazia proletaria*).

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento Bottari 5.17, accettato dalla Commissione e dal Governo.

*(È approvato).*

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Onorato 5.1 e Russo Franco 5.2.

**PIERLUIGI ONORATO.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PIERLUIGI ONORATO.** Telegraficamente, solo per richiamare l'attenzione dei colleghi, che in coscienza sono sensibili ai temi della discrezionalità giurisprudenziale, sul fatto che qui si introduce la possibilità della libertà provvisoria affidata al giudice. Non aggiungo altro su questo punto.

Invece, per quanto riguarda gli emendamenti presentati dal gruppo di democrazia proletaria (ad eccezione del 5.2 a firma Russo Franco, al quale sono ovviamente favorevole) e l'emendamento Macis 5.18 aggiungo che, proprio perchè scegliamo la logica della discrezionalità, caso per caso, affidata al giudice, non possiamo accettare la logica di includere un reato ed escludere un altro dal divieto di libertà provvisoria; quindi, ci asterremo sugli emendamenti presentati dai colleghi di democrazia proletaria.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

D'altronde, ci sembra che l'emendamento comunista Macis 5.18, che pure non accetta il principio della discrezionalità giudiziaria, in qualche modo razionalizzi (escludendola nelle fattispecie più semplici) la fattispecie «rapina», per la quale comunque permane il divieto di concessione della libertà provvisoria. Voteremo quindi a favore di questo emendamento.

Sempre a proposito dell'emendamento Macis 5.18, vorrei precisare — e il collega Casini è d'accordo su questo — che non occorre procedere ad ulteriori modifiche, essendo sufficiente escludere la parola «funzionanti».

MAURO MELLINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURO MELLINI. Faccio notare che tra le esclusioni previste nel testo originario figurano i reati associativi. Certo, quando oggi si parla di «associazione mafiosa» si parla del massimo di pericolosità. Tutti però sappiamo che molto spesso i reati associativi sono addebitati o con una certa leggerezza o allo scopo di approfondire certe situazioni. Si tratta però anche di casi in cui è ripugnante che il giudice, magari dopo aver accertato una situazione del tutto marginale, debba comunque insistere solo perché si tratta di un reato associativo. A questo punto, forse, molti colleghi dovranno meditare su queste considerazioni, anche alla luce degli ultimi avvenimenti e forse saranno d'accordo sul fatto che vietare sempre in questi casi la concessione della libertà provvisoria concretizza una limitazione non giustificata.

Analogo discorso si può fare per altri reati molto gravi. È stata ricordata l'insurrezione armata, che è punibile con l'ergastolo. Ma ci ricordiamo in quale momento e in che modo si è proclamata l'esistenza di questo reato? Ricordo quanto disse a questo proposito il collega Mancini: possibile che nel paese vi sia stata un'insurrezione armata senza che il Parlamento se ne sia accorto? Ci sono dei terroristi e oggi scopriamo che sono insorti, li eleviamo al ruolo di insorti. E in questo modo evitiamo che abbiano la libertà prov-

visoria.

Di fronte a questi problemi, noi dovremo sempre dare risposte razionali e non emotive. È mai possibile che si giunga a tanto soltanto per trovare un espediente che consenta di bloccare i termini della carcerazione preventiva? Eppure proprio questa è spesso la realtà. E anche domani, pur avendo formalmente responsabilizzato il giudice dandogli maggiore libertà di decisione, basterà fare riferimento a certi reati per non concedere più la libertà provvisoria. Questo i colleghi debbono tener presente, andando al di là delle pene edittali e guardando alle realtà processuali concrete.

STEFANO DE LUCA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO DE LUCA. Noi voteremo a favore degli emendamenti Onorato 5.1 e Franco Russo 5.2, che sono sostanzialmente identici all'emendamento 5.15 da noi presentato. Riteniamo infatti che la proposta formulata dalla Commissione sia sostanzialmente contraddittoria: al primo comma si enuncia il principio generale che la libertà provvisoria può sempre essere concessa e poi, però, si introduce tutta una serie di eccezioni che attengono, sì, alla gravità dei reati ma in sostanza limitano la libertà del giudice. Se diamo al giudice la libertà di decidere l'emissione del mandato di cattura, ci sembra strano non consentirgli di valutare, in relazione anche alle situazioni particolari, l'opportunità di concedere o meno la libertà provvisoria. È per questi motivi che voteremo a favore dei tre emendamenti che ho indicato.

#### Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Onorato 5.1 e Russo Franco 5.2, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Dichiaro chiusa la votazione.  
 Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	520
Maggioranza .....	261
Voti favorevoli .....	91
Voti contrari .....	429

(La Camera respinge).

L'emendamento De Luca 5.15 risulta pertanto precluso.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 5.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	509
Votanti .....	493
Astenuti .....	16
Maggioranza .....	247
Voti favorevoli .....	58
Voti contrari .....	435

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 5.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	510
Votanti .....	494
Astenuti .....	16
Maggioranza .....	248
Voti favorevoli .....	54
Voti contrari .....	440

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 5.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	509
Votanti .....	493
Astenuti .....	16
Maggioranza .....	247
Voti favorevoli .....	56
Voti contrari .....	437

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 5.7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	518
Votanti .....	501
Astenuti .....	17
Maggioranza .....	251
Voti favorevoli .....	51
Voti contrari .....	450

(La Camera respinge).

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 5.8, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	491
Votanti .....	476
Astenuti .....	15
Maggioranza .....	239
Voti favorevoli .....	47
Voti contrari .....	429

(La Camera respinge).

Pongo in votazione il subemendamento 0.5.18.1, della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Macis 5.18, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo così modificato.

(È approvato).

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti Russo Franco 5.9 e 5.10.

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 5.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	511
Votanti .....	497
Astenuti .....	14
Maggioranza .....	249
Voti favorevoli .....	50
Voti contrari .....	447

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Russo Franco 5.12, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	511
Votanti .....	494
Astenuti .....	17
Maggioranza .....	248
Voti favorevoli .....	46
Voti contrari .....	448

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alinovi Abdon  
 Almirante Giorgio  
 Aloi Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco

Amodeo Natale  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Lucia  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barbera Augusto  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Battistuzzi Paolo  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi  
 Bernardi Antonio  
 Bernardi Guido  
 Bianchi Fortunato  
 Bianchi Beretta Romana  
 Bianchi di Lavagna Vincenzo  
 Bianchini Giovanni  
 Bianco Gerardo  
 Biasini Oddo  
 Binelli Gian Carlo  
 Birardi Mario  
 Bisagno Tommaso  
 Bocchi Fausto

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi  
Bogi Giorgio  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borghini Gianfranco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Borruso Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi

Caccia Paolo  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo

Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Castellina Luciana  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Otraviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Cuojati Giovanni  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
Darida Clelio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Luca Stefano  
de Michieli Vitturi Ferruccio  
De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Donato Giulio  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Drago Antonino  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Ermelli Cupelli Enrico

Fabbri Orlando  
Fabbri Seroni Adriana  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Forte Francesco

Fortuna Loris  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Gangi Giorgio  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca  
Genova Salvatore  
Geremicca Andrea  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippo Ugo  
Grottola Giovanni  
Gualandi Enrico  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido  
Intini Ugo  
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lagorio Lelio  
Lamorte Pasquale  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Ligato Lodovico  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Mammi Oscar  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marianetti Agostino  
Marrucci Enrico  
Martelli Claudio  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Matarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Mazzotta Roberto  
Medri Giorgio  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa

Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Misasi Riccardo  
Monducci Mario  
Monfredi Nicola  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicolini Renato  
Nicoitra Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quattrone Francesco  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo

Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spagnoli Ugo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Spataro Agostino  
 Staiti di Cuddia delle Chiuse  
 Stegagnini Bruno  
 Sterpa Egidio  
 Strumendo Lucio  
 Sullo Fiorentino

Tagliabue Gianfranco  
 Tamino Gianni  
 Tancredi Antonio  
 Tassi Carlo  
 Tassone Mario  
 Tedeschi Nadir  
 Tempestini Francesco  
 Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Tiraboschi Angelo  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Tortorella Aldo  
 Trabacchi Felice  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivanne  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore

Vacca Giuseppe  
 Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo Alfonso  
 Viti Vincenzo  
 Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanfagna Marcello  
 Zangheri Renato  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco

Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo*  
*Franco 5.4:*

Barbato Andrea  
 Bassanini Franco  
 Codrignani Giancarla  
 Columba Mario  
 Guerzoni Luciano  
 Levi Baldini Ginzburg Natalia  
 Mancuso Angelo  
 Mannuzzu Salvatore  
 Masina Ettore  
 Minervini Gustavo  
 Nebbia Giorgio  
 Onorato Pierluigi  
 Pisani Lucio  
 Rizzo Aldo  
 Rodotà Stefano  
 Visco Vincenzo Alfonso

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo*  
*Franco 5.5:*

Barbato Andrea  
 Bassanini Franco  
 Codrignani Giancarla  
 Columba Mario  
 Ferrara Giovanni  
 Giovannini Elio  
 Guerzoni Luciano  
 Mannuzzu Salvatore  
 Masina Ettore  
 Minervini Gustavo  
 Nebbia Giorgio  
 Onorato Pierluigi  
 Pisani Lucio  
 Rizzo Aldo  
 Rodotà Stefano  
 Visco Vincenzo Alfonso

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo*  
*Franco 5.6:*

Barbato Andrea  
 Bassanini Franco  
 Codrignani Giancarla  
 Columba Mario  
 Ferrara Giovanni  
 Giovannini Elio  
 Guerzoni Luciano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Levi Baldini Ginzburg Natalia  
 Mancuso Angelo  
 Mannuzzu Salvatore  
 Masina Ettore  
 Minervini Gustavo  
 Onorato Pierluigi  
 Rizzo Aldo  
 Rodotà Stefano  
 Visco Vincenzo Alfonso

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo  
 Franco 5.7:*

Barbato Andrea  
 Bassanini Franco  
 Codrignani Giancarla  
 Columba Mario  
 Ferrara Giovanni  
 Giovannini Elio  
 Guerzoni Luciano  
 Levi Baldini Ginzburg Natalia  
 Mancuso Angelo  
 Mannuzzu Salvatore  
 Masina Ettore  
 Minervini Gustavo  
 Nebbia Giorgio  
 Onorato Pierluigi  
 Pisani Lucio  
 Rodotà Stefano  
 Visco Vincenzo Alfonso

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo  
 Franco 5.8:*

Bassanini Franco  
 Codrignani Giancarla  
 Ferrara Giovanni  
 Giovannini Elio  
 Guerzoni Luciano  
 Levi Baldini Ginzburg Natalia  
 Mancuso Angelo  
 Mannuzzu Salvatore  
 Masina Ettore  
 Minervini Gustavo  
 Nebbia Giorgio  
 Onorato Pierluigi  
 Pisani Lucio  
 Rodotà Stefano  
 Visco Vincenzo Alfonso

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo  
 Franco 5.11:*

Barbato Andrea  
 Bassanini Franco

Codrignani Giancarla  
 Columba Mario  
 Ferrara Giovanni  
 Giovannini Elio  
 Levi Baldini Ginzburg Natalia  
 Mancuso Angelo  
 Mannuzzu Salvatore  
 Nebbia Giorgio  
 Onorato Pierluigi  
 Pisani Lucio  
 Rodotà Stefano  
 Visco Vincenzo Alfonso

*Si sono astenuti sull'emendamento Russo  
 Franco 5.12:*

Barbato Andrea  
 Bassanini Franco  
 Codrignani Giancarla  
 Columba Mario  
 Ferrara Giovanni  
 Giovannini Elio  
 Guerzoni Luciano  
 Levi Baldini Ginzburg Natalia  
 Mancuso Angelo  
 Mannuzzu Salvatore  
 Masina Ettore  
 Nebbia Giorgio  
 Onorato Pierluigi  
 Pisani Lucio  
 Rizzo Aldo  
 Rodotà Stefano  
 Visco Vincenzo Alfonso

*Sono in missione:*

Andò Salvatore  
 Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Corti Bruno  
 Forlani Arnaldo  
 Franchi Franco  
 Gioia Luigi  
 Raffaelli Mario  
 Scàlfaro Oscar Luigi  
 Teodori Massimo  
 Trantino Vincenzo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 5.14, sul quale

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

il Governo ha espresso parere favorevole.  
(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento De Luca 5.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo.  
(È respinto).

Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento Pedrazzi Cipolla 5.19.

MARIO POCHETTI. Chiedo lo scrutinio segreto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Pochetti. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, questo emendamento stabilisce che nei casi in cui c'è il divieto di libertà provvisoria, gli arresti domiciliari, che oggi possono essere dati anche in questi casi, siano comminati non dal giudice singolo, ma dal tribunale della libertà. Questa norma è di tutela nei confronti del giudice singolo il quale potrebbe essere intimidito dalle organizzazioni criminali. Proponiamo quindi che in questi casi gli arresti domiciliari siano dati non dal giudice singolo, ma dal tribunale della libertà il quale essendo un collegio, ha l'anonimato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Felisetti. Ne ha facoltà.

LUIGI DINO FELISETTI. Signor Presidente, l'onorevole Violante oggi è fortunato ed amichevolmente gli auguro di aver fortuna anche su questo punto. Lo prego però di convenire con me se non sia viceversa il caso di riflettere su questa materia, che è così delicata. Con questo emendamento si introduce un doppio regime in forza del quale per i casi ordinari si pronuncia, sulla cattura o meno, un solo giudice; quando viceversa il reato si veste di tinte più fosche, si ricorre ad un collegio giudicante. Tutto questo, oltre ad aprire un varco, in quanto ci si avvia culturalmente sulla strada della dop-

pia disciplina penalistica, introduce grossi inconvenienti di carattere procedurale. A questo riguardo ritengo che vi sia sottrazione di grado, perché là dove si sia pronunciato il collegio sul punto, l'unico rimedio dato parrebbe essere la cassazione. Quando viceversa, ove si pronunci inizialmente il giudice singolo, c'è il ricorso al tribunale della libertà, c'è in appello e per la cassazione.

Invito i colleghi a riflettere sul fatto che il passaggio — che sembra molto innocuo — è invece molto delicato, dal momento che incide sui principi di parità di trattamento. Di conseguenza chiedo che si voti contro questo emendamento (*Applausi dei deputati del gruppo del PSI e al centro*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rizzo. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Intervengo per annunciare il mio voto favorevole su questo emendamento. Vorrei fare presente alla Assemblea che anche dopo gli emendamenti già approvati esiste la possibilità che siano concessi gli arresti domiciliari ad autori di reati gravi. A questo punto è assai importante che una decisione sulla concessione di tali arresti non sia affidata al singolo magistrato il quale, anche in perfetta buona fede, può sbagliare o può essere oggetto di intimidazione. Infatti non dobbiamo dimenticare che, in teoria, gli arresti domiciliari possono essere concessi a boss della mafia o della camorra; e del resto mi pare che in qualche caso sia già accaduto.

Quindi è estremamente opportuno che il giudizio sulla concessione degli arresti domiciliari per fatti che configurano gravi reati sia affidato ad un organo collegiale. Non credo sia rilevante la motivazione in senso contrario espressa da parte dell'onorevole Felisetti, dal momento che abbiamo già, con riferimento alla gravità dei reati, il sistema del doppio binario: infatti, per quanto concerne la libertà provvisoria, per alcuni specifici reati è stata esclusa, attesa la loro particolare gravità, la possibilità della concessione di tale beneficio. È il caso dell'omicidio delle rapine aggravate e delle

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

estorsioni aggravate. Anzi, io ritengo che il sistema del doppio binario, che viene introdotto con l'emendamento al nostro esame, sia in perfetta coerenza con la disciplina già approvata a proposito della libertà provvisoria.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Casini. Ne ha facoltà.

**CARLO CASINI.** Vorrei motivare le ragioni del voto contrario del mio gruppo, in quanto mi pare che il dibattito fin qui svolto su questo emendamento mostri quanto sia complessa questa materia e quanto sia giusto rinviarne la disciplina ad altra sede. La disciplina introdotta parzialmente viene resa ancora più penetrante con una regolamentazione del sistema delle impugnazioni su cui sarebbe opportuno riflettere, trattandosi di una materia delicatissima.

Pertanto, oltre a quanto detto dal collega Felisetti, ritengo si possa dire che è opportuno lasciare un certo spazio per una riflessione più attenta che potrà svolgersi quando sarà esaminato il provvedimento che il Governo ha già annunciato. È auspicabile che questo provvedimento venga emanato, poiché potrà risolvere tutti i problemi relativi al rapporto tra l'istituto degli arresti domiciliari e il sistema delle impugnazioni.

#### Votazione segreta.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pedrazzi Cipolla 5.19, non accettato dalla Commissione nè dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	507
Votanti .....	502
Astenuti .....	5
Maggioranza .....	252
Voti favorevoli .....	212
Voti contrari .....	290

*(La Camera respinge).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Alinovi Abdon  
 Almirante Giorgio  
 Aloj Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Margari  
 Amalfitano Domenico  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreoli Giuseppe  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Augello Giacomo  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Battistuzzi Paolo  
 Becchetti Italo  
 Belardi Merlo Eriase  
 Bellini Giulio  
 Bellocchio Antonio  
 Benevelli Luigi

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo Paolo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borghini Gianfranco  
Borgoglio Felice  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bubbico Mauro  
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro  
Cafiero Luca  
Caldoro Antonio  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo

Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Castellina Luciana  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Colombo Emilio  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Cuojati Giovanni	Fittante Costantino
Curci Francesco	Formica Rino
Curcio Rocco	Fornasari Giuseppe
	Forte Francesco
D'Aimmo Florindo	Fortuna Loris
Dal Castello Mario	Fracanzani Carlo
Dal Maso Giuseppe	Fracchia Bruno
D'Ambrosio Michele	Francese Angela
Da Mommio Giorgio	Franchi Roberto
Danini Ferruccio	Fusaro Carlo
D'Acquisto Mario	
D'Aquino Saverio	Gabbuggiani Elio
Dardini Sergio	Galasso Giuseppe
De Carli Francesco	Gangi Giorgio
Dell'Andro Renato	Garavaglia Maria Pia
Dell'Unto Paris	Garocchio Alberto
Del Mese Paolo	Gaspari Remo
De Lorenzo Francesco	Gasparotto Isaia
De Luca Stefano	Gelli Bianca
de Michieli Vitturi Ferruccio	Genova Salvatore
De Rose Emilio	Geremicca Andrea
Di Bartolomei Mario	Germanà Antonino
Di Donato Giulio	Ghinami Alessandro
Di Giovanni Arnaldo	Giadresco Giovanni
Dignani Grimaldi Vanda	Gianni Alfonso
Di Re Carlo	Giovagnoli Sposetti Angela
Donazzon Renato	Giovannini Elio
Drago Antonino	Gitti Tarcisio
Dujany Cesare Amato	Gorgoni Gaetano
Dutto Mauro	Gradi Giuliano
Ermelli Cupelli Enrico	Graduata Michele
	Granati Caruso Maria Teresa
Fabbri Orlando	Grassucci Lelio
Fabbri Seroni Adriana	Grippo Ugo
Facchetti Giuseppe	Grottola Giovanni
Fagni Edda	Gualandi Enrico
Falcier Luciano	Guarra Antonio
Fantò Vincenzo	Guerrini Paolo
Faraguti Luciano	Guerzoni Luciano
Fausti Franco	
Felisetti Luigi Dino	Ianni Guido
Ferrara Giovanni	Ianniello Mauro
Ferrari Giorgio	Intini Ugo
Ferrari Silvestro	Iovannitti Alvaro
Ferrarini Giulio	
Ferri Franco	Labriola Silvano
Filippini Gobbi Giovanna	La Ganga Giuseppe
Fincato Grigoletto Laura	Lagorio Lelio
Fini Gianfranco	Lamorte Pasquale
Fioret Mario	Lanfranchi Cordioli Valentina
Fiori Publio	La Penna Girolamo
Fiorino Filippo	La Russa Vincenzo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Lattanzio Vito  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Lobianco Arcangelo  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mammì Oscar  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martellotti Lamberto  
Martinat Ugo  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Matarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Mazzotta Roberto  
Medri Giorgio  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo

Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Misasi Riccardo  
Monducci Mario  
Monfredi Nicola  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio

Napoli Vito  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicolini Renato  
Nicoira Benedetto  
Nonne Giovanni  
Nucara Francesco

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pajetta Gian Carlo  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano

Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanese Nicola  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sanza Angelo Maria  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Sospiri Nino  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco

Tamino Gianni

Tancredi Antonio

Tassi Carlo

Tassone Mario

Tedeschi Nadir

Tempestini Francesco

Tesini Giancarlo

Testa Antonio

Tiraboschi Angelo

Toma Mario

Torelli Giuseppe

Tortorella Aldo

Trabacchi Felice

Tramarin Achille

Trappoli Franco

Trebbi Ivanne

Tringali Paolo

Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria

Urso Salvatore

Vacca Giuseppe

Valensise Raffaele

Vecchiarelli Bruno

Ventre Antonio

Vernola Nicola

Vignola Giuseppe

Vincenzi Bruno

Violante Luciano

Virgili Biagio

Viscardi Michele

Visco Vincenzo Alfonso

Viti Vincenzo

Vizzini Carlo Michele

Zamberletti Giuseppe

Zambon Bruno

Zampieri Amedeo

Zanfagna Marcello

Zangheri Renato

Zaniboni Antonino

Zanini Paolo

Zarro Giovanni

Zavettieri Saverio

Zoppetti Francesco

Zoppi Pietro

Zoso Giuliano

Zuech Giuseppe

Zurlo Giuseppe

*Si sono astenuti:*

Calamida Franco

Gatti Giuseppe

Gorla Massimo

Nebbia Giorgio

Russo Francesco

*Sono in missione:*

Benedikter Johann

Cattanei Francesco

Corder Marino

Corti Bruno

Forlani Arnaldo

Franchi Franco

Gioia Luigi

Raffaelli Mario

Scalfaro Oscar Luigi

Teodori Massimo

Trantino Vincenzo

Tremaglia Pierantonio Mirko

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5, nel testo modificato dagli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

Passiamo agli articoli aggiuntivi.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo alla Presidenza se non ritenga che sia precluso l'articolo aggiuntivo Russo Franco 5.01, inteso ad abrogare l'articolo 1 della legge 22 maggio 1975, n. 152, che abbiamo già abrogato quando abbiamo trattato della libertà provvisoria, nonché l'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1969, n. 625, del quale abbiamo già approvato una modificazione e, infine, l'articolo 31 della legge 12 agosto 1982, n. 532, di cui è già stata approvata l'abrogazione. A mio parere, l'articolo aggiuntivo 5.01 è ora precluso.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

PRESIDENTE. Onorevole relatore?

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Non mi sembra che l'articolo 8 sia stato modificato, mentre è vero che l'articolo 31 e l'articolo 1 delle leggi citate sono stati abrogati, quando abbiamo trattato della libertà provvisoria. Dunque, per una parte dell'articolo aggiuntivo Russo 5.01 è vero ciò che dice l'onorevole Violante, ma per un'altra parte non è vero. Quindi ritengo che sia la Presidenza a dover decidere in merito.

PRESIDENTE. Ritengo, onorevole Violante, che possiamo passare alla votazione dell'articolo aggiuntivo 5.01, intendendo che si pone in votazione solo la parte che non è stata fatta oggetto di altri emendamenti.

FRANCO RUSSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Sono d'accordo con, l'interpretazione della Presidenza, perché mi sembra che effettivamente siano stati abrogati l'articolo 1 della cosiddetta «legge Reale» e l'articolo 31 della cosiddetta legge sui tribunali della libertà, ma non abbiamo abrogato espressamente un articolo importantissimo della cosiddetta «legge Cossiga», cioè l'articolo 8, che si compone di due punti fondamentali; nella prima parte si rende sempre obbligatoria la cattura per i delitti di terrorismo, mentre nella seconda parte si dice espressamente: «La libertà provvisoria non può essere concessa quando sono punibili con la pena detentiva superiore nel massimo di quattro anni». A me pare che l'abrogazione di questo articolo 8 sia coerente con lo spirito in cui stiamo lavorando e liberalizzi ulteriormente, sia il problema della cattura obbligatoria sia quello della libertà provvisoria. Per questo ritengo che il mio articolo aggiuntivo 5.01 vada posto in votazione nella parte ritenuta non preclusa dalla Presidenza e per questi motivi invito l'Assemblea, in coerenza con i voti precedentemente espressi a favore dell'abrogazione dell'articolo 1 della «legge Reale» e dell'articolo 31 sui tribunali della libertà, ad abro-

gare anche l'articolo 8 della «legge Cossiga».

PIERLUIGI ONORATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI ONORATO. Mi dispiace per l'amico Franco Russo, perché in questo caso ci accomuna la proposta, però mi sono accorto che abbiamo respinto l'articolo aggiuntivo 4.01, a mia firma, che chiedeva proprio l'abrogazione dell'articolo 8 della «legge Cossiga». Per onestà lo devo dire. Mi auguro che questa onestà sia apprezzata una prossima volta dalla maggioranza, quando si voterà un nostro emendamento.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, debbo anch'io ricordare che l'articolo aggiuntivo Onorato 4.01, in precedenza respinto, riguardava l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, cui ha fatto riferimento anche l'onorevole Franco Russo. Per cui ritengo che l'articolo aggiuntivo Russo Franco 5.01 sia interamente precluso. La ringrazio, onorevole Onorato, per la sua precisazione.

Passiamo al subemendamento Violante 0.5.02.1.

ALDO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALDO RIZZO. Signor Presidente, dopo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Violante 4.03 ritiro il mio articolo aggiuntivo 5.02. Vorrei far presente che nei casi in cui l'imputato si trovi in gravi condizioni di salute il giudice può fare ricorso all'istituto degli arresti domiciliari. Questo è il motivo per il quale ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. D'accordo, onorevole Rizzo; decade pertanto il subemendamento Violante 0.5.02.1, riferito allo stesso articolo aggiuntivo.

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Macis 5.03, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Dobbiamo ora votare l'articolo aggiuntivo Fracchia 5.04. Vorrei chiedere al relatore

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

e al rappresentante del Governo se mantengono fermo il parere contrario già espresso ovvero se, in considerazione delle osservazioni dell'onorevole Violante, lo abbiano modificato.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. Sono favorevole.

PRESIDENTE. Il Governo?

MARIO POCHETTI. Si rimette all'Assemblea!

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Accolgo il suggerimento dell'onorevole Pochetti e mi rimetto all'Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Pochetti è sempre un uomo saggio!

Pongo dunque in votazione l'articolo aggiuntivo Fracchia 5.04, accettato dalla Commissione e per il quale il Governo si è rimesso all'Assemblea.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura nel testo della Commissione:

«Il primo comma dell'articolo 365 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«“Il giudice procede all'interrogatorio dell'imputato nel termine stabilito dalla legge e, quando un termine non è stabilito, senza ritardo. Se vi sono imputati in stato d'arresto essi hanno la precedenza sugli altri, debbono essere interrogati con assoluta urgenza e comunque non oltre dieci giorni dall'arresto”».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire le parole:* Se vi sono imputati in stato di arresto *con le seguenti:* Se vi sono imputati in stato di custodia cautelare.

6. 7.

GOVERNO.

*Sostituire le parole:* dieci giorni, *con le seguenti:* 48 ore.

6. 1.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Sostituire le parole:* 10 giorni, *con le seguenti:* 4 giorni.

6.2.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Sostituire le parole:* dieci giorni, *con le seguenti:* 5 giorni.

6. 3.

RUSSO FRANCO, GORLA.

*Sostituire le parole:* dieci giorni, *con le seguenti:* quindici giorni.

6. 4.

GOVERNO.

*Aggiungere, in fine, le parole:*

Se l'imputato detenuto non viene interrogato entro detto termine, deve essere immediatamente scarcerato.

6. 6.

DE LUCA, BATTISTUZZI, FACCHETTI, PATUELLI, SERRENTINO, BOZZI.

A quest'ultimo emendamento è stato presentato il seguente subemendamento:

*Aggiungere in fine, le parole:* salvo che il ritardo sia stato determinato da forza maggiore o da fatto addebitabile all'imputato.

0. 6. 6. 1.

BOCHICCHIO SCHELOTTO, MACIS, VIOLANTE, FRACCHIA, BOTTARI, CURCIO, GRANATI CARUSO, LANFRANCHI CORDIOLI, PEDRAZZI CIPOLLA, TRABACCHI, CHELLA, BRINA, BINELLI, SARTI ARMANDO, TRIVA, BOCCHI, ANTONI, PICCHETTI, CUFFARO, SCARAMUCCI GUAITINI.

È stato altresì presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, le parole:* Salvi i provvedimenti disciplinari, se l'interrogatorio non ha avuto luogo entro il termine predetto, il difensore può conferire con l'imputato detenuto senza autorizzazione del giudice.

6. 5.

RUSSO FRANCO, GORLA.

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Sono stati, infine, presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

## ART. 6-bis:

Gli arresti domiciliari sono sostituiti dalla irrogazione provvisoria della libertà controllata. Il giudice può altresì imporre all'imputato l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno nella sua abitazione o in altro luogo di privata dimora.

Per ogni effetto, due giorni di libertà controllata irrogata provvisoriamente equivalgono ad un giorno di carcerazione preventiva.

In caso di violazione delle prescrizioni viene emesso ordine o mandato di cattura e riprendono a decorrere i termini di carcerazione preventiva.

6. 01.

MACIS, FRACCHIA, VIOLANTE.

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

## ART. 6-bis.

Dopo l'articolo 254 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:

«ART. 254-bis. - (Modalità degli arresti domiciliari). — In tutti i casi in cui si dispone che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora, il giudice, tenuto conto delle condizioni familiari e sociali dell'imputato e di ogni altra circostanza, stabilisce le modalità di esecuzione degli arresti domiciliari onde consentire all'imputato di provvedere alle normali esigenze di vita».

6. 02.

MACERATINI, TRANTINO, MACALUSO.

*Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:*

## ART. 6-bis.

Il penultimo comma dell'articolo 254 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Valutati gli elementi di cui al comma precedente il giudice, nell'emettere manda-

to di cattura, può disporre che l'imputato, in luogo di essere custodito in carcere, rimanga in stato di arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo pubblico di cura o di assistenza, stabilendo, se del caso e tenuto conto delle condizioni familiari ed economiche dell'imputato ovvero del suo stato di salute, prescrizioni idonee a consentirgli di provvedere ad indispensabili esigenze di vita; il giudice invece di disporre lo stato di arresto nell'abitazione o in altro luogo, può imporre all'imputato le prescrizioni previste nel secondo comma dell'articolo 282 e nel secondo comma dell'articolo 284».

6. 03.

GOVERNO.

## ART. 6-ter.

Nel primo comma dell'articolo 259 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: « , stabilendo, se del caso è tenuto conto delle condizioni familiari ed economiche dell'imputato ovvero del suo stato di salute, prescrizioni idonee a consentirgli di provvedere ad indispensabili esigenze di vita».

6. 04.

GOVERNO.

## ART. 6-quater.

Nel penultimo comma dell'articolo 277 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole « , stabilendo, se del caso e tenuto conto delle condizioni familiari ed economiche dell'imputato ovvero del suo stato di salute, prescrizioni idonee a consentirgli di provvedere ad indispensabili esigenze di vita».

6. 05.

GOVERNO.

Nessuno chiedendo di parlare sull'articolo 6 e sul complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi ad esso presentati, chiedo all'onorevole relatore di esprimere il proprio parere.

ANTONIO TESTA, *Relatore*. L'articolo 6 impone l'obbligo al magistrato, in caso di arre-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

sto di una persona, di interrogarla. Tale obbligo non era ben disciplinato nell'attuale normativa, e la Commissione, dopo una serie di valutazioni, ha cercato di far sì che questo obbligo sia operativo, fissando il termine.

La Commissione ha stilato questa normativa perché vi sono stati troppi casi in cui cittadini incarcerati sono rimasti, magari per ragioni di omonimia, giorni e giorni in carcere, senza avere un primo contatto con il magistrato, che potesse almeno controllare se si trattasse davvero delle persone che dovevano essere incarcerate. Ciò spiega le ragioni della decisione della maggioranza su questi emendamenti.

Per quello che riguarda l'emendamento 6.7 del Governo, esprimiamo parere favorevole, considerandolo puramente formale. Abbiamo parlato di arresto perché la normativa parlava di arresto, ma oggi abbiamo sostituito questa espressione con quella di «custodia cautelare».

Esprimiamo parere contrario agli emendamenti Russo Franco 6.1, 6.2 e 6.3. Il parere è contrario anche nei confronti dell'emendamento 6.4 del Governo. I primi tre emendamenti cercano di ridurre il termine, l'ultimo cerca di ampliarlo, ma a noi sembra che il primo termine, fissato in cinque giorni, poi portato a dieci, sia sufficiente.

Parere contrario anche al subemendamento Bochicchio Schelotto 0.6.6.1, che trovo un po' contraddittorio. Questa mattina si è deciso che, in caso di rinvii, nella fase del dibattimento siamo escluse tutte le situazioni addebitabili al giudicabile. Questa mattina, io citavo il caso della ricusazione. Ora, se fosse approvato questo subemendamento, il risultato sarebbe che una persona potrebbe stare in carcere per fatto a lui addebitabile (e devo dire che non si riesce a comprendere quale sia questo fatto), senza essere interrogato, oppure per ragioni di forza maggiore, che sono esattamente quelle che noi vogliamo evitare. Infatti, vogliamo creare una norma garantista, che faccia sì che vi sia un immediato contatto, e quindi un mediato controllo, tra il magistrato ed il cittadino incarcerato.

Per quanto riguarda l'emendamento De

Luca 6.6, il parere è negativo, così come è negativo il parere sull'emendamento Russo Franco, 6.5.

Quanto agli articoli aggiuntivi, ritengo che i presentatori intendano ritirarli.

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di Grazia e giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore, salvo per quanto riguarda l'emendamento 6.4 del Governo, del quale raccomando alla Camera l'approvazione.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se insistano per la votazione degli articoli aggiuntivi all'articolo 6.

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo ritira i propri articoli aggiuntivi 6.03, 6.04 e 6.05.

FRANCESCO MACIS. Ritiro il mio articolo aggiuntivo 6.01.

GIULIO MACERATINI. Ritiro anch'io il mio articolo aggiuntivo 6.02.

PRESIDENTE. Dobbiamo ora passare alla votazione dell'emendamento del Governo 6.7.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Franco Russo. Ne ha facoltà.

FRANCO RUSSO. Il gruppo di democrazia proletaria aveva presentato una serie di emendamenti all'articolo 6, formulati in modo da consentire ai colleghi di scegliere la soluzione migliore. L'articolo 6 prevede che una persona non possa essere tenuta in stato d'arresto per più di dieci giorni, su mandato o ordine di cattura (lo voglio sottolineare). In Commissione ci è stato obiettato che, per problemi strettamente tecnici (cioè di organizzazione del lavoro del magistrato), non si possono prevedere tempi troppo limitati. Ma sappiamo che, in proposito, hanno avuto luogo episodi molto gravi, e che alcuni imputati sono stati tenuti per lungo tempo in stato d'arresto senza essere

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

interrogati. Molto spesso ciò ha comportato una pressione psicologica sugli stessi arrestati.

Ci pareva quindi di non incidere negativamente sull'organizzazione del lavoro dei singoli giudici riducendo drasticamente il periodo in cui l'imputato può essere trattenuto in stato di detenzione senza essere interrogato. A noi pare che dieci giorni siano troppi: pur avendo proposto un termine di 48 ore che sicuramente non sarà approvato, riteniamo che almeno la proposta di fissare questo termine in quattro o cinque giorni potrebbe essere presa in considerazione dai colleghi.

Ripeto, l'obiezione tecnica non ci pare convincente, mentre sulla norma garantista siamo tutti d'accordo. Si tratterebbe quindi di limitare ulteriormente il termine in questione.

**PRESIDENTE.** Pongo ora in votazione l'emendamento del Governo 6.7, accettato dalla Commissione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 6.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 6.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento Russo Franco 6.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 6.4 del Governo, non accettato dalla Commissione.

*(Segue la votazione).*

Poiché i deputati segretari non sono d'accordo sull'esito della votazione e me ne hanno fatto espressa richiesta, ai sensi del primo comma dell'articolo 53 del regolamento, dispongo la controprova mediante procedi-

mento elettronico, senza registrazione di nomi.

*(È respinto).*

Dobbiamo ora votare il subemendamento Bochicchio Schelotto 0.6.6.1, e quindi l'emendamento De Luca 6.6.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto, l'onorevole Macis. Ne ha facoltà.

**FRANCESCO MACIS.** Signor Presidente, siamo favorevoli all'emendamento De Luca 6.6, che prevede che, qualora l'imputato detenuto non venga interrogato entro il termine di 10 giorni, debba essere immediatamente scarcerato.

Siamo favorevoli a questo emendamento perché riteniamo che, senza questa precisazione, la novità introdotta rimarrebbe (o potrebbe rischiare di rimanere) lettera morta. Si è detto che si può introdurre una sanzione disciplinare per il magistrato, ma questo è un altro genere di intervento attuabile, perché il problema è quello di stabilire una salvaguardia per l'imputato. Riteniamo che lo strumento al quale sono ricorsi i colleghi del gruppo liberale garantisca molto di più l'imputato.

Ci siamo preoccupati — e in questo senso abbiamo presentato un subemendamento — dell'ipotesi che l'interrogatorio possa non avvenire entro i dieci giorni previsti, per causa di forza maggiore o anche per fatto addebitabile all'imputato. Abbiamo usato il termine «addebitabile» e non «imputabile» per chiarire che noi intendiamo che ci debba essere una causa che permetta di ricondurre direttamente all'imputato.

Crediamo che, con questo subemendamento Bochicchio Schelotto 0.6.6.1, la norma che prevede entro 10 giorni l'obbligo dell'interrogatorio dell'imputato arrestato sia molto equilibrata e introduca un elemento significativo di maggior garanzia per il cittadino arrestato.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mellini. Ne ha facoltà.

**MAURO MELLINI.** Brevissimamente, signor Presidente. Io credo che la Camera farà bene a meditare attentamente su questo emendamento, alla luce di fatti che si

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

sono verificati. Abbiamo avuto episodi che debbono far pensare. Ci sono «retate» che talvolta entusiasmano anche l'ambiente politico. C'è chi sostiene questi maxi-processi, e c'è anche chi dice che sono espressione di un'attività particolarmente efficace (io ne dubito sempre). Comunque, in presenza di questi fatti, abbiamo avuto numerosi casi di persone arrestate per ominimia, e liberate a seguito del loro interrogatorio, perché attraverso quest'ultimo almeno l'omonimia può essere accertata. E allora, ritardare questo momento significa veramente andare alla cieca, significa veramente sacrificare la libertà individuale del cittadino, senza nemmeno quel minimo di garanzia. La sanzione, allora, non può essere che quella della immediata scarcerazione, quando i termini siano decorsi.

D'altra parte, se si ritiene che, per esigenze processuali, possa essere protratta la carcerazione preventiva (dal momento che, come motivo per negare la libertà provvisoria, si parla sempre di esigenze processuali), evidentemente il mandato di cattura non può prescindere dalla necessità del primo, immediato provvedimento di attività processuale, che è quello dell'interrogatorio dell'imputato, una volta che il magistrato abbia provveduto a farlo catturare.

Mi pare allora che questo emendamento sia quello che poi dà sostanza al termine, senza il quale avremo, come al solito, la storia dei termini ordinatori, e magari il provvedimento disciplinare; ma la realtà è che ci vuole una sanzione. Credo che il subemendamento Bochicchio Schelotto 0.6.6.1 sia espressione di particolare cautela, anche se sono convinto che probabilmente se ne sarebbe potuto anche fare a meno, e che ciò conferisca perciò ad esso maggiore validità.

**PRESIDENTE.** Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole De Luca. Ne ha facoltà.

**STEFANO DE LUCA.** Signor Presidente, noi dichiariamo di votare a favore del subemendamento Bochicchio Schelotto 0.6.6.1, perché mi pare integri e mitighi il mio emendamento 6.6.

Dichiariamo quindi di poter aderire.

## Votazioni segrete.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Bochicchio Schelotto 0.6.6.1, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	483
Maggioranza .....	242
Voti favorevoli .....	235
Voti contrari .....	248

*(La Camera respinge).*

Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Luca 6.6, non accettato dalla Commissione, né dal Governo.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti .....	486
Votanti .....	485
Astenuti .....	1
Maggioranza .....	243
Voti favorevoli .....	260
Voti contrari .....	225

*(La Camera approva — Applausi — Commenti).*

*Hanno preso parte alle votazioni:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Almirante Giorgio  
 Alois Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Malgari  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Angelini Vito  
Aniasi Aldo  
Anselmi Tina  
Antonellis Silvio  
Antoni Varese  
Arisio Luigi  
Armellin Lino  
Artese Vitale  
Artioli Rossella  
Astone Giuseppe  
Astori Gianfranco  
Auleta Francesco  
Azzaro Giuseppe  
Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
Baghino Francesco Giulio  
Balestracci Nello  
Balzamo Vincenzo  
Balzardi Piero Angelo  
Bambi Moreno  
Baracetti Arnaldo  
Barbalace Francesco  
Barbato Andrea  
Barbera Augusto  
Barzanti Nedo  
Baslini Antonio  
Bassanini Franco  
Battaglia Adolfo  
Battistuzzi Paolo  
Becchetti Italo  
Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Antonio  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo Paolo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Boetti Villanis Audifredi  
Bogi Giorgio  
Bonalumi Gilberto

Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borghini Gianfranco  
Borgoglio Felice  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro  
Cafiero Luca  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio  
Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Castellina Luciana  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciofi degli Atti Paolo  
Cirino Pomicino Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Crucianelli Famiano  
Cuffaro Antonino  
Curci Francesco  
Curcio Rocco

D'Aimmo Florindo  
Dal Castello Mario  
Dal Maso Giuseppe  
D'Ambrosio Michele  
Da Mommio Giorgio  
Danini Ferruccio  
D'Acquisto Mario  
D'Aquino Saverio  
Dardini Sergio  
De Carli Francesco  
Del Donno Olindo  
Dell'Andro Renato  
Dell'Unto Paris  
Del Mese Paolo  
De Lorenzo Francesco  
De Luca Stefano  
de Michieli Vitturi Ferruccio

De Rose Emilio  
Di Bartolomei Mario  
Di Giovanni Arnaldo  
Dignani Grimaldi Vanda  
Di Re Carlo  
Donazzon Renato  
Dujany Cesare Amato  
Dutto Mauro

Fabbri Orlando  
Fabbri Seroni Adriana  
Facchetti Giuseppe  
Fagni Edda  
Falcier Luciano  
Fantò Vincenzo  
Faraguti Luciano  
Fausti Franco  
Felisetti Luigi Dino  
Ferrara Giovanni  
Ferrari Giorgio  
Ferrari Marte  
Ferrari Silvestro  
Ferrarini Giulio  
Ferri Franco  
Fiandrotti Filippo  
Filippini Gobbi Giovanna  
Fincato Grigoletto Laura  
Fini Gianfranco  
Fioret Mario  
Fiori Publio  
Fiorino Filippo  
Fittante Costantino  
Formica Rino  
Fornasari Giuseppe  
Forte Francesco  
Fortuna Loris  
Foti Luigi  
Fracanzani Carlo  
Fracchia Bruno  
Francese Angela  
Franchi Roberto  
Fusaro Carlo

Gabbuggiani Elio  
Galasso Giuseppe  
Galloni Giovanni  
Garavaglia Maria Pia  
Garocchio Alberto  
Gaspari Remo  
Gasparotto Isaia  
Gatti Giuseppe  
Gelli Bianca

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Genova Salvatore  
Germanà Antonino  
Ghinami Alessandro  
Giadresco Giovanni  
Gianni Alfonso  
Giovagnoli Sposetti Angela  
Giovannini Elio  
Gitti Tarcisio  
Gorgoni Gaetano  
Gorla Massimo  
Gradi Giuliano  
Graduata Michele  
Granati Caruso Maria Teresa  
Grassucci Lelio  
Grippò Ugo  
Grottola Giovanni  
Guarra Antonio  
Guerrini Paolo  
Guerzoni Luciano

Ianni Guido  
Iovannitti Alvaro

Labriola Silvano  
La Ganga Giuseppe  
Lagorio Lelio  
Lanfranchi Cordioli Valentina  
La Penna Girolamo  
La Russa Vincenzo  
Lattanzio Vito  
Lega Silvio  
Lenoci Claudio  
Levi Baldini Ginzburg Natalia  
Ligato Lodovico  
Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro  
Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Magri Lucio  
Mainardi Fava Anna  
Mammi Oscar  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo

Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martelli Claudio  
Martellotti Lamberto  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzotta Roberto  
Medri Giorgio  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Monfredi Nicola  
Montanari Fornari Nanda  
Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo  
Piro Francesco  
Pisani Lucio  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Potì Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Radi Luciano

Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Rindone Salvatore  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio  
Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Armando

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Sastro Edmondo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlato Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Spagnoli Ugo  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo  
Tassone Mario  
Tempestini Francesco  
Tesini Giancarlo  
Testa Antonio  
Toma Mario  
Torelli Giuseppe  
Tortorella Aldo  
Trabacchi Felice  
Tramarin Achille  
Trappoli Franco  
Trebbi Ivanne  
Tringali Paolo  
Triva Rubes  
Umidi Sala Neide Maria  
Urso Salvatore

Valensise Raffaele  
Vecchiarelli Bruno  
Ventre Antonio  
Vernola Nicola  
Vignola Giuseppe  
Vincenzi Bruno

Violante Luciano  
Virgili Biagio  
Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe  
Zambon Bruno  
Zampieri Amedeo  
Zanfagna Marcello  
Zangheri Renato  
Zaniboni Antonino  
Zanini Paolo  
Zarro Giovanni  
Zavettieri Saverio  
Zolla Michele  
Zoppetti Francesco  
Zoppi Pietro  
Zoso Giuliano  
Zuech Giuseppe  
Zurlo Giuseppe

*Si è astenuto:*

Mazzone Antonio

*Sono in missione:*

Andò Salvatore  
Benedikter Johann  
Cattanei Francesco  
Corder Marino  
Corti Bruno  
Forlani Arnaldo  
Franchi Franco  
Gioia Luigi  
Raffaelli Mario  
Sanese Nicola  
Scàlfaro Oscar Luigi  
Teodori Massimo  
Trantino Vincenzo  
Tremaglia Pierantonio Mirko

**Si riprende la discussione.**

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Russo Franco 6.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

GIULIO MACERATINI. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento sia precluso dopo l'approvazione dell'emendamento De Luca 6.6. Se, infatti, l'imputato è

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

stato scarcerato nel termine, non vi è più un problema di colloquio con il difensore.

**PRESIDENTE.** Ha ragione, onorevole Maceratini. Passiamo allora alla votazione dell'articolo.

Pongo in votazione l'articolo 6, nel testo modificato dagli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Tutti gli articoli aggiuntivi sono stati ritirati. Passiamo dunque all'articolo 7, che è del seguente tenore:

«Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi dello Stato, l'espressione "carcerazione preventiva" è sostituita dalla espressione "carcerazione cautelare" e l'espressione "libertà provvisoria" è sostituita dall'espressione "libertà"».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire l'articolo 7 con il seguente:*

Nel codice di procedura penale e nelle altre leggi le espressioni «carcerazione preventiva» e «custodia preventiva» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti «carcerazione cautelare» e «custodia cautelare».

7. 1.

LA COMMISSIONE.

*Sostituire le parole: "carcerazione cautelare, con le seguenti: custodia cautelare.*

7. 2.

DE LUCA, BATTISTUZZI, FACCHETTI,  
PATUELLI, SERRENTINO, BOZZI.

Nessuno chiedendo di parlare, chiedo al relatore il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 7. Avverto i colleghi che, data l'ora e le numerose ore di seduta già dedicate oggi all'esame del presente provvedimento, la Presidenza, ascoltato anche — sia pure rapidamente — il parere dei gruppi, è dell'avviso di rinviare a domani mattina l'esame dell'articolo 8 e la conclusione dell'esame del provvedimento.

A lei la parola, onorevole relatore.

**ANTONIO TESTA, Relatore.** Sostanzialmente, signor Presidente, l'emendamento della Commissione 7.1 si propone di sostituire le espressioni «carcerazione preventiva» e «custodia preventiva» con le altre «carcerazione cautelare» e «custodia cautelare». La Commissione raccomanda l'approvazione di questo emendamento e ritiene che l'emendamento De Luca 7.2 potrà considerarsi assorbito dall'approvazione del precedente.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole relatore.

**LUCIANO VIOLANTE.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**LUCIANO VIOLANTE.** Signor Presidente, l'emendamento della Commissione 7.1 propone che nel codice di procedura penale e nelle altre leggi non si parli di «libertà provvisoria», bensì semplicemente di «libertà». Quando un cittadino viene scarcerato, infatti, è in libertà e non in libertà provvisoria. Poi, con la sentenza definitiva, si stabilirà la condanna o meno. Si tratta di un indirizzo puramente culturale che vogliamo affermare per la tutela dei diritti di libertà del cittadino.

**ANTONIO TESTA, Relatore.** Chiedo nuovamente di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANTONIO TESTA, Relatore.** Mi scusi, signor Presidente, siamo tutti un po' stanchi e possiamo, quindi, fare un po' di confusione. L'articolo 7, nel testo della Commissione, stabilisce che il termine «carcerazione preventiva» è sostituito dalla espressione «carcerazione cautelare», mentre il termine «libertà provvisoria» è sostituito dall'espressione «libertà». Se confrontiamo l'emendamento della Commissione 7.1 con il testo dell'articolo 7, risulta evidente che rimane il termine «li-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

bertà provvisoria» e che sostituiamo quello di «custodia preventiva» all'altro «carcerazione preventiva».

PRESIDENTE. Il Governo?

FERMO MINO MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, per i pochi casi per i quali ancora ci si dovrà occupare di carcerazione preventiva dopo l'approvazione dell'emendamento precedente, quindi solo per motivi estetici, dichiaro di aderire al parere della Commissione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, solo per dire che, essendo l'emendamento interamente sostitutivo, se viene approvato la libertà resta provvisoria, se viene respinto resta libertà pura e semplice.

PRESIDENTE. Questo significa che lei vota contro?

LUCIANO VIOLANTE. Esattamente, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento della Commissione 7.1, accettato dal Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 7.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti .....	490
Maggioranza .....	246
Voti favorevoli .....	272
Voti contrari .....	218

*(La Camera approva).*

L'emendamento De Luca 7.2 è da considerarsi assorbito.

Il seguito del dibattito è rinviato alla seduta di domani.

#### *Hanno preso parte alla votazione:*

Abete Giancarlo  
 Agostinacchio Paolo  
 Aiardi Alberto  
 Alasia Giovanni  
 Alberini Guido  
 Alborghetti Guido  
 Almirante Giorgio  
 Aloï Fortunato  
 Alpini Renato  
 Amadei Ferretti Malgari  
 Ambrogio Franco  
 Amodeo Natale  
 Andò Salvatore  
 Andreoni Giovanni  
 Angelini Piero  
 Angelini Vito  
 Aniasi Aldo  
 Anselmi Tina  
 Antonellis Silvio  
 Antoni Varese  
 Arisio Luigi  
 Armellin Lino  
 Artese Vitale  
 Artioli Rossella  
 Astone Giuseppe  
 Astori Gianfranco  
 Auleta Francesco  
 Azzaro Giuseppe  
 Azzolini Luciano

Badesi Polverini Licia  
 Baghino Francesco Giulio  
 Balestracci Nello  
 Balzamo Vincenzo  
 Balzardi Piero Angelo  
 Bambi Moreno  
 Baracetti Arnaldo  
 Barbalace Francesco  
 Barbato Andrea  
 Barbera Augusto  
 Barzanti Nedo  
 Baslini Antonio  
 Bassanini Franco  
 Battaglia Adolfo  
 Battistuzzi Paolo  
 Becchetti Italo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Belardi Merlo Eriase  
Bellini Giulio  
Bellocchio Antonio  
Benevelli Luigi  
Bernardi Guido  
Bianchi Fortunato  
Bianchi Beretta Romana  
Bianchi di Lavagna Vincenzo  
Bianchini Giovanni  
Bianco Gerardo  
Biasini Oddo  
Binelli Gian Carlo  
Biondi Alfredo Paolo  
Birardi Mario  
Bisagno Tommaso  
Bocchi Fausto  
Bochicchio Schelotto Giovanna  
Bodrato Guido  
Bogi Giorgio  
Bonalumi Gilberto  
Boncompagni Livio  
Bonetti Andrea  
Bonetti Mattinzoli Piera  
Bonferroni Franco  
Bonfiglio Angelo  
Borghini Gianfranco  
Borgoglio Felice  
Borri Andrea  
Bortolani Franco  
Bosco Bruno  
Boselli Anna detta Milvia  
Bosi Maramotti Giovanna  
Botta Giuseppe  
Bottari Angela Maria  
Bozzi Aldo  
Bressani Piergiorgio  
Briccola Italo  
Brina Alfio  
Brocca Beniamino  
Bruni Francesco  
Bruzzani Riccardo  
Bulleri Luigi

Caccia Paolo Pietro  
Calamida Franco  
Calonaci Vasco  
Calvanese Flora  
Campagnoli Mario  
Cannelonga Severino  
Canullo Leo  
Capecchi Pallini Maria Teresa  
Caprili Milziade Silvio

Caradonna Giulio  
Cardinale Emanuele  
Carelli Rodolfo  
Caria Filippo  
Carlotto Natale  
Caroli Giuseppe  
Carpino Antonio  
Carrus Nino  
Casalinuovo Mario  
Casati Francesco  
Casini Carlo  
Casini Pier Ferdinando  
Castagnetti Guglielmo  
Castagnola Luigi  
Cavigliasso Paola  
Cazora Benito  
Ceci Bonifazi Adriana  
Cerquetti Enea  
Cerrina Feroni Gian Luca  
Chella Mario  
Cherchi Salvatore  
Ciafardini Michele  
Ciaffi Adriano  
Ciampaglia Alberto  
Ciancio Antonio  
Ciccardini Bartolo  
Cifarelli Michele  
Ciocia Graziano  
Ciofi degli Atti Paolo  
Citaristi Severino  
Cobellis Giovanni  
Cocco Maria  
Codrignani Giancarla  
Colombini Marroni Leda  
Coloni Sergio  
Colucci Francesco  
Columba Mario  
Colzi Ottaviano  
Cominato Lucia  
Comis Alfredo  
Conte Antonio  
Conte Carmelo  
Conti Pietro  
Contu Felice  
Correale Paolo  
Corsi Umberto  
Corvisieri Silverio  
Costa Raffaele  
Cresco Angelo  
Crippa Giuseppe  
Cristofori Adolfo  
Crucianelli Famiano

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Cuffaro Antonino	Fornasari Giuseppe
Cuojati Giovanni	Forte Francesco
Curci Francesco	Fortuna Loris
Curcio Rocco	Foti Luigi
D'Aimmo Florindo	Fracanzani Carlo
Dal Castello Mario	Fracchia Bruno
Dal Maso Giuseppe	Francese Angela
D'Ambrosio Michele	Franchi Roberto
Da Mommio Giorgio	Fusaro Carlo
Danini Ferruccio	Gabbugiani Elio
D'Acquisto Mario	Galasso Giuseppe
D'Aquino Saverio	Galloni Giovanni
Dardini Sergio	Garavaglia Maria Pia
Darida Clelio	Garocchio Alberto
De Carli Francesco	Gaspari Remo
Dell'Andro Renato	Gasparotto Isaia
Dell'Unto Paris	Gatti Giuseppe
Del Mese Paolo	Gelli Bianca
De Lorenzo Francesco	Genova Salvatore
De Luca Stefano	Germanà Antonino
de Michieli Vitturi Ferruccio	Ghinami Alessandro
De Rose Emilio	Giadresco Giovanni
Di Bartolomei Mario	Gianni Alfonso
Di Giovanni Arnaldo	Giovagnoli Sposetti Angela
Dignani Grimaldi Vanda	Giovannini Elio
Di Re Carlo	Gitti Tarcisio
Donazzon Renato	Gorgoni Gaetano
Dujany Cesare Amato	Gorla Massimo
Dutto Mauro	Gradi Giuliano
Fabbri Orlando	Graduata Michele
Fabbri Seroni Adriana	Granati Caruso Maria Teresa
Facchetti Giuseppe	Grassucci Lelio
Fagni Edda	Grottola Giovanni
Falcier Luciano	Guarra Antonio
Fausti Franco	Guerrini Paolo
Felisetti Luigi Dino	Guertzoni Luciano
Ferrara Giovanni	Ianni Guido
Ferrari Giorgio	Intini Ugo
Ferrari Marte	Iovannitti Bernardino Alvaro
Ferrari Silvestro	Labriola Silvano
Ferrarini Giulio	La Ganga Giuseppe
Ferri Franco	Lagorio Lelio
Fiandrotti Filippo	Lanfranchi Cordioli Valentina
Filippini Gobbi Giovanna	La Penna Girolamo
Fincato Grigoletto Laura	La Russa Vincenzo
Fini Gianfranco	Lattanzio Vito
Fioret Mario	Lega Silvio
Fiori Publio	Lenoci Claudio
Fiorino Filippo	Levi Baldini Ginzburg Natalia
Fittante Costantino	Ligato Lodovico

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Loda Francesco  
Lodi Faustini Fustini Adriana  
Lodigiani Oreste  
Lo Porto Guido  
Lops Pasquale  
Lucchesi Giuseppe  
Lussignoli Francesco Pietro

Macciotta Giorgio  
Maceratini Giulio  
Macis Francesco  
Madaudo Dino  
Mainardi Fava Anna  
Mammi Oscar  
Manca Enrico  
Mancini Vincenzo  
Mancuso Angelo  
Manfredi Manfredo  
Manna Angelo  
Mannino Antonino  
Mannuzzu Salvatore  
Marrucci Enrico  
Martelli Claudio  
Martellotti Lamberto  
Martinazzoli Mino  
Martino Guido  
Marzo Biagio  
Masina Ettore  
Massari Renato  
Mattarella Sergio  
Matteoli Altero  
Mazzone Antonio  
Mazzotta Roberto  
Medri Giorgio  
Melega Gianluigi  
Meleleo Salvatore  
Melillo Savino  
Melis Mario  
Memmi Luigi  
Meneghetti Gioacchino  
Mennitti Domenico  
Mensorio Carmine  
Merloni Francesco  
Merolli Carlo  
Miceli Vito  
Micheli Filippo  
Migliasso Teresa  
Minervini Gustavo  
Minozzi Rosanna  
Minucci Adalberto  
Monfredi Nicola  
Montanari Fornari Nanda

Montessoro Antonio  
Mora Giampaolo  
Moro Paolo Enrico  
Moschini Renzo  
Motetta Giovanni  
Mundo Antonio  
Muscardini Palli Cristiana

Napoli Vito  
Nebbia Giorgio  
Nenna D'Antonio Anna  
Nicolazzi Franco  
Nicolini Renato  
Nicotra Benedetto  
Nucara Francesco  
Nucci Mauro Anna Maria

Occhetto Achille  
Olivi Mauro  
Onorato Pierluigi  
Orsenigo Dante Oreste  
Orsini Bruno  
Orsini Gianfranco

Paganelli Ettore  
Pallanti Novello  
Palmieri Ermenegildo  
Palmini Lattanzi Rosella  
Palopoli Fulvio  
Parlato Antonio  
Pasqualin Valentino  
Pastore Aldo  
Patria Renzo  
Patuelli Antonio  
Pazzaglia Alfredo  
Pedrazzi Cipolla Anna Maria  
Peggio Eugenio  
Pellegatta Giovanni  
Pellicanò Gerolamo  
Pellizzari Gianmario  
Pernice Giuseppe  
Perrone Antonino  
Perugini Pasquale  
Petrocelli Edilio  
Petruccioli Claudio  
Picano Angelo  
Picchetti Santino  
Piccoli Flaminio  
Pierino Giuseppe  
Piermartini Gabriele  
Pillitteri Giampaolo  
Piredda Matteo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Piro Francesco  
Pochetti Mario  
Poggiolini Danilo  
Polesello Gian Ugo  
Poli Bortone Adriana  
Poli Gian Gaetano  
Polidori Enzo  
Pollice Guido  
Pontello Claudio  
Portatadino Costante  
Poti Damiano  
Preti Luigi  
Proietti Franco  
Provantini Alberto  
Pumilia Calogero

Quarta Nicola  
Quercioli Elio

Rabino Giovanni  
Radi Luciano  
Rallo Girolamo  
Rauti Giuseppe  
Ravaglia Gianni  
Ravasio Renato  
Rebulla Luciano  
Reggiani Alessandro  
Reina Giuseppe  
Riccardi Adelmo  
Ricciuti Romeo  
Ricotti Federico  
Ridi Silvano  
Righi Luciano  
Rinaldi Luigi  
Riz Roland  
Rizzi Enrico  
Rizzo Aldo  
Rocchi Rolando  
Rocelli Gianfranco  
Rodotà Stefano  
Rognoni Virginio  
Romano Domenico  
Ronchi Edoardo  
Ronzani Gianni Vilmer  
Rosini Giacomo  
Rossattini Stefano  
Rossi Alberto  
Rossi di Montelera Luigi  
Rossino Giovanni  
Rubbi Antonio  
Rubino Raffaello  
Ruffini Attilio

Ruffolo Giorgio  
Russo Ferdinando  
Russo Francesco  
Russo Giuseppe  
Russo Raffaele

Sacconi Maurizio  
Salerno Gabriele  
Samà Francesco  
Sandirocco Luigi  
Sanfilippo Salvatore  
Sangalli Carlo  
Sanguineti Mauro Angelo  
Sanlorenzo Bernardo  
Sannella Benedetto  
Santini Renzo  
Santuz Giorgio  
Sapio Francesco  
Saretta Giuseppe  
Sarli Eugenio  
Sarti Armando  
Sastro Edmondo  
Satanassi Angelo  
Savio Gastone  
Scaglione Nicola  
Scaiola Alessandro  
Scaramucci Guaitini Alba  
Scarlatto Guglielmo  
Scovacricchi Martino  
Segni Mariotto  
Senaldi Carlo  
Seppia Mauro  
Serafini Massimo  
Serrentino Pietro  
Serri Rino  
Servello Francesco  
Silvestri Giuliano  
Sinesio Giuseppe  
Soave Sergio  
Sodano Giampaolo  
Soddu Pietro  
Sorice Vincenzo  
Spataro Agostino  
Staiti di Cuddia delle Chiuse  
Stegagnini Bruno  
Sterpa Egidio  
Strumendo Lucio

Tagliabue Gianfranco  
Tamino Gianni  
Tancredi Antonio  
Tassi Carlo

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Tassone Mario  
 Tempestini Francesco  
 Tesini Giancarlo  
 Testa Antonio  
 Tiraboschi Angelo  
 Toma Mario  
 Torelli Giuseppe  
 Tortorella Aldo  
 Trabacchi Felice  
 Tramarin Achille  
 Trappoli Franco  
 Trebbi Ivonne  
 Tringali Paolo  
 Triva Rubes

Umidi Sala Neide Maria  
 Urso Salvatore

Valensise Raffaele  
 Vecchiarelli Bruno  
 Ventre Antonio  
 Vernola Nicola  
 Vignola Giuseppe  
 Vincenzi Bruno  
 Violante Luciano  
 Virgili Biagio  
 Viscardi Michele  
 Visco Vincenzo Alfonso

Zamberletti Giuseppe  
 Zambon Bruno  
 Zampieri Amedeo  
 Zanfagna Marcello  
 Zaniboni Antonino  
 Zanini Paolo  
 Zarro Giovanni  
 Zavettieri Saverio  
 Zolla Michele  
 Zoppetti Francesco  
 Zoppi Pietro  
 Zoso Giuliano  
 Zuech Giuseppe  
 Zurlo Giuseppe

*Sono in missione:*

Benedikter Johann  
 Cattanei Francesco  
 Corder Marino  
 Corti Bruno  
 Forlani Arnaldo

Formica Rino  
 Franchi Franco  
 Gioia Luigi  
 Raffaelli Mario  
 Sanese Nicola  
 Scalfaro Oscar Luigi  
 Teodori Massimo  
 Trantino Vincenzo  
 Tremaglia Pierantonio Mirko

**Per la fissazione della data della discussione di una mozione.**

**PRESIDENTE.** Ricordo ai colleghi che l'onorevole Valensise nella seduta di ieri ha preannunziato di voler chiedere, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, del regolamento, la fissazione della data per la discussione della mozione presentata dal suo gruppo. Onorevole Valensise, insistete nella sua richiesta?

**RAFFAELE VALENSISE.** Per la discussione della mozione da noi presentata sul problema dell'installazione di una centrale a carbone a Gioia Tauro, problema che interessa una vastissima fascia di opinione pubblica, non soltanto della provincia di Reggio Calabria, ma dell'intera Calabria, noi indichiamo la data del 13 febbraio o quella del 14 febbraio, al termine della discussione delle mozioni sull'Europa, che mi sembra siano già previste nel calendario dei lavori.

A noi sembra necessario procedere al più presto alla discussione di questo tema delicato ed uscire dall'incertezza in cui versa la situazione, anche perché, come ho ricordato ieri sera, c'è stata una delibera del CIPE di dubbia legittimità e vari pareri contrari espressi dal consiglio regionale, oltre ai pareri contrari espressi dalla stragrande maggioranza dei consigli comunali della zona, cui si sono aggiunti quelli dei consigli provinciali di Reggio Calabria e di Catanzaro.

**PRESIDENTE.** Prima di dare la parola al sottosegretario Orsini, vorrei ricordare che per le giornate del 13 e 14 febbraio

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

avevamo previsto nel calendario dei lavori dell'Assemblea il dibattito sull'Europa, previo assenso del ministro degli esteri, assenso che successivamente è pervenuto. Quindi, queste due date sono già impegnate e bisognerebbe che lei, onorevole Valensise, indicasse una data successiva al 13 e al 14 febbraio.

**RAFFAELE VALENSISE.** Possiamo far slittare la discussione al 15 febbraio, signor Presidente.

**PRESIDENTE,** Onorevole Orsini, qual è il parere del Governo sulla richiesta formulata dall'onorevole Valensise?

**BRUNO ORSINI,** *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Considerati gli impegni del ministro dell'industria, devo chiedere che la data di discussione di questa mozione sia fissata per un giorno successivo al 20 febbraio.

**GIORGIO ALMIRANTE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**GIORGIO ALMIRANTE.** Ho chiesto la parola, signor Presidente, come deputato europeo per far rispettosamente rilevare che, ove le mozioni sull'Europa fossero veramente discusse nei giorni 13 e 14 febbraio, noi eurodeputati non potremmo essere presenti perché proprio nei giorni 13, 14, 15 e 16 febbraio si svolgerà a Strasburgo la sessione mensile del Parlamento europeo. Né penso che chiederci di assentarci proprio nel corso della campagna elettorale europea, quando i nostri doveri sono ancora più assillanti del solito, sarebbe — se posso permettermi di dirlo — molto generoso e gentile da parte del Parlamento italiano.

**PRESIDENTE.** Onorevole Almirante, comprendo benissimo le sue argomentazioni. Devo però dirle che nella settimana dal 6 al 13 febbraio la Camera non terrà

seduta per lo svolgimento del congresso di democrazia proletaria; il 13 e 14 febbraio, inoltre, rappresentano il termine ultimo per discutere delle mozioni sull'Europa, visto che ci hanno assicurato che la votazione del Parlamento europeo sulla questione dell'unità europea avrà luogo soltanto nel pomeriggio di martedì 14.

Dunque anche se comprendo le sue argomentazioni, devo dirle che siamo stretti in una morsa di tempi da cui è difficile uscire.

**GIORGIO ALMIRANTE.** La mia, signor Presidente, non è né una protesta né una pretesa: ho soltanto dato una notizia, che eventualmente varrà anche come molto spiacevole giustificazione di forzata assenza.

**PRESIDENTE.** Ad ogni modo, della questione potrà occuparsi la Conferenza dei presidenti di gruppo che si riunirà domani.

Tornando alla proposta fatta dall'onorevole Valensise, vorrei chiedergli se accetta quanto propone il Governo e cioè di svolgere il dibattito successivamente al giorno 20 febbraio.

**RAFFAELE VALENSISE.** Purché sia fissata una data fissa: dire «dopo il 20» significa dare soltanto un'indicazione generica, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Se lei è d'accordo per una data successiva al 20 febbraio, possiamo riprendere domani l'argomento in Conferenza dei presidenti di gruppo per fissare il giorno preciso.

**RAFFAELE VALENSISE.** Rimaniamo allora così: la proposta indicativa del Governo sarà specificata, quanto al giorno preciso di discussione, nella riunione di domani della Conferenza dei capigruppo.

**PRESIDENTE.** Sta bene, onorevole Valensise.

**Fissazione della data  
per lo svolgimento di un'interpellanza.**

SILVANO LABRIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SILVANO LABRIOLA. Onorevole Presidente, noi abbiamo preannunciato ieri che avremmo chiesto questa sera di fissare per il giorno 13 febbraio la discussione della nostra interpellanza sulla situazione del sistema di comunicazione tra Livorno e Civitavecchia. Si tratta di un problema grave ed auspichiamo che il ministro voglia evitare un voto della Camera accettando la data da noi indicata. Faccio anche notare che, trattandosi di un'interpellanza, onorevole Presidente, non si andrebbe comunque ad incidere sul calendario dei lavori già fissato, che prevede la discussione cui lei poco fa faceva riferimento: basterebbe anticipare di una mezz'ora l'inizio della seduta per dare posto a questa interpellanza. Per parte nostra, ci impegnamo a contenere lo svolgimento entro termini molto limitati.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo?

MARIO TASSONE, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo può accedere alla richiesta dell'onorevole Labriola: avevamo bisogno di qualche giorno e perciò conveniamo sulla data del 13 febbraio.

PRESIDENTE. Dunque nella seduta del 13 febbraio, prima che inizi la discussione delle mozioni sull'Europa.

Onorevole Labriola?

SILVANO LABRIOLA. La ringrazio, signor Presidente.

**Per lo svolgimento  
di una interpellanza.**

STEFANO RODOTÀ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANO RODOTÀ. Da tempo il nostro gruppo ha presentato un'interpellanza sul caso IOR-Ambrosiano considerando la mancata pubblicazione della relazione della Commissione mista italo-vaticana e chiedendo che il ministro competente venga a riferire in materia.

Scaduti i termini regolamentari, chiediamo (è un annuncio per la seduta di domani) che il Governo venga a rispondere a tale interpellanza nella prima seduta che la Conferenza dei capigruppo vorrà determinare in calendario per lo svolgimento di interpellanze. Dopo le sollecitazioni venute da molti gruppi, anche di maggioranza, alla fine del dibattito sul Concordato relative proprio a questo punto, non c'è bisogno di sottolineare l'urgenza di una risposta a questa interpellanza!

OSCAR MAMMI', *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

OSCAR MAMMI', *Ministro senza portafoglio*. Faccio presente al collega Rodotà che analoga richiesta è pervenuta dal Senato; la risposta del Governo è già stata fissata per la prossima settimana.

Evidentemente, ciò non esclude — ma lo rende doveroso da parte del Governo — che il Governo stesso si dichiari disponibile per un'altra data, che sarà stabilita dalla Conferenza dei capigruppo, affinché la risposta sia fornita anche alla Camera.

**Annunzio di risoluzioni.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Annunzio di interrogazioni  
e di una interpellanza.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza interrogazioni e una inter-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

pellanza. Sono pubblicate in allegato ai resoconti della seduta odierna.

**Ordine del giorno  
della seduta di domani.**

**PRESIDENTE.** Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani:

Giovedì 2 febbraio 1984, alle 11:

1. — *Dichiarazione di urgenza di progetti di legge (ex articolo 69 del regolamento).*

2. — *Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.*

3. — *Seguito della discussione dei progetti di legge:*

Diminuzione dei termini di custodia preventiva e nuove disposizioni in materia di concessione della libertà provvisoria. (692)

SPAGNOLI ed altri — Norme relative alla riduzione, dei termini di carcerazione preventiva, alla libertà dell'imputato, ai rapporti fra pubblico ministero e giudice istruttore e alla comunicazione giudiziaria. (227)

NEGRI ANTONIO — Norme per la riduzione della durata della custodia preventiva e per la concedibilità della libertà provvisoria. (421)

TRANTINO ed altri — Norme concernenti la durata massima della custodia preventiva. (464)

RONCHI E RUSSO FRANCO — Nuove norme in materia di carcerazione preventiva, di mandato di cattura e di libertà provvisoria. (492)

CASINI CARLO — Norme per la riduzione dei termini di carcerazione preventiva e per l'accelerazione dei procedimenti penali. (549)

ONORATO ed altri — Nuova disciplina della carcerazione preventiva, della libertà provvisoria e della competenza penale dei pretori e dei tribunali. (563)

BOZZI — Norme in materia di custodia preventiva e per la tutela degli imputati detenuti. (582)

FELISETTI ed altri — Modifica delle norme sulla carcerazione preventiva e sulla libertà provvisoria. (592)

— *Relatore:* Testa

4. — *Discussione dei progetti di legge:*

Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni amministrative, recupero e sanatoria delle opere abusive. (833)

NICOTRA — Disciplina e recupero delle opere abusive realizzate. (548)

PAZZAGLIA ed altri — Norme per la sanatoria dell'abusivismo nella piccola edilizia abitativa. (685)

— *Relatore:* Piermartini.

**La seduta termina alle 19,55.**

**Trasformazione di documenti  
del sindacato ispettivo.**

*I seguenti documenti sono stati così trasformati su richiesta dei presentatori:*

*interrogazione con risposta orale Pastore n. 3-00610 del 24 gennaio 1984 in interrogazione con risposta in Commissione n. 5-00536;*

*interrogazione con risposta orale Torelli n. 3-00320 dell'8 novembre 1983 in interrogazione con risposta scritta numero 4-02465.*

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DEI RESOCONTI**

DOTT. CESARE BRUNELLI

**L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
DOTT. MANLIO ROSSI**

*Licenziato per la composizione e la stampa  
dal Servizio Resoconti alle 22,35.*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE,  
INTERROGAZIONI E INTERPELLANZA  
ANNUNZATE**

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XII Commissione,

constatata la lentezza con la quale procede la competente Commissione CEE nonostante sia limitato a 30 giorni il tempo entro il quale è tenuta ad esprimere il proprio parere, nella definizione delle pratiche inviate dal nostro paese concernenti progetti di ristrutturazione e/o riconversione industriale in applicazione della legge n. 765 ed in particolare del progetto GEPI-SNIA per la ristrutturazione del vecchio impianto rayon di Rieti nel quale erano impiegati oltre 1.000 lavoratori, collocati in cassa integrazione guadagni da circa 6 anni;

convinta che ogni ulteriore ritardo, nella realizzazione di un impianto che sarà l'unico in Italia per la produzione di rayon, si tradurrebbe in un grave danno economico per il paese oltreché per il costo della cassa integrazione guadagni per l'effetto sulla nostra bilancia dei pagamenti con l'estero destinata ad appesantirsi anche di una voce quale il rayon del quale l'Italia, proprio attraverso la notevole qualificazione del gruppo SNIA, ha avuto ed ha un ruolo di primo piano a livello mondiale;

preoccupata che l'ulteriore allungarsi dei tempi potrebbe minacciare seriamente lo stesso accordo a suo tempo stipulato tra SNIA e GEPI, eventualità peraltro già formalmente annunciata dalla stessa SNIA alla GEPI ed al Governo;

cosciente che l'eventuale mancata ricostruzione di un impianto di rayon a Rieti oltre a danneggiare la nostra bilancia dei pagamenti finirebbe per assestare un colpo molto duro all'economia di una

provincia già seriamente provata dalla crisi e che si evidenzia negli oltre 2.000 lavoratori in cassa integrazione guadagni, negli oltre 200 licenziati e negli oltre 7.000 disoccupati su una popolazione complessiva di 140.000 abitanti,

impegna il Governo:

a compiere con rapidità ed energia un intervento sugli organismi decisionali della CEE perché esprimano il parere positivo per la realizzazione del progetto rayon di Rieti;

ad intervenire sulla GEPI perché, considerata la straordinaria importanza per il paese del suddetto progetto, metta in moto con rapidità tutti i meccanismi che concorrono alla realizzazione dell'impianto;

ad esercitare tutte le pressioni possibili sul gruppo SNIA perché rimuova ogni minaccia di disimpegno.

(7-00042) « CERRINA FERONI, PROIETTI, PROVANTINI, GRASSUCCI, PICCHETTI ».

La XII Commissione,

premesso che:

nella provincia di Piacenza è dislocata una concentrazione di impianti per la produzione di energia elettrica, di entità tale da caratterizzarne la struttura economico-sociale e igienico-ambientale e che nella stessa provincia è in corso di realizzazione la più significativa esperienza di gestione dell'impatto di un impianto elettronucleare di grande potenza con il territorio circostante;

la situazione sopra illustrata richiede agli enti e amministrazioni dello Stato interessati, un approccio caratterizzato da particolare attenzione alle soluzioni da dare ai problemi del polo energetico piacentino e da speciale apertura alla collaborazione con gli enti e organizzazioni locali:

constatato che:

enti e amministrazioni centrali dello Stato hanno assunto da tempo un atteggiamento non congruo alla rilevanza dei problemi esistenti, come dimostrano i seguenti fatti citati a puro titolo di esempio: l'ENEL non ha rispettato gli impegni inseriti nel protocollo di intesa con la Regione; lo stesso ENEL non ha dato risposta alle richieste degli enti locali in ordine alla esplicitazione dei programmi sul futuro del polo piacentino;

il piano di sistemazione delle scorie radioattive prodotte nella centrale di Caorso non è stato predisposto;

il ruolo degli enti e organizzazioni locali nella impostazione e gestione del piano di emergenza, nel cui ambito dovrebbe ricadere anche il centro di decontaminazione, è stato mortificato dalla circolare 53 del 1982 emanata sull'argomento dal Ministro della sanità,

impegna il Governo:

a dare indirizzi alle amministrazioni interessate perché venga effettuata una ricognizione globale dei problemi del polo energetico piacentino e perché vengano disposti interventi conseguenti;

a dare indirizzi all'ENEL perché rispetti gli impegni già assunti, instauri un rapporto di collaborazione proficua con gli enti locali, pianifichi le eventuali azioni di ristrutturazione degli impianti avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali;

a definire la sistemazione dei rifiuti radioattivi generati nell'intera vita probabile della centrale di Caorso;

a dare indirizzi perché venga valorizzato il ruolo degli enti e organizzazioni locali, in particolare nella predisposizione e gestione del piano di emergenza nucleare e nella sorveglianza radiologica sull'ambiente, valorizzando al meglio le rilevanti e positive esperienze maturate dal presidio multizonale provinciale e dal centro di coordinamento radiometrico interprovinciale;

disporre le risorse necessarie ivi comprese quelle relative al personale specializzato, per la gestione di tutti gli aspetti del piano di emergenza.

(7-00043) « CERRINA FERONI, MONTANARI  
FORNARI, TRABACCHI, CHERCHI ».

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

TANCREDI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere:

se corrisponde al vero che, pur essendo scaduto da circa due anni il termine per l'assegnazione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 25 marzo 1982, n. 94, concernente l'acquisizione di aree di urbanizzazione, lo stanziamento di lire 11 miliardi e 187 milioni, spettante alla regione Abruzzo, per i quattro capoluoghi di provincia, non è stato ancora suddiviso tra le varie amministrazioni comunali;

se, in considerazione delle enormi difficoltà di carattere finanziario, che le amministrazioni comunali di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo incontrano per acquisire e attrezzare aree per l'edilizia economica e popolare, e in assenza di decisioni del CER, intenda esercitare, con carattere di urgenza, i poteri sostitutivi assegnando subito gli 11 miliardi 187 milioni alle amministrazioni comunali sopra citate.

(5-00535)

PASTORE, ANTONI, BOCCHI, TORELLI E RIDI. — *Ai Ministri della marina mercantile e per il coordinamento della protezione civile.* — Per conoscere — premesso che il mercantile italiano *Tito Campanella*, in navigazione sulla rotta Nord-Europa-Mediterraneo, non ha più dato notizie di sé dal giorno 14 gennaio 1984 —:

1) le condizioni statiche e di carico del mercantile al momento della partenza e durante la navigazione; in particolare se corrispondono a verità le notizie, pervenute da fonte attendibile, secondo le quali:

a) il mercantile *Tito Campanella* mostrava tutti i segni della vecchiaia (essendo la nave stata costruita a Livorno ventitré anni or sono) e che esso « era ridotto ad un ammasso di ferro ». rasso-

miogliando esso ad « un relitto appena tirato su dal fondo »;

b) la stazione radio era fatiscente, in quanto le antenne « stavano su per scommessa » ed una di esse era stata strappata durante la navigazione a causa del vento; le batterie, l'autoallarme, il ricevitore sul ponte ed il trasmettitore si erano guastati dopo due giorni di navigazione ed il quadro principale della stazione radio risultava fuso perché in cortocircuito; non esistevano a bordo pezzi di ricambio per eliminare i difetti della stazione radio;

c) i sistemi di salvataggio erano costituiti soltanto da alcune lance e zatterini, assolutamente inadeguati allo scopo, specie in condizioni di mare tempestoso;

d) il carico di lamiera o di materiale ferroso risultava essere eccedente o comunque sproporzionato alle caratteristiche statiche del mercantile, determinando esso un abnorme abbassamento dello scafo ed un rollio eccessivo;

2) i motivi per i quali non si sono avute più notizie sulla posizione del mercantile, sulle sue condizioni di navigazione e sullo stato del personale a bordo dal giorno 14 gennaio al giorno 21 gennaio; in particolare se corrispondono a verità le notizie, provenienti da fonte attendibile, secondo le quali:

a) l'ultimo messaggio della *Tito Campanella* è stato inviato nella mattinata del 14 gennaio e che esso è stato captato dalla stazione ricevente dell'ufficio principale radio delle poste di Trieste;

b) un peschereccio di nazionalità spagnola avrebbe avvistato, lo stesso giorno, la *Tito Campanella* in palese difficoltà (essendo essa paurosamente inclinata su di un fianco) ed avrebbe provveduto sollecitamente ad avvisare a terra quanto avvistato;

c) nessuna notizia sul mercantile è pervenuta in Italia dal 14 gennaio al 21 gennaio, senza che nessuno, ai diversi livelli di responsabilità, si preoccupasse della totale assenza di notizie sul mercantile;

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

3) quali responsabilità (pubbliche o private) ha rilevato il Governo nel contesto di questa allucinante vicenda e quali meccanismi ha messo in atto per mettere alla luce tali responsabilità;

4) i motivi per i quali i mezzi di soccorso italiani non hanno partecipato (o hanno partecipato in misura scandalosamente insufficiente) alle operazioni di ricerca e di soccorso, delegando a questi delicati compiti i mezzi di soccorso aerei spagnoli, portoghesi e francesi;

5) di fronte a questo ennesimo, gravissimo evento, che potrebbe concludersi tragicamente con ulteriori più gravi responsabilità (anche di ordine morale) di quelle sopra denunciate, quali provvedimenti il Governo intende assumere per garantire la sicurezza del lavoro in mare.  
(5-00536)

**PROVANTINI, RIDI, QUERCIOLI, PICCHETTI E RONZANI.** — *Al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere:

i motivi che hanno indotto l'amministrazione delle ferrovie dello Stato ad abolire gli abbonamenti ferroviari di prima classe ai lavoratori-pendolari non dipendenti dallo Stato;

se questa assurda discriminazione sia stata adottata con consenso del Ministero dei trasporti;

se il Ministro intenda intervenire sull'amministrazione delle ferrovie dello Stato affinché questa ripristini il buon diritto a fruire degli abbonamenti di prima classe a tutti i lavoratori pendolari che ne facciano richiesta.  
(5-00537)

**VITI.** — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere —

premesso che sin dal 1970 il comune di Matera sta insistentemente chiedendo la istituzione nel capoluogo del liceo artistico o dell'istituto d'arte, senza aver potuto sinora ottenere risultati positivi;

rilevato che in Basilicata solo la provincia di Potenza dispone di tali strutture didattiche registrandosi un istituto di arte e una prossima Accademia di belle arti a Potenza, un istituto d'arte a Rionero in Vulture, un liceo artistico a Melfi e che il pur considerevole complesso di allievi di scuole ad indirizzo artistico della provincia di Matera gravita sugli istituti pugliesi, più facilmente raggiungibili;

preso atto della importanza culturale della città di Matera, nota ormai in tutto il mondo per i suoi monumenti, la sua storia, per le sue molteplici iniziative artistiche, per le sue propensioni e prospettive che la distinguono nel contesto delle province meridionali;

ritenuto che sia ormai tempo di porre riparo ad una situazione insostenibile offrendo ai giovani del materano la possibilità di compiere agevolmente i propri studi artistici e, nel contempo, di alleggerire gli istituti pugliesi sovraffollati;

considerato, infine, che il comune di Matera ha posto a disposizione della auspicata struttura locali e attrezzature idonei —

se intenda predisporre quanto di competenza perché la città di Matera venga dotata di un liceo artistico o di un istituto d'arte che completerebbe il quadro delle strutture didattiche del capoluogo.  
(5-00538)

**VIRGILI, AZZOLINI E CALAMIDA.** — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere — considerato che il Governo non ha ancora provveduto al rinnovo del contratto dei lavoratori dipendenti del settore Monopoli tabacchi di Stato, unici tra i dipendenti pubblici nonostante il vecchio contratto sia scaduto da ben 19 mesi e che la stessa legge quadro sul pubblico impiego avesse fatto obbligo al Governo medesimo di provvedervi entro l'anno 1983 — quali sono le motivazioni di tale inadempienza che provoca tensioni sociali e disagi economici ai dipendenti del settore Monopoli tabacchi di Stato e se ritenga di

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

convocare sollecitamente le parti interessate per provvedere al duplice obbligo e dovere contrattuale e di legge. (5-00539)

SANLORENZO, CRIPPA, TREBBI ALOARDI, UMIDI SALA E MASINA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il debito internazionale dei paesi in via di sviluppo ha ormai superato i 750 miliardi di dollari;

un'ingente entità di risorse (200 miliardi di dollari) dei suddetti paesi viene assorbita dal servizio del debito;

tutto questo innesta una spirale patologica di richiesta e accensione di nuovi prestiti in gran parte a condizioni di mercato e la cui durata tende drasticamente a diminuire;

ciò ridimensiona drasticamente ogni programma di sviluppo, specie in considerazione della fase di pesante stagnazione e del conseguente abbandono e riduzione di aiuti tecnici e investimenti da parte di alcuni fra i più importanti paesi industrializzati;

si stanno verificando da due anni tendenze perverse che si concretizzano in aumenti di trasferimento di capitali verso i paesi industrializzati (7 miliardi di dollari nel 1982 e 21 miliardi nel 1983), cui concorrono in assenza di alternativa i paesi poveri con il risultato che finiscono per ricevere meno di quanto danno, mentre gli Stati Uniti sono passati da principale fornitore del credito a ricevitori di ingenti capitali da ogni parte del mondo;

in questa situazione ha un ruolo decisivo la politica finanziaria degli Stati Uniti e segnatamente la posizione da essi sostenuta in tutti gli organismi bancari internazionali;

sempre da parte degli Stati Uniti è in atto una scelta di disimpegno progressivo dagli organismi finanziari e in generale dalle istituzioni internazionali, come dimostrano le recenti posizioni in sede di

Fondo monetario internazionale e della Banca mondiale;

questa politica ha portato alla drastica diminuzione della quota di contribuzione all'Agenzia internazionale per lo sviluppo (IDA) che avrà come conseguenza, tra l'altro, il ridimensionamento dei programmi di sviluppo della fascia subsahariana, fra le più colpite dalla fame e dalla siccità;

tali scelte si inquadrano in una strategia che mira ad attenuare il ruolo delle istituzioni internazionali, comprese quelle delle Nazioni Unite, così come dimostra anche il recente annuncio di ritiro dall'UNESCO —:

1) l'ammontare dell'impegno complessivo ed ente per ente dell'Italia negli organismi e fondi comunitari e internazionali cui partecipa, particolarmente in quelli impegnati nel campo della cooperazione internazionale;

2) i risultati concreti dell'attività di ognuna di queste istituzioni, le quote specifiche ad oggi conferite o sottoscritte dall'Italia, nonché i programmi e le prospettive di ogni organismo per il 1984, anno generalmente considerato di cruciale importanza per una auspicabile svolta positiva nei rapporti economici internazionali e nelle politiche di cooperazione dello sviluppo;

3) gli atteggiamenti e comportamenti assunti dalle nostre rappresentanze nelle sedi predette in relazione alle tendenze e involuzioni sopra richiamate. (5-00540)

ALOI, RALLO E POLI BORTONE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se non ritenga che ai presidi vincitori di due concorsi debba essere assegnato, in occasione dei trasferimenti dei presidi, un punteggio supplementare di merito, e ciò al fine di dare un giusto riconoscimento a chi ha acquisito dei meriti in ordine al superamento di diverse prove di esame di concorso. (5-00541)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

BOCCHI, PASTORE, RIDI, ZANINI, ANTONI E TORELLI. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere - preme-  
so:

che il Ministro fino ad oggi non ha risposto alle varie interrogazioni precedentemente presentate, fra le quali l'interrogazione n. 3-00610, a firma anche degli interroganti, relative alla scomparsa della motonave *Tito Campanella* e per le quali si sollecitano le risposte;

che in occasione della trasmissione televisiva « Speciale TG 1 », in onda nella tarda serata del 30 gennaio 1984 dedicata alla tragica vicenda della motonave *Tito Campanella*, ha partecipato un funzionario del Ministero della marina mercantile qualificato come « direttore dell'ispettorato per la difesa del mare »;

che il soprarichiamato funzionario è intervenuto nella trasmissione con considerazioni ed argomenti non certamente pertinenti né corrispondenti alla verità e alle circostanze della tragica scomparsa della motonave -:

se le argomentazioni e le affermazioni, espresse dal funzionario, non corrispondenti alla realtà delle cose e non utili alla ricerca delle cause e della verità sulla sciagura, siano opinioni personali del funzionario stesso, o se invece riflettano il pensiero e le valutazioni del Ministro della marina mercantile sia sul problema specifico sia su quello più generale della sicurezza della vita in mare, anche in relazione all'attuazione e al rispetto della legge e dei regolamenti;

perché alla trasmissione televisiva non sia stato incaricato di partecipare, in rappresentanza del Ministero, un funzionario con maggiori responsabilità quali potrebbero essere ravvisate nel direttore generale del settore. (5-00542)

VISCARDI, SODDU, SINESIO, BONALUMI, BONFERRONI, ASTORI, SEGNI, BALESTRACCI, FRANCHI ROBERTO,

BIANCHI, NUCCI MAURO, BECCHETTI, BERNARDI GUIDO, ZUECH, BONFIGLIO, FORNASARI, RUSSO FERDINANDO, GRIPPO, GITTI, BRESSANI, RUSSO RAFFAELE, SARETTA, NENNA D'ANTONIO, ZAMBERLETTI, SANZA, MANCINI VINCENZO, FERRARI SILVESTRO, ROSSATINI, SENALDI, LEGA, RAVASIO, ROSINI, BIANCO, BIANCHINI, CASATI, BONNETTI, VITI, ZOLLA, SILVESTRI, PORTATADINO, GAROCCHIO, MORO, CARELLI, CONTU, SANGALLI, LUSSIGNOLI, CRISTOFORI, NAPOLI, GARAVAGLIA, BROCCA E BRICCOLA. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio ed artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere - preme-  
so che il Comitato esecutivo dell'ENI, su proposta del professor Reviglio, si appresta a deliberare la messa a riposo di tutti i propri dipendenti ultrasessantenni, indipendentemente dai ruoli svolti -:

se tale orientamento è conseguenza di deroga governativa alle norme generali che attualmente prevedono la possibilità di protrarre il rapporto di lavoro fino a 65 anni;

se tale decisione, ove adottata, corrisponde agli interessi dell'ENI che di fatto si priva, per questa via, di notevoli esperienze professionali o se viceversa è protesa a creare ulteriori disponibilità per il reclutamento « finalizzato » delle energie sostitutive occorrenti;

se invece non si tratti di proposte derivanti dal precoce logoramento del *management* aziendale da anni sottoposto ad anomale ed eccessive tensioni esistenti nell'ente da tempo esposto ad ogni sorta di accadimenti o se si tratti di un madornale errore di valutazione del Presidente e del Comitato esecutivo che avrebbe la conseguenza di determinare ulteriori guasti all'immagine ed alla operatività dell'ENI. (5-00543)

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

SARTI ARMANDO, PIRO, TESINI, CASINI PIER FERDINANDO E LODI FAUSTINI FUSTINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere - premesso che:

da ben 18 mesi è scaduto il contratto di lavoro per i 17.000 dipendenti del Monopolio di Stato;

il Governo in questa circostanza assume le vesti di imprenditore e deve rispettare l'accordo sul costo del lavoro sottoscritto il 22 gennaio 1983 che impegnava le parti contraenti alla definizione dei contratti già scaduti entro l'anno 1983;

a quanto consta la piattaforma contrattuale rientra nelle compatibilità previste;

per riconoscimento generale nella azienda Monopoli di Stato si è conseguito nell'ultimo anno un sostanziale recupero di produttività -:

le ragioni che non hanno portato alla firma del contratto;

se non ritiene necessario concludere il richiamato contratto nell'ambito delle pattuizioni generali e nelle compatibilità

convenute nell'accordo triangolare del 22 gennaio fra Governo, imprenditorie e sindacato. (5-00544)

FIANDROTTI. — *Ai Ministri per i beni culturali e ambientali, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere - premesso che non sono stati riconosciuti ad alcune Regioni, tra cui il Piemonte, gli stanziamenti del FIO (fondo investimenti e occupazioni) finalizzati alla salvaguardia dei beni culturali e artistici, il che, di fatto, determina la cessazione dell'attività per numerosi musei del Piemonte: l'Armeria reale, l'Accademia delle scienze, la Galleria sabauda, la Biblioteca reale e i Castelli di Aglié e Racconigi, che si aggiungerebbero alle chiusure già avvenute del Museo di antichità, dell'Archivio di Stato, del Castello di Venaria, del Palazzo reale e del Museo egizio. Ciò comporterà la perdita di circa 700 unità lavorative -

se non ritengano di dover disporre una revisione del piano di stanziamenti al fine di poter salvaguardare il settore dei beni culturali, che è in piena espansione e che si considera, non a torto, ricco di potenzialità di sviluppo occupazionale. (5-00545)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**TORELLI.** — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere — premesso che:

notizie di stampa hanno informato che un altro lavoratore italiano, l'ingegnere Arturo Ingegneros, è stato ucciso in Salvador nella notte tra domenica e lunedì da una pattuglia dell'esercito;

in poco più di due mesi si è ripetuta, in quel martoriato paese, una tragedia e un altro giovane lavoratore italiano ha pagato con la vita « il grilletto facile » dei militari salvadoregni —

quale sia stata la dinamica degli eventi che hanno causato la morte del nostro connazionale e quali iniziative sono state intraprese per porre rimedio ad una situazione insostenibile.

Il 24 ottobre scorso, il rappresentante del Governo, rispondendo in aula in merito all'uccisione da parte dei militari salvadoregni del giovane lavoratore Vittorino Andreetto, aveva garantito il massimo impegno della nostra diplomazia per tutelare gli interessi dei lavoratori italiani in Salvador.

Purtroppo la recente tragica morte del giovane lavoratore Arturo Ingegneros, causata dai militari di quel paese, ha messo in evidenza sia il cinismo dei governanti salvadoregni, prodighi di assicurazioni formali sulla fatalità del precedente « incidente », sia la fragilità della iniziativa del Governo italiano nei confronti di quello salvadoregno.

Ciò detto, l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative pressanti il Ministro intenda assumere, oltre che per ristabilire la verità dei fatti, anche in merito al rapporto che si vuole instaurare con quel governo per garantire sul serio i lavoratori italiani in Salvador, nei diritti e nella incolumità fisica.

Si chiede, altresì, di conoscere a quale punto sia l'inchiesta sulla morte di Vittorino Andreetto, dopo la rimessa in discussione della originaria versione ufficiale, palesemente falsa. (4-02465)

**TORELLI.** — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza del fatto che la giunta municipale di Sanremo con delibera n. 2069 del 30 maggio 1983 ha deciso di affidare a trattativa privata all'organizzazione Publispei s.r.l., con sede in Roma, via Muggia, n. 10, l'organizzazione della 34<sup>a</sup> e 35<sup>a</sup> edizione del Festival della canzone italiana per gli anni 1984 e 1985 e che tale delibera, presa con i poteri surrogatori del consiglio comunale previsti dall'articolo 140 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 149, non è stata successivamente portata a ratifica del consiglio comunale di Sanremo;

2) se la delibera della giunta municipale di Sanremo n. 2069 del 30 maggio 1983 è stata ratificata dal commissario prefettizio nominato presso il comune di Sanremo dopo che la maggioranza dei consiglieri comunali ha rassegnato le dimissioni; e in caso affermativo si chiedono i motivi che hanno presieduto a tale decisione che limita le prerogative del consiglio comunale che sarà eletto in sostituzione di quello decaduto, e quindi se ritenga opportuno prendere le iniziative necessarie per garantire che la decisione sull'organizzazione del Festival della canzone italiana per il 1985 possa essere ricondotta tra le prerogative del nuovo consiglio comunale che dovrà essere eletto nei prossimi mesi;

3) se ritenga discutibile la procedura adottata dalla giunta municipale, composta per la gran parte da sindaco e assessori arrestati o ricercati (in quanto coinvolti nelle vicende del casinò che hanno visto la magistratura emettere mandati di cattura sia per corruzione quanto, per alcuni, per associazione a delinquere di stampo mafioso); infatti tale giunta municipale non ha coinvolto in tempi stretti il

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

consiglio comunale in una deliberazione che comporta oltre che oneri per il comune, anche delicate responsabilità per garantire il prestigio della manifestazione canora, della città di Sanremo e della riviera dei fiori e comunque se sono state espletate da parte degli organi preposti tutte le procedure atte a garantire la correttezza e trasparenza dell'operazione.

(4-02466)

FILIPPINI, GUALANDI E VIOLANTE.  
— Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. — Per sapere - premesso che:

sulla costa romangola e nel circondario di Rimini da alcuni anni si verificano, con sempre più frequenza e gravità, attentati criminali nei confronti di cittadini che esercitano attività legate al settore turistico;

nella stessa zona è in continuo aumento lo spaccio e l'uso di droga pesante che ha provocato già numerose vittime e che tale commercio dà vita ad un giro economico di diversi miliardi l'anno -:

se siano a conoscenza delle sollecitazioni dei sindaci e dei consigli comunali di Morciano di Montescudo e Saludecio che chiedono la revoca delle ordinanze di invio a soggiorno obbligato nei suddetti comuni dei seguenti presunti mafiosi: Inzerillo Rosario di Palermo (Morciano), Antonio Argenti di Caltanissetta (Montescudo) e Tinnirello Gregorio di Palermo (Saludecio);

se ritengano che debba essere rispettata anche per la riviera romagnola la legge La Torre che stabilisce non doversi avviare a soggiorno obbligato, nei luoghi nei quali non è possibile il controllo di polizia, per pregiudicati e presunti appartenenti a cosche mafiose e camorriste;

se ritengano di dare seguito a impegni ripetutamente assunti a tutela di questa realtà.

(4-02467)

CRUCIANELLI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

— Per sapere quali siano i tempi per l'approvazione da parte del CIPE del piano di metanizzazione, riguardante la « seconda fase » di realizzazione del metanodotto, il suo maggiore innervamento e la individuazione dei comuni interessati e quali siano i motivi del ritardo della delibera.

(4-02468)

SERAFINI E GIANNI. — Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

— Per sapere - premesso che nella giornata del 18 gennaio 1984 una delegazione della Emerson si incontrava presso la sede del Ministero con un funzionario, delegato dal Ministro e che al termine di questo incontro veniva sottoscritto un verbale d'intesa nel quale il Ministero si impegnava alla verifica della possibilità dell'inserimento dell'azienda toscana nel Piano di ristrutturazione elettronica -:

se risponde a verità che il Ministro abbia disconosciuta la validità di tale verbale di intesa e in questo caso, per quali motivi;

se in ogni caso non ritenga opportuno un maggior rispetto degli impegni assunti, in primo luogo dal sottosegretario Zito in sede di Commissione parlamentare al fine di una disponibilità all'incontro citato, e in secondo luogo, e principalmente, rispetto alla verifica per l'inserimento della Emerson nella REL.

(4-02469)

LODIGIANI. — Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.

— Per sapere - premesso che il Comitato per l'edilizia residenziale ha da tempo trasmesso per l'approvazione al CIPE la proposta di inclusione del comune di Cinisello Balsamo (Milano) nell'elenco dei comuni metropolitani a forte tensione abitativa, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 94 del 1981 - quali siano i motivi di tale ritardo e se non ritenga di disporre il rapido esame.

(4-02470)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

PRETI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere:

a) cosa si è fatto in concreto per le centrali elettriche a carbone e nucleari autorizzate con la legge 8 gennaio 1983;

b) qual è il passivo del bilancio dell'ENEL per il 1983;

c) se gli aumenti del 2 per cento sulle tariffe bimestrali ENEL per le utenze domestiche continueranno automaticamente nel 1984. (4-02471)

MAZZONE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e del tesoro.* — Per sapere quali urgenti iniziative intendano prendere per assicurare i giovani dipendenti dell'Ispettorato del lavoro e dell'ufficio di collocamento di Napoli e provincia, assunti ex legge n. 285, che non hanno allo stato ancora percepito la retribuzione del mese di gennaio.

L'interrogante fa presente che detto disagio si verifica puntualmente a gennaio da circa sei anni, data la precaria funzionalità del CIPE, per cui il sindacato provinciale CISNAL di Napoli è stato costretto a dichiarare lo stato di agitazione degli addetti. (4-02472)

LOPS. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere a che punto è la pratica di pensione di reversibilità della signora Paterra Angiolina, vedova Summo, residente a Ruvo di Puglia (Bari), in via Corato n. 6.

Il signor Summo Vincenzo - coniuge della signora Paterra, deceduto il 26 giugno 1982 - era titolare di assegno di benemerita in virtù della legge 24 aprile 1967, n. 261, con il n. di iscrizione 2590866 e con la posizione n. 1780855. (4-02473)

AULETA. — *Al Ministro per i lavori pubblici.* — Per sapere - premesso:

che agli svincoli autostradali tra Eboli e Lagonegro sulla Salerno-Reggio

Calabria sono frequenti gli incidenti automobilistici e ciò soprattutto perché gli impianti di illuminazione colà esistenti sono quasi sempre spenti;

che detti impianti di illuminazione sono stati creati perché necessari per agevolare la circolazione veicolare, in particolare in periodi come l'attuale durante i quali la nebbia è permanente e la visibilità scarsa -

quali iniziative intende assumere perché i predetti impianti di illuminazione siano resi, in modo permanente, funzionanti. (4-02474)

COBELLIS. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere -

premessi che:

l'amministrazione ferroviaria compartimentale di Napoli sta realizzando una profonda trasformazione territoriale con inserimento di volumi edificati di enorme cubatura nell'area posseduta in Salerno fra la piazza della Repubblica, via SS. Martiri e via Dalmazia;

l'amministrazione ferroviaria compartimentale, per realizzare l'edificio di maggiore cubatura (ferrotel) non ha tenuto conto dell'esigenza della collettività che comunque opera nel contesto dell'ente ferroviario;

l'amministrazione ferroviaria compartimentale distrugge la possibilità di transito, parcheggio e sosta, sia per il personale ferroviario, sia per gli operatori privati e pubblici che entrano nell'area pubblica ferroviaria;

l'amministrazione ferroviaria compartimentale così operando obbliga gli operatori pubblici e privati a riversarsi nelle esigue aree delle sedi stradali comunali, peraltro già ampiamente sature di autovetture pubbliche e private;

considerato che:

un'accurata progettazione avrebbe potuto, grazie a piccolissimi accorgimenti tecnici di trascurabile entità economica, permettere la realizzazione di due ampie

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

zone di sosta, movimento e parcheggio nei due livelli: quello attuale e quello di corso Vittorio Emanuele, favorendo sia i dipendenti ferroviari, sia gli operatori tutti;

il suolo a suo tempo espropriato per esigenza dell'amministrazione ferroviaria non può essere utilizzato solo per localizzare uffici o contenitori vari, senza tenere conto delle esigenze insopprimibili di sosta, manovra e parcheggio;

l'intera volumetria edificata a Salerno non tiene conto dei dettati della legge n. 765 del 1967 e dei decreti ministeriali, quali quelli del 2 aprile 1968 e successivi, che prevedono rapporti fissi tra cubature realizzate e zone da adibire alla sosta e al parcheggio;

questa occasione era l'ultima per equilibrare il male fatto negli anni precedenti e per soddisfare le esigenze degli uffici che andranno a localizzarsi - se non reputa opportuno:

1) creare, oltre alla struttura, anche uno spiazzo a due livelli capace di soddisfare le esigenze dei dipendenti ferroviari, degli operatori tutti, senza aggravare maggiormente la situazione esistente;

2) inserire una variante nella realizzazione del progetto, di comune accordo con l'amministrazione civica di Salerno, con le categorie interessate quali l'Associazione commercianti, l'Automobile club d'Italia, i sindacati;

3) rivedere la progettazione che rimane soltanto una non lungimirante previsione di soli volumi tecnici senza tenere conto del loro inserimento nel contesto della gravissima situazione attuale.

(4-02475)

GUERRINI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso:

che la legge n. 220 del 1983 all'articolo 8, nono comma, prevede l'effettuazione di un concorso speciale per titoli su base compartimentale per la metà dei posti che risultino scoperti in seguito all'inquadramento in ruolo nelle ferrovie

dello Stato degli incaricati di particolari servizi ferroviari da tempo completato;

che al concorso speciale possano partecipare gli incaricati in servizio alla data del 22 maggio 1982;

che in tutta la rete ferroviaria si registra un rilevante numero di posti residuati vacanti;

che le organizzazioni sindacali hanno più volte sollecitato l'emanazione del previsto decreto ministeriale come disposto all'articolo 5 della legge 6 febbraio 1979, n. 42;

che a causa della insufficienza del personale i ferrovieri operanti nei passaggi a livello e stazioni interessati dal provvedimento sono costretti ad effettuare interi turni di straordinario con pregiudizio alla loro incolumità fisica e della sicurezza dell'esercizio ferroviario -

se e quando intenda emanare il prescritto decreto. (4-02476)

TRIVA, BRUZZANI, AULETA, BELLOCHIO, SARTI ARMANDO, ANTONI, BRINA, DARDINI E UMIDI SALA. — *Ai Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e per gli affari regionali.* — Per sapere - premesso:

che il rapporto di lavoro dei giovani assunti con la ex legge 1° giugno 1977, n. 285, è estremamente precario;

che lo Stato provvede ad erogare le somme necessarie per le retribuzioni dei predetti giovani con ritardo ed in quantità insufficiente;

che le regioni e gli enti locali territoriali hanno già anticipato rilevanti importi per soddisfare, in parte, le giuste spettanze dei giovani « duecentottantacinquisti »;

che allo stato attuale, in una pluralità di situazioni, ai predetti giovani non sono state corrisposte varie mensilità per indisponibilità dei fondi;

che non è più oltre tollerabile che i giovani assunti con la legge n. 285, il

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

cui lavoro è stato ed è riconosciuto da tutti socialmente ed economicamente utile, siano ancora lasciati in uno stato di insicurezza, non corrispondendo tra l'altro agli stessi le dovute retribuzioni, e che si continui nella politica di alimentare speranze di inquadramenti definitivi salvo poi, impedirli con i divieti imposti agli enti locali e con l'assenza di ogni copertura finanziaria -:

quali provvedimenti si intendono adottare affinché siano rispettati i tempi nella erogazione dei flussi finanziari alle regioni ed agli uffici periferici dello Stato per far fronte alle incombenze loro derivanti dall'applicazione della legge n. 285;

quali iniziative si intendono assumere per giungere ad una sollecita definizione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle regioni, province, comunità montane, comuni ed uffici periferici dello Stato assunti con la legge 1° giugno 1977, n. 285.  
(4-02477)

RALLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza di quanto è capitato al sergente maggiore n. raff. Lauzza Antonino, classe 1958, matricola 58CT0269, domiciliato a Catania in via Giuseppe Verdi, 56, che il 28 gennaio 1982 ebbe un incidente in servizio e per causa di servizio che gli costò la pratica perdita di un occhio, come riconosciuto dalla Commissione medica ospedaliera di Augusta (Siracusa), che ha proposto l'assegnazione della 6<sup>a</sup> per anni tre della categoria contemplata dalla Tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, con decorrenza dal 10 novembre 1983, data in cui il suddetto è stato posto in congedo.

Il Lauzza, che ha dovuto affrontare notevoli spese per operazioni e cure, a tutt'oggi non ha ricevuto i dovuti rimborsi, né tanto meno ha pensione, sicché, non avendo mezzi propri di sussistenza, si dibatte tra evidenti e gravi difficoltà economiche.

Per sapere, pertanto, quali urgenti provvedimenti intenda adottare per con-

sentire all'interessato di sopravvivere in una situazione per lui ogni giorno sempre più difficile.  
(4-02478)

SANNELLA. — *Al Ministro delle partecipazioni statali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere - premesso che:

il 30 gennaio 1984, nel IV centro siderurgico Nuova Italsider di Taranto, nel reparto BRA/2, si verificava un incidente sul lavoro, dove un lavoratore (Casarano Antonio) subiva un gravissimo infortunio provocato da una fiammata sprigionata da un interruttore di corrente di tipo SACE D-6/40 da 3 Kv (3.000 Volts);

l'incidente si verificava nonostante il pieno rispetto delle procedure di sicurezza adottate nello stabilimento;

simili incidenti, su analoghe apparecchiature elettriche, già nel passato hanno causato gravissimi infortuni sul lavoro;

mai è stato fatto dai responsabili aziendali un accurato esame delle cause tecniche di simili incidenti, quasi sempre l'approccio è stato di tipo fatalistico -

quali iniziative si intendono assumere per:

evitare il ripetersi di simili infortuni;

imporre ai costruttori di apparecchiature elettriche, modifiche tecniche che diano la certezza di intervento di protezioni tali da escludere qualsiasi pericolo per gli operatori;

approntare nuove e aggiornate procedure di tutela dell'incolumità fisica dei lavoratori, legate alla evoluzione tecnologica degli impianti e alla specificità delle lavorazioni siderurgiche.  
(4-02479)

CASTELLINA E CRUCIANELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere -

premessi che il giorno 20 gennaio 1984 sul giornale di Padova *il Mattino* è apparso un articolo riguardante una inchiesta realizzata dal Movimento giovanile della DC di Padova sul contingente

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

italiano della forza multinazionale di pace a Beirut;

premessi che dall'inchiesta emergono in particolare modo:

a) l'assoluta inadeguatezza dei mezzi di protezione personale e di difesa (antidoti scaduti, maschere antigas fuori uso, armi personali superate, corpetti antiproiettili finti);

b) la carenza di preparazione a compiti da svolgersi in zone di operazioni di guerra;

c) la sistematica intimidazione da parte degli ufficiali, nei confronti dei subalterni, affinché questi ultimi avessero a tacere, una volta ritornati in Italia, qualsiasi notizia sul contingente italiano;

d) la manipolazione dell'informazione da parte della RAI, che addirittura avrebbe imposto ai soldati intervistati risposte preconfezionate, in una non ben precisata trasmissione televisiva -:

quale sia il suo parere su queste notizie, a parere degli interroganti assai gravi;

se esse rispondano a verità e se il Ministro non abbia avviato una inchiesta sui fatti suddetti ed individuato eventuali responsabilità amministrative e penali. (4-02480)

CRUCIANELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere - premessi:

che Carmine Fiorillo, di anni 36, pubblicista, direttore della rivista *Corrispondenza Internazionale*, è in carcere a Fossombrone in attesa di giudizio dal maggio del 1982 per avere pubblicato uno scritto attribuito alle Brigate Rosse, attua tuttora uno sciopero della fame per richiamare l'attenzione sul suo caso;

che l'unico interrogatorio del giudice istruttore risale al 3 giugno 1982;

che nell'ottobre del 1983 il Fiorillo presentò un esposto-denuncia al Consiglio superiore della magistratura e alla procura di Urbino;

che il 21 gennaio 1984 il Vescovo di Pistoia ha indirizzato al Fiorillo una lettera in cui si solidarizza con il detenuto chiedendogli di sospendere lo sciopero della fame -:

quali siano le attuali condizioni di salute del detenuto;

se il Ministro ritenga opportuno ed urgente un trasferimento del Fiorillo, date le sue precarie condizioni fisiche, dal carcere di Fossombrone in una casa di cura non circondariale e se non giudichi il caso Fiorillo un ennesimo esempio delle drammatiche conseguenze dell'abnorme prolungamento dei termini della carcerazione preventiva. (4-02481)

CERQUETTI, CHERCHI, COCCO, BIRARDI, MACCIOTTA, ZANINI E MACIS. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se corrisponde al vero che le percentuali di utilizzazione della Air Weapon Training Installation di Decimomannu sono le seguenti: Germania Occidentale 49 per cento; Gran Bretagna 20 per cento; Italia 16 per cento; USA 15 per cento;

quale è stata ed è oggi la ripartizione percentuale degli oneri per tale installazione tra i paesi membri e quali ne è il costo totale;

quali sono le compensazioni nazionali e regionali per l'appartenenza all'AWTI, eventualmente dovute da Repubblica federale tedesca, Gran Bretagna e USA in aggiunta alla quota parte dei costi. (4-02482)

CARLOTTO, BALZARDI E RABINO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per conoscere - premessi:

che, dall'esame dei dati dell'IRVAM (Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola) relativi alle diverse voci di *impot-export* con i corrispondenti quantitativi e valori per il periodo dal 1° gennaio 1983 al 30 settembre 1983, risulta che il prodotto importato registra un

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

prezzo superiore a quello esportato e che - a titolo di esempio - nel gruppo degli ortofrutticoli trasformati, su 13 voci ben 11 presentano un prezzo unitario superiore sull'importato rispetto all'esportato come risulta dalla seguente tabella:

PRODOTTI	Prezzo a Kg. sull'importato	Prezzo a Kg. sull'esportato	Differenza
Ortaggi congelati . . . . .	L. 1.131	L. 1.018	— L. 113
Ortaggi in acqua salata . . . . .	» 3.174	» 832	— » 2.342
Ortaggi essiccati . . . . .	» 8.483	» 8.410	— » 73
Sottaceti . . . . .	» 1.484	» 1.377	— » 107
Conserve di ortaggi . . . . .	» 1.325	» 807	— » 518
Frutta congelata . . . . .	» 1.520	» 2.031	+ » 511
Frutta solforata . . . . .	» 868	» 798	— » 70
Frutta essiccata . . . . .	» 1.570	» 3.496	+ » 1.926
Frutta candita . . . . .	» 2.778	» 1.546	— » 1.132
Puree e marmellate . . . . .	» 1.688	» 1.104	— » 674
Conserve di frutta . . . . .	» 1.018	» 962	— » 56
Succhi di frutta . . . . .	» 1.212	» 814	— » 398
Salse e condimenti . . . . .	» 2.284	» 2.158	— » 126

che solo due voci non presentano un prezzo inferiore all'esportazione: frutta congelata (riguarda piccoli frutti, fragole ecc.); frutta essiccata (riguarda fichi secchi, datteri, prugne californiane, albicocche secche, pesche secche, uva secca ecc.). Per tutte le altre voci il prezzo risulta, inspiegabilmente, superiore all'importazione. Alcune voci non consentono una diversità di prodotto che giustifichi la differenza (esempio i succhi di frutta possono essere solo di mele, pera, pesca e albicocca siano essi importati che esportati, e lo stesso discorso vale per puree di frutta e marmellate). Ad esclusione della frutta essiccata, buona parte dei prodotti importati provengono dall'est europeo dove è risaputo che vengono applicati prezzi politici piuttosto bassi;

che appare necessario giustificare il fenomeno tenendo conto delle seguenti supposizioni:

un errore di calcolo dei dati statistici rilevati dall'IRVAM;

importazioni legate ad esportazioni di manufatti industriali e valutate a prezzi artificiali e non reali;

esportazioni fittizie da parte di operatori commerciali nostrani tendenti ad ottenere particolari agevolazioni creditizie e fiscali;

esportazioni di valuta;

che il fenomeno comunque appare grave poiché il complesso delle differenze assomma a decine di miliardi e danneggia la bilancia commerciale alimentare;

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

che, *ad abundantiam*, va rilevato che le importazioni registrano, nei primi mesi del 1983, un incremento del 18 per cento mentre le esportazioni denunciano un calo del 14 per cento -

se il Ministro non ritiene di fornire chiarimenti ed eventualmente di comunicare quali provvedimenti intende adottare a correttivo di quanto sopra segnalato.

(4-02483)

ALOI, STAITI DI CUDDIA DELLE CHIUSE, LO PORTO, AGOSTINACCHIO, RALLO, FINI, PARLATO, BAGHINO E TASSI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere - con riferimento al programma della terza rete televisiva della RAI, che andrà in onda, in otto puntate, a decorrere dal 1° febbraio 1984, riguardante l'illustrazione della filosofia e l'azione dei massimi pensatori del nostro tempo -:

i motivi per cui, da parte dell'Ente televisivo, non è stata prevista una puntata dedicata al filosofo Giovanni Gentile, che, con la sua dottrina attualistica, tanto rilievo è venuto ad assumere nel campo del pensiero, determinando un sempre crescente interesse sotto il profilo speculativo-culturale;

se non si debba ritenere di dovere uscire da certe logiche di angustia culturale, portate avanti da una RAI che, malgrado accumuli *deficit* enormi incidenti sulla collettività, offre servizi pervasi di discriminazione, non contribuendo in alcun modo ad alcun processo di promozione culturale;

se non ritenga di dovere intervenire richiamando al rispetto dei principi di correttezza e di scientificità la RAI di modo che si debba, da parte della RAI medesima, inserire nel programma suddetto una parte dedicata ad uno dei più grandi filosofi dell'idealismo italiano, evitando così che si possa, attraverso assurde omissioni, recare offesa alla obiettività di informazione ed alla cultura. (4-02484)

CARLOTTO, BALZARDI, BAMBI, RABINO, RICCIUTI E RINALDI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere - premesso:

che nel 1979 è stato soppresso l'INAM e che il personale dipendente del predetto Istituto aveva la facoltà di essere trasferito alle unità sanitarie locali o all'INPS;

che, a seguito di tale facoltà, alcuni dipendenti dell'INAM hanno chiesto ed ottenuto di essere trasferiti all'INPS;

che il 26 gennaio 1982, con legge n. 12, è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678 concernente il blocco degli organici delle unità sanitarie locali;

che, con tale legge, all'articolo 1 sono state - fra l'altro - introdotte modifiche al decreto da convertire e, specificatamente, all'articolo 1 dopo l'ultimo comma sono stati aggiunti altri comma, fra cui il seguente: « A tale fine possono essere modificati i contingenti forniti nell'ambito dei predetti processi di mobilità per un numero di posti da concordare con le amministrazioni interessate, non eccedenti il tre per cento di ogni qualifica »;

che, a seguito di ciò, il personale che già aveva chiesto ed ottenuto di essere trasferito all'INPS, in parte, ha ripresentato domanda per essere assegnato alle unità sanitarie locali o viceversa (dalle unità sanitarie locali all'INPS);

che successivamente con decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402 sono state adottate disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria, detto decreto-legge non è stato convertito in legge e, pertanto, è decaduto;

che, a seguito di ciò, il personale che aveva chiesto il passaggio da ente a ente è tuttora in attesa dell'accoglimento delle relative istanze -

se e in quale modo il Ministro della sanità intende porre rimedio alla si-

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

tuazione di incertezza e disagio nella quale vive il personale suddetto in attesa dell'accoglimento delle istanze di trasferimento. (4-02485)

PELLEGATTA, BAGHINO E SERVELLO. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere - premesso:

che in forza del decreto ministeriale 1881 del 10 settembre 1981 è stato approvato un piano per la installazione sulla linea ferroviaria Sondrio-Tirano di un impianto CTC (Controllo traffico centralizzato);

che la realizzazione del suddetto impianto comporterà necessariamente una riduzione del personale e conseguente disoccupazione di ben 32 unità attualmente in servizio, riduzione che in relazione al settore ed alla zona può ben ritenersi cospicua (si tratta di 250/300 posti-lavoro in provincia di Sondrio);

che inoltre, sul tratto di linea interessato si verificherà presso le stazioni, per la riduzione del personale, un grave disagio per gli operatori commerciali della zona per la spedizione delle merci, la mancanza di adeguata sorveglianza della linea con gravi pericoli in caso di incidenti ed altri inconvenienti facilmente individuabili, ed eventualmente verrebbe meno l'assistenza ai viaggiatori;

che, peraltro, secondo informazioni assunte, gli stessi risultati di controllo automatico del traffico del CTC si possono ottenere mediante il sistema di sicurezza denominato « blocco » che avrebbe come conseguenza la eliminazione del solo personale addetto ai passaggi a livello ma non di quello addetto alle stazioni, oltretutto con una minore spesa per l'attuazione -

se, in considerazione dei rilievi sopra esposti, non ritenga di prendere idonee iniziative presso gli organi competenti affinché in sostituzione del controllo traffico centralizzato venga introdotto quel-

lo sostitutivo del blocco elettrico o in subordine all'introduzione del controllo traffico centralizzato venga presentato contestualmente un piano per la tutela della occupazione nella zona. (4-02486)

CARLOTTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere - premesso:

che l'iscritto di leva Verna Walter nato a Demonte il 19 marzo 1963 ed ivi residente in via 1° Maggio n. 4/b dirige l'azienda familiare di impresa lavori stradali dalla quale traggono mezzo di sussistenza per le proprie famiglie ben 23 dipendenti;

che entro il 31 dicembre 1981 non ha potuto presentare domanda di ammissione alla dispensa dal compiere la ferma di leva perché in allora studente;

che ha completato il suo ciclo di studi con il conseguimento del diploma di geometra nella sessione estiva 1983 e subito dopo, essendo insorta la causa idonea per ottenere la dispensa (figlio di madre vedova), ha presentato la domanda di dispensa predetta;

che tale domanda è stata respinta dal consiglio di leva di Torino in data 9 gennaio 1984 per decadenza di termini e contro tale decisione il predetto ha prodotto ricorso al Ministero della difesa - direzione generale del contenzioso;

che il ricorso appare fondato essendo stato presentato prima della chiamata alle armi per causa insorta dopo il conseguimento del diploma di geometra;

che nella deprecata ipotesi della sua chiamata alle armi l'impresa familiare che dirige dovrà essere smantellata e ben 23 dipendenti licenziati e posti sul lastrico con grave pregiudizio per le loro famiglie e nessuna pratica possibilità di assorbimento da parte di altri datori di lavoro -

se il Ministro non ritiene che debba essere concessa la dispensa dal compiere il servizio di leva al predetto Verna Walter. (4-02487)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

JOVANNITTI, SANDIROCCO, GIADRESCO, RUBBI E LANFRANCHI CORDIOLI.

— *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere se è a conoscenza del fatto che da oltre 40 giorni 18 cittadini italiani, tra i quali una donna e una bambina di quattro anni, sono praticamente « sequestrati » in un cantiere in Libia, in attesa di un visto sul passaporto che non arriva mai; si tratta di lavoratori italiani dipendenti della Società IMCO-EOGEIT di Napoli, subappaltatrice della FABOR di Roma che sino ai primi di dicembre del 1983 erano occupati in un cantiere stradale di Zlitle, una località della costa, verso Bengasi, a circa 200 chilometri da Tripoli.

Gli interroganti, alla luce di quanto sopra, chiedono un immediato intervento presso le autorità libiche per sollecitare la concessione dei visti a quei nostri connazionali e consentirne l'immediato rientro in Italia, assicurando loro, nel contempo, attraverso le nostre rappresentanze consolari ogni tipo di assistenza di cui possono avere bisogno. (4-02488)

ANTONELLIS E SAPIO. — *Ai Ministri dei lavori pubblici, della sanità, per l'ecologia e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere - premesso:

che il fiume Sacco è notevolmente inquinato;

che tale inquinamento deriva dagli scarichi incontrollati delle numerose industrie situate nel nucleo dell'area industriale di Frosinone e dalla inadeguatezza del depuratore dell'ASI costituito dalla sola sezione chimico-fisica;

che tale situazione ha creato gravissimi danni all'ambiente, all'agricoltura e di conseguenza alle condizioni di vita di migliaia di cittadini specie nel tratto interessante il comune di Ceccano dove gli odori nauseabondi emanati sono insopportabili;

che gravi sono l'allarme e la tensione esistenti fra la popolazione con il conse-

guente rischio di una delegittimazione delle pubbliche istituzioni;

che rispettivamente il provveditorato alle opere pubbliche del Lazio e l'ASI di Frosinone hanno presentato, con gravissimo ritardo, i seguenti progetti:

a) sistemazione idraulica nel tratto da Sgurgola a Ceccano (importo 50 miliardi);

b) potenziamento del depuratore ASI con adeguamento a tabella « A » legge n. 319 del 1976 (importo 11.134.079.690);

che la regione Lazio ha predisposto, ma non erogato, un finanziamento di 30 miliardi;

che il comitato direttivo dell'ASI ha rimesso, per il finanziamento, in data 21 novembre 1983 il progetto di adeguamento del depuratore alla regione Lazio ed alla Cassa per il Mezzogiorno;

che alla luce di quanto esposto appare evidente la necessità di un coordinamento dei vari enti interessati all'attuazione degli interventi e di una tempestiva copertura finanziaria dei progetti esecutivi -

quali iniziative intendono prendere per arrestare il grave degrado del fiume Sacco, per la tutela ambientale del territorio e per assicurare le più elementari condizioni di vita civile ai cittadini interessati. (4-02489)

RIGHI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere - premesso che:

la Segreteria del SIULP di Vicenza nei giorni scorsi ha inviato alle autorità provinciali, regionali e nazionali un documento, che ha avuto larga risonanza sulla stampa locale, nel quale si denuncia lo stato di grave disagio in cui i componenti della polizia di Stato sono costretti a svolgere il loro lavoro nella provincia di Vicenza che, com'è noto, è oggetto da tempo di gravissimi episodi di criminalità e di violenza;

nello stesso documento si afferma la inidoneità delle strutture, in quanto la

squadra mobile dispone di solo due autovetture spesso non funzionanti, assolutamente insufficienti al personale di un ufficio che dovrebbe intervenire in ogni episodio delittuoso che si verifica nel territorio della provincia;

vi sono apparecchiature radio-trasmettenti non idonee ad assicurare un collegamento decente con zone periferiche del capoluogo;

gli uomini impiegati in pattuglia sono soltanto due e da ciò consegue che, dovendo necessariamente uno restare a bordo per la custodia del mezzo, il compito di assicurare il servizio viene assegnato ad un solo elemento che deve operare talvolta, in circostanze di estrema gravità e rischio;

gli uffici di supporto (archivio ed uffici amministrativi) vengono gestiti con personale con funzioni di polizia nonostante la legge di riforma, emanata da quasi tre anni, preveda che a dette mansioni sia adibito personale civile assunto con specifici concorsi;

tutti questi problemi, sembravano aver trovato un minimo di sensibilità da parte del Ministero nel mese di settembre dello scorso anno quando venne inviato alla questura e alla scuola allievi agenti della polizia di Stato l'Ispettore prefetto Settanni il quale, dopo aver preso atto di tutte le carenze esistenti, assicurava che tutti i problemi, di cui condivideva l'importanza, sarebbero stati oggetto di attenta valutazione presso il Ministero dell'interno;

da allora non si è avuto nessun concreto riscontro -

quali urgenti provvedimenti intenda prendere per eliminare gli inconvenienti lamentati, per mettere in condizione gli agenti di polizia di poter svolgere adeguatamente, con serenità ed efficienza il loro servizio a tutela dei cittadini, contro ogni forma di criminalità.

Chiede altresì di conoscere quando termineranno i lavori di costruzione della

nuova sede della Questura e se si intenda da parte del Ministero di dotarla di tutte quelle moderne infrastrutture ed attrezzature tecniche, oltre che del necessario personale, indispensabile supporto per combattere e contenere efficacemente forme di delinquenza sempre più sofisticate ed aggressive. (4-02490)

**RUSSO FERDINANDO E SINESIO.** — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere -

premessi che la legge 29 luglio 1968, n. 858, prevedeva la presentazione entro il 13 dicembre 1968 delle domande ai comuni per ottenere il contributo per la ricostruzione delle case distrutte dal terremoto nel gennaio 1968;

premessi che le relative domande venivano presentate direttamente dagli interessati oppure dagli studi tecnici i quali inoltravano le domande al comune con una lettera di trasmissione che comprendeva l'elenco nominativo degli interessati;

considerato che le domande presentate dagli studi tecnici con un'unica lettera di trasmissione portano tutte lo stesso numero di protocollo in arrivo della stessa lettera di trasmissione;

considerato che nel dicembre 1968 la maggior parte dei municipi del Belice, e di Santa Margherita in particolare, operavano, per l'espletamento dei compiti di istituto, nelle tende mentre erano in corso i lavori di costruzione delle baracche;

considerato che ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione degli alloggi di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 178, fa fede la dichiarazione del comune comprovante la regolare presentazione della domanda;

considerato che l'Ispettorato generale per le zone distrutte dal terremoto ha sollevato eccezioni sulla regolarità di un unico numero di protocollo dato dal comune di Santa Margherita a più domande allegare alla stessa lettera di trasmissione come dianzi citato e, nell'inoltrare que-

siti di merito al Ministero dei lavori pubblici, ha fatto sospendere, sin dal mese di giugno 1983, l'erogazione dei contributi in questione -

quali provvedimenti intende adottare perché ai cittadini aventi diritto vengano erogati contributi per la ricostruzione prevista dalle leggi in vigore, tenendo conto che sono passati ormai 16 anni dal triste evento e i cittadini danneggiati sono costretti ancora a vivere nelle baracche.

(4-02491)

**RUSSO FERDINANDO.** — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per conoscere -

premesso che, per la posizione geografica, la Sicilia con i porti di Palermo, Trapani e Siracusa è interessata a sviluppare relazioni commerciali (merci e passeggeri) da e per tutti i paesi del Nord-Africa;

tenuto presente che in atto esiste il collegamento marittimo con frequenza settimanale Genova-Cagliari-Tunisi-Trapani e viceversa;

considerato che da Trapani per la Tunisia c'è una sola linea settimanale della « Tirrenia » con percorso Napoli-Tunisi-Trapani e Trapani-Tunisi-Napoli che risulta, specie nei periodi estivi, saturo -

quali studi di fattibilità sono stati predisposti per attivare un collegamento circolare (andata e ritorno a giorni sfasati), con due navi e con il seguente richiesto itinerario:

1° Capolinea: Palermo-Orano-Algeri-Tunisi-Tripoli e arrivo a Trapani, con allacciamento terminale autostradale gratuito;

2° Capolinea: Trapani-Tripoli-Tunisi-Orano-Algeri e arrivo a Palermo. (4-02492)

**TEMPESTINI.** — *Al Ministro delle partecipazioni statali.* — Per sapere - con riferimento al piano di risanamento presentato dalla Lanerossi, holding del settore tessile ENI, ed ai progetti di disinvestimento

previsti da tale piano per 5 delle 9 società del gruppo e con particolare riguardo ad una di queste cinque aziende e cioè la MCM Manifatture cotoniere meridionali (con tre stabilimenti nell'area salernitana) -:

1) se corrisponde al vero che questa società, pur presentando ancora bilanci deficitari, abbia mostrato negli ultimi anni segni di miglioramento, realizzando tra l'altro quasi un raddoppio della produttività del lavoro, sinteticamente espresso nel fatto che essa ha prodotto nel 1983 circa le stesse quantità di filati e tessuti del 1978 con un numero di addetti passato nel frattempo da 2350 persone a 1350 (esclusi 350 sospesi in Cassa integrazione speciale in attesa di attività sostitutiva);

2) se risulta al Ministro che, mentre nel decennio 1968-1977 l'ENI-Lanerossi fece congrui investimenti in immobilizzazioni tecniche (per importi pari a circa il 50 per cento del monte retribuzioni dello stesso periodo e a fronte di ammortamenti pari al 20 per cento del monte retribuzioni), mentre nel quinquennio 1978-1982 il programma di risanamento fu attuato quasi esclusivamente puntando sulla riorganizzazione del lavoro con modestissimo aggiornamento del macchinario (investimenti nel quinquennio per un importo pari al 10 per cento del monte retribuzioni contro ammortamenti pari al 24 per cento delle retribuzioni del periodo). Sembra che recuperando alcuni ritardi nell'aggiornamento del macchinario potrebbero essere ottenuti ulteriori miglioramenti della produttività e riduzioni dei costi;

3) se non ritiene che le perdite di tale azienda derivino in buona parte da una insufficiente dotazione di capitali propri, dal momento che nel 1978 il capitale sociale fu portato a 19 miliardi e nel 1983 con valore monetario deprezzato a circa un terzo, il capitale fu di 16 miliardi. Sembra all'interrogante che con oneri finanziari nell'ordine del 17 per cento del fatturato sia impossibile per ragioni fi-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

nanziarie realizzare un equilibrio economico per l'azienda;

4) se corrisponde al vero che nel luglio 1979, a fronte delle riduzioni di organico previste dal piano di risanamento MCM, il governo e l'ENI si impegnarono ad avviare attività sostitutive nella zona a sostegno della occupazione per complessivi 475 posti di lavoro; se è vero che a fronte di tale impegno sia stata a tutt'oggi avviata una sola azienda con 20 addetti e pertanto quale attendibilità hanno le dichiarazioni del Ministero, e dell'ENI- Lanerossi circa i programmi di riconversione, di fronte alle inadempienze delle passate promesse;

5) se a proposito dei progetti di ipotetica riconversione, e in realtà di cessazione, si è chiesto alla direzione Lanerossi di calcolare sia il costo comportato di una eventuale liquidazione, sia l'onere derivante al bilancio dello Stato da una eventuale messa in cassa integrazione speciale di tutti o della massima parte degli addetti. Sembrerebbe infatti opportuno che almeno per le aziende a partecipazione statale, si eviti di restringere l'esame al ristretto orizzonte della singola azienda ed ai progetti di risanamento dei bilanci aziendali si accompagni anche una valutazione delle conseguenze da quelli derivanti al bilancio economico nazionale, verificando scrupolosamente che le soluzioni proposte non comportino, a fronte del grave prezzo sociale dei sacrifici occupazionali, assurdamente un peggioramento anziché un miglioramento del risultato economico generale. Per quanto concerne la MCM, Manifatture cotoniere meridionali, questa azienda non è in situazione irrimediabile come affermato dalla direzione Lanerossi; inoltre le importanti produzioni di questa azienda (7000 tonnellate anno di filati cotonieri e 40 milioni di metri quadrati di tessuti cotonieri) sono sostenute senza ricorso a politica di *dumping* nei prezzi o svendita di saldi. Il livello dei prezzi è difeso in linea con la concorrenza italiana e l'ammontare di saldi e seconda scelta non arriva a percentuali diverse dalla norma:

6) se non ritenga opportuno che venga tentata per questa azienda ancora, con probabilità di successo, la via del risanamento. (4-02493)

RUSSO FERDINANDO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere -

premessi che il Ministero delle poste - direzione centrale patrimonio e approvvigionamenti - al fine di ridurre il disavanzo di bilancio ha impartito disposizioni tendenti a ridurre le spese per i servizi di pulizia dei locali degli uffici postali, sia degli uffici principali sia degli uffici locali ed agenzie, attraverso una riduzione delle prestazioni previste dai capitolati vigenti;

considerato che la direzione provinciale poste e telecomunicazioni di Palermo in base a tale disposizione ha dovuto ridurre le prestazioni previste dal contratto di appalto a 5 giorni settimanali anziché sei, con l'esclusione del sabato per gli uffici di media entità ed a giorni alterni con riduzione di tre giorni settimanali su sei per gli uffici di minore entità -

quali nuove disposizioni ritenga di adottare perché il contenimento delle spese non avvenga a danno della salute dei lavoratori postali. (4-02494)

MARTINAT. — *Ai Ministri delle finanze e del tesoro.* — Per sapere quale è stato il numero dei partecipanti, inviati come propria rappresentanza dalla azienda elettrica municipale di Torino o da altre municipalizzate, alla conferenza mondiale sull'energia svoltasi a Nuova Delhi;

per sapere se altri consiglieri dell'AEM hanno partecipato alla sopracitata conferenza come rappresentanti della Federelétrica, e quanti di altre aziende municipalizzate attraverso la competente federazione nazionale;

per sapere se si ritiene legittimo, vista l'ultima sentenza della Corte dei conti in materia, che contributi finanziari pro-

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

venienti dal comune di Torino vengano utilizzati dalle federazioni nazionali senza controlli da parte degli enti eroganti e dal Ministero competente;

per sapere quali misure si intendano intraprendere per frenare l'allegria gestione del pubblico denaro. (4-02495)

**PAZZAGLIA.** — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord e dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

a seguito dei lavori di costruzione del porto canale di Cagliari sono crollate le case di abitazione di alcuni cittadini nella zona di Viale Pula e che non si è provveduto alla loro sistemazione;

essi si trovano ora negli uffici della impresa costruttrice, in condizioni di grave disagio —

quando si provvederà alla sistemazione di queste povere famiglie, che per il freddo e per i disagi hanno quasi tutti i componenti ammalati, e se non ritengano che oltretutto è urgente tale sistemazione per evitare un pregiudizio al corso dei lavori. (4-02496)

**ANDREOLI.** — *Ai Ministri della sanità e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso:

a) che, a seguito della legge 23 dicembre 1978, n. 833, ai sensi dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono state trasferite alle unità sanitarie locali deve essere inquadrato nei ruoli regionali in base alle tabelle di equiparazione, di cui all'allegato 2 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica;

b) che alcune regioni non hanno provveduto alla costituzione delle unità sanitarie locali entro i sei mesi stabiliti dal-

l'articolo 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

c) che le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, relative all'applicazione del nuovo stato giuridico, si applicano, secondo l'articolo 82 del citato decreto del Presidente della Repubblica « alla data della effettiva utilizzazione del personale medesimo »;

d) che, nell'intesa sottoscritta dalla regione Emilia-Romagna, dall'ANCI e dalla federazione CGIL-CISL-UIL in data 24 dicembre 1980, le posizioni nel frattempo acquisite dal personale in questione sono state riconosciute con decorrenza dal febbraio 1981, ai fini delle tabelle di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, dopo, cioè, che « tutte le unità sanitarie locali risultano attivate e dotate del relativo personale », come scritto al punto 12 del protocollo d'intesa prima richiamato e valido fino all'entrata in vigore del previsto accordo nazionale (articolo 47 della legge n. 833 del 1978) —:

1) se tale orientamento della regione Emilia-Romagna è stato seguito anche da altre regioni italiane;

2) se il Governo condivide tale interpretazione ed i conseguenti comportamenti amministrativi della regione Emilia-Romagna, che anche all'interrogante sembrano logici ed opportuni;

3) diversamente, nel caso cioè che il Governo disapprovi siffatta condotta della regione Emilia-Romagna, in qual modo sia già intervenuto oppure intenda prontamente intervenire per garantire la parità di trattamento verso tutti i dipendenti provenienti dagli enti ricordati in premessa ed assicurare il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione. (4-02497)

**MARTINAT, MANNA E STAITI DI CUDIA DELLE CHIUSE.** — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e per*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

la ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere quali sono i programmi dell'IBM per i prossimi anni, tenuto conto della grave carenza nel nostro paese di industrie che si occupino in detto settore, che rappresenta, con tutte le altre aziende del terziario avanzato, della ricerca, della telematica, dell'informatica, un settore che può e deve diventare trainante per lo sviluppo e l'occupazione.

Per sapere, più in generale, quali iniziative si intendano intraprendere per il sostegno e l'incentivazione in detti settori. (4-02498)

MARTINAT E BOETTI VILLANIS AUDIFREDI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere quale atteggiamento intende assumere nei confronti dell'Alitalia per le tariffe speciali per la Francia che vengono applicate (65 per cento, 75 per cento di sconto) dai voli da Milano e Roma escludendo e penalizzando in particolare l'aeroporto piemontese di Caselle. (4-02499)

MUSCARDINI PALLI E SERVELLO. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — considerato che:

da uno studio effettuato da un Comitato misto FAO — Organizzazione mondiale sanità risulta che in media un adulto assume 60-70 microgrammi di piombo al giorno, di cui il 57 per cento da alimenti, il 30 per cento dall'atmosfera, il 13 per cento dall'acqua;

buona parte del piombo si accumula nelle ossa e poi torna in circolo con conseguenze pericolose, in quanto può influire sulla produzione di emoglobina nel sangue (provocando anemia), sulla funzione renale, gastrointestinale e può anche portare a turbe comportamentali e ritardi nello sviluppo mentale dei bambini;

in Italia, al momento, riguardo al piombo l'unica normativa esistente riguarda la produzione di vino e aceto;

se il Ministro intenda intervenire in merito, predisponendo una più completa regolamentazione. (4-02500)

MUSCARDINI PALLI. — *Ai Ministri della sanità e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — considerato che:

il percorso del gasdotto proveniente da Hassi R. Mel si sviluppa sul territorio italiano per circa 1.500 chilometri;

la realizzazione della grande arteria di gas naturale avviene lungo una pista larga circa 30 metri e che ruspe e scavatrici devono abbattere migliaia di ettari di bosco;

le nostre riserve di alberi d'alto fusto sono ormai ridotte ai minimi termini;

se il bosco ceduto può essere ricostituito in qualche decennio in quanto le piste, a lavoro ultimato, dovrebbero essere soggette a rimboschimento;

gli alberi secolari ad alto fusto non potranno essere sostituiti e rappresentano patrimonio imprescindibile per il nostro paese;

se egli intenda intervenire per garantire l'adeguato rispetto del patrimonio ecologico, predisponendo misure che salvaguardino gli alberi d'alto fusto che si trovano nei pressi delle piste del gasdotto. (4-02501)

MENNITTI E MATTEOLI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

la federazione del MSI-destra nazionale di Prato aveva organizzato per sabato 28 gennaio 1984 una conferenza su temi economici e sociali ed aveva richiesto in data 16 gennaio la disponibilità della sala consiliare del comune;

che la Giunta municipale di Prato, con deliberazione adottata all'unanimità il 19 gennaio successivo, aveva concesso la autorizzazione all'uso della sala anzidetta;

in data 27 gennaio la stessa Giunta ha deciso di revocare la autorizzazione senza alcuna motivazione, contravvenendo ad una propria deliberazione che pone l'aula consiliare nella disponibilità delle forze politiche e sindacali perché queste possano svolgere manifestazioni;

per altro, tale decisione è stata assunta per esclusiva volontà degli assessori comunisti pur di fronte alle proteste degli assessori del PSI e del PSDI;

a seguito di tale sconcertante comportamento della Giunta, alcuni dirigenti della federazione del MSI-destra nazionale di Prato, fra i quali il consigliere comunale Danilo Michelacci, nella mattinata di sabato 28 gennaio hanno occupato la aula consiliare in segno di protesta;

il sindaco di Prato, venuto a conoscenza della occupazione, ha deciso di vietare l'ingresso al palazzo di città a tutti, compreso il primo interrogante che si era portato sul posto per presiedere la manifestazione;

infine, lo stesso sindaco alle ore 14 ordinava ai vigili urbani di trasportare a braccia fuori dall'aula consiliare tutti gli occupanti, compreso il consigliere Michelacci che manifestava civile protesta nella sede dove è chiamato a svolgere il proprio mandato -:

1) quali iniziative intenda assumere perché a Prato sia garantita a tutte le forze politiche la libera espressione delle proprie idee ed il sindaco sia posto nelle condizioni di non compiere inqualificabili atti di arbitrio;

2) quali iniziative ritenga di poter assumere nei confronti dello stesso sindaco di Prato specificatamente per aver ordinato ai vigili urbani di trasportare a braccia fuori dall'aula consiliare il consigliere comunale Danilo Michelacci il qua-

le occupava simbolicamente e civilmente la sede dove esercita funzioni pubbliche in rappresentanza degli elettori pratesi;

3) se non ritenga infine di informare il sindaco di Prato che la qualifica di primo cittadino gli impone il dovere di rappresentare civilmente l'intera cittadinanza e non gli conferisce alcun diritto di proprietà sul palazzo di città, che egli evidentemente considera acquisito al patrimonio immobiliare della federazione comunista. (4-02502)

DEL DONNO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere - premesso che sono state richieste ulteriori notizie sull'interessata -:

1) a che punto è la domanda di reversibilità di pensione inoltrata - con numero di protocollo 8557 - dall'orfana di guerra D'Amelio Lucrezia - nata a Carpelle (Foggia) il 1° novembre 1910, ivi residente in via Grappa n. 20.

Il numero del libretto di pensione di cui era titolare la madre, Ritucci Antonia, deceduta il 20 giugno 1978 risponde al 655950;

2) che cosa osti alla definizione della pratica, la cui domanda è stata inoltrata nel 1982 oltre i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1975, anche in considerazione del fatto che analoghe domande, presentate oltre i termini, hanno avuto esito positivo. (4-02503)

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

LANFRANCHI CORDIOLI, AMADEI FERRETTI, PASTORE, SANLORENZO, LODI FAUSTINI FUSTINI, JOVANNITTI, FILIPPINI, PETRUCCIOLI E CERQUETTI.  
— *Al Presidente del Consiglio dei ministri.*  
— Per conoscere —

considerato che il Governo elvetico, come riportato da organi di stampa, avrebbe individuato l'area del deposito di scorie radioattive nella Valle Mesolcina che dal Passo del San Bernardo scende fino a Bellinzona;

tenuto conto che le acque del bacino individuato per il deposito delle scorie si gettano nel Ticino entrando nel lago Maggiore e poi nel Po e nell'Adriatico;

considerato l'allarme e la preoccupazione di tecnici e studiosi secondo i quali una fuga radioattiva da un deposito di scorie nucleari sulle Alpi potrebbe distruggere flora e fauna di una parte molto vasta del nostro paese —

quali iniziative il Governo italiano abbia intrapreso o intenda prendere per indurre il Governo elvetico a rivedere le sue posizioni. (3-00636)

BAGHINO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — anche in riferimento alle precedenti interrogazioni 3-00082, 3-00350 — quali immediate e definitive decisioni intendono prendere, secondo gli impegni ripetutamente assunti, per ridare attività alla Fit-ferrotubi di Sestri Levante, anche allo scopo di evitare che oltre venti sindaci e ottanta assessori, diano luogo con le loro dimissioni ad altrettante crisi comunali in tutta la riviera ligure di levante; la minaccia di dimissioni in massa è stata avanzata nei giorni scorsi ove il Governo non desse tempestivamente garanzie concrete sul futuro della citata azienda Fit. (3-00637)

DEL DONNO, MAZZONE E MUSCARDINI PALLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere:

1) quali iniziative abbia intrapreso o intenda intraprendere il Governo per l'ammodernamento e la ristrutturazione degli impianti di macellazione, in gran parte inadeguati e poco rispondenti alle norme igienico-sanitarie;

2) quali provvedimenti sono in atto per controllare l'adeguamento degli impianti di macellazione alle norme espresse dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;

3) se e come è assicurato un adeguato servizio sanitario all'interno dei macelli per la tutela igienico-sanitaria dei prodotti. (3-00638)

DEL DONNO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se è a conoscenza dei disordini avvenuti a Roma nei pressi del palazzo dello sport all'Eur, dove era in corso il primo concerto romano del complesso rock inglese dei Police;

2) qual è il risultato delle indagini sui disordini in cui una ventina di giovani sono stati fermati dalla polizia, cinque poliziotti ed una quindicina di giovani sono rimasti lievemente feriti o confusi;

3) come mai non è stato previsto il massiccio afflusso giovanile al concerto, o non è stata predisposta una organizzazione adeguata onde prevedere e provvedere alla necessaria disponibilità dei posti. (3-00639)

SERVELLO. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

la società import-export COGIS, il cui Presidente, l'operatore economico Dino Gentili, è stata protagonista, nell'aprile 1964 di un clamoroso scandalo riguardante l'importazione dello zucchero da

## IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

Cuba, per cui il Ministero del commercio con l'estero le riconosceva una licenza di importazione pari quasi all'intero fabbisogno nazionale, il tutto trasportato su navi sovietiche;

l'agevolazione del 1964 si ripeteva per il caffè, nel 1971, quando il Ministro del commercio con l'estero, Zagari, riconosceva alla COGIS di importare 250.000 sacchi di caffè fuori contingenza;

favoritismi si sarebbero ripetuti nella vicenda che vede la COGIS e il suo presidente Dino Gentili, sotto inchiesta, in relazione all'acquisto di petrolio che la COGIS, anziché destinare all'approvvigionamento nazionale, avrebbe ceduto ad una società svizzera che, a sua volta, avrebbe

rivenduto in Italia, ricavando un utile di sei dollari e mezzo a barile, il tutto per complessivi 50 miliardi che sarebbero finiti nelle casse di un partito di Governo;

l'inchiesta giudiziaria apertasi sulle forniture di petrolio arabo alla COGIS ha portato (11 marzo 1982) all'incriminazione del presidente Dino Gentili;

la COGIS, con la copertura politica del Governo italiano e dell'ENI, si troverebbe ora al centro di un grosso scandalo, per cui si sarebbe, nell'acquisto di petrolio dell'Arabia, sostituita all'ENI, lucrando sopra decine di miliardi -

quali determinazioni siano state prese nei riguardi della società COGIS.

(3-00640)

\* \* \*

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

**INTERPELLANZA**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere - premesso:

che la statale Aurelia svolge un ruolo fondamentale nel trasporto stradale nazionale ed internazionale verso l'Europa occidentale;

che l'Aurelia, in particolare nel tratto che da Livorno porta a Grosseto, continua a registrare incidenti mortali che fanno di questa strada la più insanguinata d'Italia;

che la situazione di pericolo diventa impressionante ed insostenibile quando le zone indicate, tradizionali mete di turisti, soprattutto stranieri, vengono nella stagione favorevole investite da un traffico che aumenta spaventosamente;

che al costo umano, impressionante, si deve aggiungere, per lo stato di questa strada che pur serve porti e centri industriali, come Livorno, Rosignano, Piombino, il costo economico gravante su una popolazione costretta a vivere i suoi traffici lungo una strada che è rimasta come caratteristica strada di campagna;

che sullo stato della pratica riguardante il piano stralcio dell'Aurelia (legge n. 531 del 12 agosto 1982) si hanno da parte della direzione ANAS, della regione Toscana, degli enti locali interessati, notizie contraddittorie che fanno pensare ad uno scandaloso e reciproco scambio di responsabilità per cui i lavori risulterebbero bloccati a causa della variante di Cecina, della mancata progettazione esecutiva della variante di Castagneto Carducci, di quella di Livorno e Grosseto, e del tratto La California-Follonica -

chi, in questa girandola di accuse e controaccuse, dice la verità: se la regione Toscana e i comuni interessati, che affermano di avere ottemperato a tutti gli atti e pareri richiesti, o il Ministro che sostiene che i pareri di competenza non sono arrivati.

Per sapere, altresì:

se il Ministero per i beni culturali e ambientali ha espresso il suo parere sui tratti paesaggisticamente protetti;

quali provvedimenti si intendono prendere per sbloccare tale avvilente situazione in cui tra l'altro sono in gioco vite umane;

quali assicurazioni possono essere date che i lavori saranno finiti o sbloccati prima della prossima estate.

(2-00259)

« MATTEOLI ».

---

IX LEGISLATURA - DISCUSSIONI - SEDUTA DELL'1 FEBBRAIO 1984

---

abete grafica s.p.a.  
Via Prenestina, 683  
00155 Roma